Senato della Repubblica

Archivio storico

FONDO : BENTIVEGNA

serie : 1

b. : 6

fasc. : 0A 16

Prof. Dr. ROSARIO BENTIVEGNA
L. D. in Medicina del lavoro
CONSULENZA MEDICO-LEGALE NAZIONALE INCA
00198 ROMA - via Donizetti 7/B
tel. 06 85350399 fax 06 85350599

8 agosto 1996

Roma, li.....
00193 - Piazza Adriana, n. 5 - tel. 06 6875067

Ill. Sig.
Dott. Giovanni Mottola
Direttore de "Il Tempo"
fax n. 6758869

tre pagine compresa questa.

Caro Dott. Mottola,

Le accludo, come d'intesa, le due pagine saltate dalla fotocopiatrice nella copia della sentenza Kappler che Le ho inviato ieri.

Ho dovuto trarle dalla copia in mio possesso e su cui ho lavorato: per questo sono un pò impasticciate. Glie ne chiedo scusa.

Torno a ringraziarLa per la Sua cortesia.

Gradisca i miei cordiali saluti

(Rosario Bentivegna)

Rosario Bentivegna

1

ALLEMAGNE, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, ARGENTINE, AUTRICHE-HONGRIE, BELGIQUE, BOLIVIE, BRÉSIL, BULGARIE, CHILI, CHINE, COLOMBIE, CUBA, DANEMARK, RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, EQUATEUR, ESPAGNE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, GRÈCE, GUATÉMALA, HAÏTI, ITALIE, JAPON, LUXEMBOURG, MEXIQUE, MONTÉNÉGRO, NICARAGUA, NORVÈGE, PANAMA, PAYS-BAS, PÉROU, PERSE, PORTUGAL, ROUMANIE, RUSSIE, SALVADOR, SERBIE, SIAM, SUÈDE, SUISSE, TURQUIE, URUGUAY, VÉNÉZUÉLA.

Acte final de la Deuxième Conférence Internationale de la Paix; signé à la Haye, le 18 octobre 1907.

Schweizerisches Bundesblatt 1909. No. 1.

Originaltext.

Acte final
de la
Deuxième Conférence Internationale de la Paix.

La Deuxième Conférence Internationale de la Paix, proposée d'abord par Monsieur le Président des Etats-Unis d'Amérique, ayant été, sur l'invitation de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, convoquée par Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, s'est réunie le 15 juin 1907 à La Haye, dans la Salle des Chevaliers, avec la mission de donner un développement nouveau aux principes

(Übersetzung.)

Schlussakte
der
zweiten internationalen Friedenskonferenz.

Die zweite internationale Friedenskonferenz, die zuerst von dem Herrn Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika vorgeschlagen und sodann auf die Einladung Seiner Majestät des Kaisers aller Reussen von Ihrer Majestät der Königin der Niederlande einberufen worden war, ist im Haag am 15. Juni 1907 im Rittersaale zusammengetreten mit der Aufgabe, den Grundsätzen der Mensch-

62.

ALLEMAGNE, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, ARGENTINE, AUTRICHE-HONGRIE, BELGIQUE, BOLIVIE, BRÉSIL, BULGARIE, CHILI, COLOMBIE, CUBA, DANEMARK, RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, EQUATEUR, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, GRÈCE, GUATÉMALA, HAÏTI, ITALIE, JAPON, LUXEMBOURG, MEXIQUE, MONTÉNÉGRO, NORVÈGE, PANAMA, PARAGUAY, PAYS-BAS, PÉROU, PERSE, PORTUGAL, ROUMANIE, RUSSIE, SALVADOR, SERBIE, SIAM, SUÈDE, SUISSE, TURQUIE, URUGUAY, VÉNÉZUÉLA.

Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre; signée à la Haye, le 18 octobre 1907.*) **) ***)

Deutsches Reichs-Gesetzblatt 1910. No. 2.

Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. Du 18 octobre 1907.

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; le Président des Etats-Unis d'Amérique; le Président de la République Argentine; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges; le Président de la République de Bolivie; le Président de la

(Übersetzung.)

Abkommen, betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkriegs. Vom 18. Oktober 1907.

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preussen, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, der Präsident der Argentinischen Republik, Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich, König von Böhmen usw. und Apostolischer König von Ungarn, Seine Majestät der König der Belgier, der Präsident der Republik Bolivien,

---

*) Ratifiée par l'Allemagne, les Etats-Unis d'Amérique, l'Autriche-Hongrie, la Bolivie, le Danemark, la Grande-Bretagne, le Mexique, les Pays-Bas, la Russie, le Salvador, la Suède. Le dépositon des ratifications a eu lieu à la Haye, le 27 novembre 1909. — Ont ratifié ensuite le Haïti (le 2 février 1910); — le Siam (le 12 mars 1910); — la Suisse (le 12 mai 1910). — V. Reichsgesetzblatt 1910, p. 376, 673, 913.

**) Le Nicaragua a adhéré à la Convention (le 16 décembre 1909). V. ibid. p. 382.

***) Au sujet des Réserves v. les signatures apposées à la Convention, ci-dessous.

les règles de l'assiette et de la répartition en vigueur, et il en résultera pour lui l'obligation de pourvoir aux frais de l'administration du territoire occupé dans la mesure où le Gouvernement légal y était tenu.

Article 49.

Si, en dehors des impôts visés à l'article précédent, l'occupant prélève d'autres contributions en argent dans le territoire occupé, ce ne pourra être que pour les besoins de l'armée ou de l'administration de ce territoire.

Article 50.

Aucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne pourra être édictée contre les populations à raison de faits individuels dont elles ne pourraient être considérées comme solidairement responsables.

Article 51.

Aucune contribution ne sera perçue qu'en vertu d'un ordre écrit et sous la responsabilité d'un général en chef.

Il ne sera procédé, autant que possible, à cette perception que d'après les règles de l'assiette et de la répartition des impôts en vigueur.

Pour toute contribution, un reçu sera délivré aux contribuables.

Article 52.

Des réquisitions en nature et des services ne pourront être réclamés des communes ou des habitants, que pour les besoins de l'armée d'occupation. Ils seront en rapport avec les ressources du pays et de telle na-

nach Massgabe der für die Ansetzung und Verteilung geltenden Vorschriften tun; es erwächst damit für ihn die Verpflichtung, die Kosten der Verwaltung des besetzten Gebiets in dem Umfange zu tragen, wie die gesetzmässige Regierung hierzu verpflichtet war.

Artikel 49.

Erhebt der Besetzende in dem besetzten Gebiet ausser den im vorstehenden Artikel bezeichneten Abgaben andere Auflagen in Geld, so darf dies nur zur Deckung der Bedürfnisse des Heeres oder der Verwaltung dieses Gebiets geschehen.

Artikel 50.

Keine Strafe in Geld oder anderer Art darf über eine ganze Bevölkerung wegen der Handlungen einzelner verhängt werden, für welche die Bevölkerung nicht als mitverantwortlich angesehen werden kann.

Artikel 51.

Zwangsauflagen können nur auf Grund eines schriftlichen Befehls und unter Verantwortlichkeit eines selbständig kommandierenden Generals erhoben werden.

Die Erhebung soll so viel wie möglich nach den Vorschriften über die Ansetzung und Verteilung der bestehenden Abgaben erfolgen.

Über jede auferlegte Leistung wird den Leistungspflichtigen eine Empfangsbestätigung erteilt.

Artikel 52.

Naturalleistungen und Dienstleistungen können von Gemeinden oder Einwohnern nur für die Bedürfnisse des Besetzungsheers gefordert werden. Sie müssen im Verhältnisse zu den Hilfsquellen des Landes stehen

la Conférence a arrêté, pour être soumis à la signature des Plénipotentiaires, le texte des Conventions et de la Déclaration énumérées ci-après et annexées au présent Acte:

I. Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux.*)

II. Convention concernant la limitation de l'emploi de la force pour le recouvrement de dettes contractuelles.**)

III. Convention relative à l'ouverture des hostilités.***)

IV. Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre.****)

V. Convention concernant les droits et les devoirs des Puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre.†)

VI. Convention relative au régime des navires de commerce ennemis au début des hostilités.††)

VII. Convention relative à la transformation des navires de commerce en bâtiments de guerre.†††)

VIII. Convention relative à la pose de mines sous-marines automatiques de contact.††††)

IX. Convention concernant le bombardement par des forces navales en temps de guerre.[a])

X. Convention pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève.[b])

Regierungen zu verwirklichen, hat die Konferenz den Wortlaut der Abkommen und der Erklärung festgestellt, die nachstehend aufgezählt und dieser Akte als Anlage beigegeben sind, um den Bevollmächtigten zur Unterzeichnung unterbreitet zu werden:

I. Abkommen zur friedlichen Erledigung internationaler Streitfälle;*)

II. Abkommen, betreffend die Beschränkung der Anwendung von Gewalt bei der Eintreibung von Vertragsschulden;**)

III. Abkommen über den Beginn der Feindseligkeiten;***)

IV. Abkommen, betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkriegs;****)

V. Abkommen, betreffend die Rechte und Pflichten der neutralen Mächte und Personen im Falle eines Landkriegs;†)

VI. Abkommen über die Behandlung der feindlichen Kauffahrteischiffe beim Ausbruche der Feindseligkeiten;††)

VII. Abkommen über die Umwandlung von Kauffahrteischiffen in Kriegsschiffe;†††)

VIII. Abkommen über die Legung von unterseeischen selbsttätigen Kontaktminen;††††)

IX. Abkommen, betreffend die Beschiessung durch Seestreitkräfte in Kriegszeiten;[a])

X. Abkommen über die Anwendung der Grundsätze des Genfer Abkommens auf den Seekrieg;[b])

*) V. ci-dessous No. 59.
**) V. ci-dessous No. 60.
***) V. ci-dessous No. 61.
****) V. ci-dessous No. 62.
†) V. ci-dessous No. 63.
††) V. ci-dessous No. 64.
†††) V. ci-dessous No. 65.
††††) V. ci-dessous No. 66.
a) V. ci-dessous No. 67.
b) V. ci-dessous No. 68.

N. 2495 del Catal.
(R. 1947)

N. 631 della sentenza
N. 0299/9 del Reg. canc. udienza

N. 5031/48 del Reg. gen. proc.
20-7-1948

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Redatta minuta il - 5 DIC. 1960
Scritta a macchina il 29 LUG. 1961
IL CANCELLIERE MILITARE
(A. Soldera)

Il Tribunale militare territoriale di ROMA

Composto dei Signori: (1)

Generale di Brigata	PANTONI	Euclide	Presidente
Ten. Col. G.M.	CARBONE	Carmelo	Giudice relatore
Colonnello Ftr.	VALENTE	Gustavo	Giudice
Colonnello A.A.	SILVERI	Giuseppe	Giudice
Colonnello Ftr.	DE RITA	Paolo	Giudice

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa contro (2)

1) [illegible], nato il [illegible] a Mantova (Germania), già residente in Roma, privo di [illegible], divorziato, cittadino tedesco, incensurato, tenente colonnello dello [illegible] tedesche (Obersturmbannführer) capo dell'[illegible] Büro Nr. der Sicherheitspolizei und des SD (comando ufficio n. 4 della polizia di sicurezza, criminale e del servizio di sicurezza);

DISTINTA
N. 132 Imp. Trav.
Cons. Mob. L. —
» 930
» 565
» 1.365
» 5
» —
Tot. L. 2.865
Roma 22.9.61
Il Cancelliere

(1) Nome, cognome, grado dei giudici che deliberano, con l'indicazione dell'arma o corpo a cui appartengono.

(2) Nome, cognome, grado dell'imputato militare e del corpo o della nave a cui appartiene — professione o mestiere — per l'estraneo alle forze armate dello Stato (art. 171 cod. pen. mil., 474 cod. proc. pen.).

6

2) DORIGHELLO Bortolo, fu Matteo e fu Lorenzon Margherita Ernestina, nato il 7 ottobre 1907 a Nauheim (Germania), già residente a Gotenhafen-Oliershof (Polonia), Gröbenderweg n.6, vedovo senza prole, cittadino tedesco, incensurato - maresciallo maggiore delle ss tedesche (SS-Sturmbannführer), capo dell'Abt.III (reparto III°) dell'Aussenkommando Rom der Sicherheitspolizei und des Sd);

3) GRAEFE Hans, fu Max e di Liebert Frieda, nato il 9 febbraio 1902 a Dresda (Germania), già residente a Dresda, Liechtenbergweg n.7, coniugato con prole, cittadino tedesco, incensurato, capitano delle ss tedesche (SS-Hauptsturmführer), in servizio presso l'Aussenkommando Rom der Sicherheitspolizei und des SD;

4) QUAPP Johannes, di Johannes e di Rosa Maria, nato il 29 gennaio 1914 a Ebnitz (Prussia occidentale - Germania), già residente a Tilsit (Prussia orientale, coniugato con prole, cittadino tedesco, incensurato; maresciallo capp delle ss tedesche (SS-Hauptscharführer), in servizio presso l'Abt.IV dell'Aussenkommando Rom der Sicherheitspolizei und des SD;

5) SCHULZ Kurt, fu Paul e fu Zimmermann Anne Marie, nato il 27 luglio 1908 a Forst (Lausitz - Brandeburgo - Germania), residente a Berlino-Liechtenberg, Wotanstrasse n.25/A, tessitore, coniugato con prole, cittadino tedesco, incensurato,

servizio Sicherheitspoli-

6) W[illegible] a Gries (Bo, coniugato optante ; serg.mag. aiutante Rom - tutti

tutti: del resto de militare n.1 c.; relazione C.P.; n.5 C.; n.136; mate comta: pblica stato e in appa: li e ta' mo ro; ne

./.

maresciallo ordinario delle ss- tedesche (SS- Oberscharführer) in servizio come magazziniere presso l'Aussenkommando Rom der Sicherheitspolizei und des SD;

6) WIEDNER Karl, fu Leo e di Vill Luisa, nato il 22 luglio 1908 a Gries (Bolzano), residente a Merano, Via Lamarmora n.64, commesso, coniugato con prole, cittadino tedesco (allegeno alto atesino optante per la Germania),

serg.magg. delle ss- tedesche (SS- Scharführer), in servizio come cattista e come interprete presso l'Abt.III dell'Aussenkommando Rom der Sicherheitspolizei und des Sd;

- tutti detenuti nel carcere giudiziario di Regina Coeli - Roma.

I M P U T A T I

Tutti:

del reato di concorso in violenza con omicidio continuato commesso da militari nemici in danno di cittadini italiani (artt.110 e 112 n.1 c.p. - 47 n.2 e 58 C.P.M.P. - 185, 1° e 2° comma C.P.M.G. in relazione all'art.13 stesso codice, e agli artt.575 C.P., 577 n.3 C.P., 577 n.4 C.P. in relazione all'art.61 n.4 stesso codice, 61 n.5 C.P. in relazione all'art.1 lett.a) R.D.L. 30 novembre 1942 n.1365 - 81 cpv. C.P.) perchè, quali appartenenti alle forze armate tedesche nemiche dello Stato italiano, approfittavano di circostanze di tempo di luogo e di persona tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, verificatesi in Roma in dipendenza dello stato di guerra fra l'Italia e la Germania, in concorso tra loro e in concorso con circa 40-50 altri militari delle SS- tedesche appartenenti allo stesso Aussenkommando, la maggioranza dei quali aveva un grado militare inferiore al loro, agendo con crudeltà verso le persone, con successive azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza necessità e senza giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra e precisamente in esecuzione di sanzioni collettive stabilite per un attentato commesso il

./.

23 marzo 1944 in Via Rasella, Roma, da due persone rimaste sconosciu-
te, cagionavano, mediante colpo d'arma da fuoco esplosi con preme-
ditazione, ex cinque per volta, alla nuca di ogni vittima, la mor-
te di 335 persone, in grandissima maggioranza cittadini italiani
militari e civili, che non prendevano parte alle operazioni milite-
ri, e precisamente:

- a) 154 persone a disposizione dell'Aussenkommando sotto inchiesta di polizia:

1. Aguini Ferdinando
2. Ayroldi Antonio
3. ALBANESE Teodato
4. Amoretti Ivanoe
5. Angelei Aldo
6. Angeli Virgilio
7. Angelini Paolo
8. Angelucci Giovanni
9. Artale Vito
10. Aversa Raffaele
11. Avolio Carlo
12. Azzarita Manfredi
13. Ballina Giovanni
14. Benzi Aldo
15. Bernardini Secondo
16. Bernardini Tito
17. Bolgia Michele
18. Bruno di Belmonte Luigi
19. Butera Gaetano
20. Butticè Leonardo
21. Calderari Giuseppe
22. Camisotti Carlo
23. Campanile Silvio
24. Cantalamessa Renato
25. Capecci Alfredo
26. Catozio Ottavio
27. Carola Federico
28. Carola Mario
29. Casadei Andrea
30. Celani Giuseppe
31. Checchi Egidio
32. Chiesa Romualdo
33. Chiricozzi Aldo Francesco
34. Chiavarella Francesco
35. Cibei Duilio
36. Cibei Gino
37. Cinelli Francesco
38. Cinelli Giuseppe
39. Cocco Pasquale
40. Conti Giorgio
41. Corsi Orazio
42. Costanzi Guido
43. D'Amico Giuseppe
44. D'Andrea Mario
45. D'Aspro Arturo
46. De Angelis Gerardo
47. De Carolis Ugo
48. De Granet Filippo
49. De Nicolò Gastone
50. Diociajuti Pier Domenico
51. Di Salvo Gioacchino
52. Drucker Salomone
53. Elena Fernando
54. Ercolani Giorgio
55. Ercoli Aldo
56. Fabrini Antonio
57. Fantacone Alberto
58. Fantini Vittorio
59. Felicioli Mario
60. Fenulli Dariano
61. Finamonti Loreto
62. Finzi Aldo
63. Fiorentini Valerio
64. Fochetti Angelo
65. Forte Gaetano
66. Frascà Paolo
67. Frignani Giovanni
68. Galafati Angelo
69. Gelsomini Manlio
70. Giacchini Alberto
71. Giordano Calcedonio Daniele
72. Giorgi Giorgio
73. Giorgini Renzo
74. Giustiniani Antonio
75. Gorgolini Giorgio
76. Gori Gastone
77. Grandi Umberto
78. Haipel Mario
79. Laforte Domenico
80. Keresetti Alessandro

81. La Rosa Salvatore
82. Lacchini Camillo
83. Liberi Epimenio
84. Lidonnici Amedeo
85. Lo Presti Giuseppe
86. Lordi Roberto
87. Lucarelli Armando
88. Luna Covino
89. Lungaro Pietro Ermelindo
90. Lusena Umberto
91. Maggini Alfredo
92. Magri Mario
93. Manca Candido
94. Marchesi Alberto
95. Marchetti Duilio
96. Margioni Antonio
97. Marinpietri Vittorio
98. Martello Angelo
99. Martelli Castaldi Sabato
100. Martini Placido
101. Mecci Sisinnio
102. Montesanolo Giuseppe
103. Monti Remo
104. Mosca Alfredo
105. Moscinatti Carlo
106. Napolene Agostino
107. Natili Celestino
108. Natili Mariano
109. Nini Sestilio
110. Orlandini Festi Orlando
111. Partiti Michele
112. Pasqualucci Alfredo
113. Passarella Mario
114. Pensuti Renzo
115. Pepicelli Francesco
116. Pettorini Ambrogio
117. Pisco Renzo
118. Piermattei Luigi
119. Pirozzi Vincenzo
120. Pistolesi Antonio
121. Pittelli Rosario
122. Polli Domenico
123. Portieri Alessandro
124. Portinari Ermidio
125. Primavera Pietro
126. Raffaelli Beniamino
127. Rampulla Giovanni
128. Rancini Augusto
129. Ricci Domenico
130. Rindone Nunzio
131. Rocci Antonio
132. Romagnoli Goffredo
133. Roncacci Giulio
134. Salvatori Giovanni
135. Sansolini Adolfo
136. Sansolini Alfredo
137. Scattoni Umberto
138. Semini Fiorenzo
139. Senesi Giovanni
140. Sergi Armando
141. Simoni Simone
142. Spunticcia Antonio
143. Talamo Manfredi
144. Tapparelli Mario
145. Testa Settimio
146. Ugolini Nino
147. Ughietti Antonio
148. Vercillo Giovanni
149. Villoresi Renato
150. Vivenzo Gennaro
151. Zaccaguini Carlo
152. Zambelli Ilario
153. Zicconi Raffaele
154. Zironi Augusto

- b) 23 persone a disposizione del Feldgericht (tribunale militare tedesco (in attesa di giudizio:

1. Bonanni Luigi
2. Canocci Ilario
3. Carracciolo Emanuele
4. Cerroni Oreste
5. De Simoni Fidardo
6. Duranti Lido
7. Finocchiaro Arnaldo
8. Fiorini Fiorino
9. Fontana Generico
10. Gubbioli Luigi
11. Iaiuna Celestiano
12. Moretti Augusto
13. Moretti Pio
14. Morgano Santo
15. Navarra Giuseppe
16. Pappagallo Pietro
17. Reddino Roberto
18. Rizzo Ottorino
19. Rocchi Filippo
20. Rodriguez Romeo
21. Savelli Francesco
22. Troiani Pietro
23. Tuluanni Otello

./. 10

dall

- c) 3 persone condannate a morte dal Feldgericht, che erano in attesa di esecuzione della condanna:

1. Gesmundo Gioacchino
2. Luchetti Carlo
3. Bordoni Manlio

- d) 16 persone condannate dal Feldgericht a pene temporanee detentive, variant da 1 a 15 anni:

1. Barbieri Silvio
2. Bucchi Marcello
3. Cozzi Alberto
4. Dà Peppe Otello
5. Govoni Aladino
6. Guidoni Unico
7. Lombardi Ezio
8. Luzzi Everardo
9. Pelliccia Ulderico
10. Pisino Antonio
11. Pula Italo
12. Pula Spartaco
13. Rodella Bruno
14. Salemme Felice
15. Silvestri Sebastiano
16. Stame Nicola

- e) 75 ebrei :

1. Anticoli Lazzaro
2. Astrologo Cesare
3. Berolsheimer Aldo
4. Blaustein Georg Heinrich
5. Calò Cesare
6. Caviglia Adolfo
7. Coen Saverio
8. Della Torre Odoardo
9. Del Monte Giuseppe
10. Di Capua Zaccaria
11. Di Castro Angelo
12. Di Consiglio Cesare
13. Di Consiglio Franco
14. Di Consiglio Marco
15. Di Consiglio Mosè
16. Di Consiglio Salomone
17. Di Consiglio Santoro
18. Di Nepi Alberto
19. Di Nepi Giorgio
20. Di Nepi Samuele
21. Di Nola Ugo
22. Di Porto Angelo
23. Di Porto Giacomo di Mosè
24. Di Porto Giacomo fu Rubino
25. Di Segni Armando
26. Di Segni Pacifico
27. Di Veroli Attilio
28. Di Veroli Michele
29. Efrati Marco
30. Fano Giorgio
31. Fatuc[illegible]dio
32. Fornar[illegible]le
33. Fornaro Leone
34. Frascati Angelo
35. Funaro Alberto
36. Funaro Marco Mosè
37. Funaro Pacifico
38. Funaro Settimio
39. Landesmann Boris
40. Limentani Davide
41. Limentani Giovanni
42. Limentani Settimio
43. Marino Angelo
44. Menasci Umberto
45. Mieli Israele Cesare
46. Mieli Mario
47. Mieli Renato
48. Milani Raffaele
49. Milano Tullio
50. Milano Ugo
51. Moscati Emanuele
52. Moscati Pace
53. Moscati Marco
54. Moscati Vito
55. Perucia Angelo
56. Piattelli Cesare
57. Piattelli Franco
58. Piattelli Giacomo
59. Piperno Claudio
60. Reicher Marian
61. Sciunnach Dattilo
62. Sermoneta Benedetto
63. Sojke Bernard
64. Sonnino Angelo

./. 11

- f) 4[illegible]
- g)
- h)
- i)
- l)
- m)

cc

A Giorgi

65. Sonnino Gabriele
66. Sonnino Mosè
67. Sonnino Pacifico
68. Tedesco Cesare
69. Terracina Sergio
70. Tuchmann Heinz Erich
71. Viranti Angelo
72. Viranti Giacomo
73. Wald Schachne
74. Wald Paul
75. Zaffati Alessandro

- f) 40 persone a disposizione della questura, fermate per motivi politici :

1. Albertelli Pilo
2. Annarumi Bruno
3. Baglivo Ugo
4. Donati Nino
5. Bondicenti Donato
6. Bornaboi Ilio
7. Bucci Bruno
8. Bucci Umberto
9. Buccioni Franco
10. Bussi Armando
11. Buttaroni Vittorio
12. Canalis Salvatore
13. De Giorgio Carlo
14. De Marchi Raoul
15. De Nicco Cosimo
16. Eluisi Aldo
17. Fabri Renato
18. Ferola Enrico
19. Fondi Edmondo
20. Foschi Carlo
21. Gallarello Antonio
22. Giglio Maurizio
23. Grieco Ennio
24. Imperiali Costantino
25. Intreccialagli Mario
26. La Vecchia Gaetano
27. Lacualli Cesare
28. Lotti Giuseppe
29. Mancini Enrico
30. Mastrogiacomo Luigi
31. Medde Giuseppe
32. Medili Edoardo
33. Homm Fernando
34. Ottaviani Armando
35. Pierleoni Romolo
36. Renzi Egidio
37. Saccotelli Vincenzo
38. Sepe Gaetano
39. Troiani Eusebio
40. Viotti Pietro

- g) 10 persone a disposizione della questura, fermate per motivi di P.S. :

1. Bellardi Lello
2. Carioli Francesco
3. Lunghi Ambrogio
4. Micheli Ernesto
5. Piccoli Taddio
6. Poliani Attilio
7. Perpetua Remo
8. Botocchi Amedeo
9. Piras Ignazio
10. Trentini Giulio

- h) 10 persone arrestate nei pressi di Via Tasella

1. Caputo Ferruccio
2. D'Amico Cosimo
3. Franco Celestino
4. Gigliozzi Romolo
5. Mastrangeli Fulvio
6. Pignotti Angelo
7. Pignotti Umberto
8. Prosperi Antonio
9. Ronconi Ettore
10. Volponi Guido

- i) 1 persona assolta dal Volksgericht:

- Petrucci Paolo

- l) 3 persone non identificate;

12

3 C.P., per avere promosso e organizzato la cooperazione nel reato, diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo, e per avere altresì, nell'esercizio della sua autorità, determinato a commettere il reato persone a lui soggette. In Roma, località "Cave Ardeatine" il 24 marzo 1944.

Il solo Kappler inoltre:

del reato di estorsione aggravata (art.629 p.p. - 61 n.5 C.P. in relazione all'art.1 lett.a) R.D.-L. 30 novembre 1942 n.1365 - 61 n.7 C.P.) per avere, approfittando di circostanze di tempo di luogo e di persona tali da ostacolare la pubblica e privata difesa; verificatesi in Roma in dipendenza dello stato di guerra, mediante minaccia di deportare in Germania un numero imprecisato di ebrei romani, costringendo gli appartenenti alla comunità israelitica di Roma a consegnargli entro 36 ore chilogrammi 50 di oro, procurato a sè, al capo della polizia di sicurezza, SS-Obergruppenführer Kaltenbrunner, e ad altri, un ingiusto profitto, con danno patrimoniale di rilevante gravità per la comunità israelitica di Roma. In Roma il 26 settembre 1943.

13

F A T T O

Pochi giorni dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943,stipulato fra l'Italia e le Potenze alleate,l'esercito tedesco,per un complesso di fattori sui quali non interessa indagare in questa sede,occupava militarmente l'Italia settentrionale e centrale.

L'occupazione tedesca nella capitale italiana,malgrado la posizione di città aperta di questa, fin dai primi giorni,si manifestava con un rigore più accentuato che in altre città,forse perchè si sapeva che in essa si trovava la maggior parte delle persone che avevano tenuta la direzione dello Stato dopo la revoca di Mussolini da Capo del Governo,avvenuta il 25 luglio 1943,e l'instaurazione di una nuova forma di regime. Inoltre,era noto che subito dopo quel cambiamento di regime si erano raccolti a Roma molti esponenti di partiti antifascisti i quali,in maniera non del tutto palese per le norme emanate dal nuovo Governo,che vietavano l'organizzazione di partiti politici fino al termine della guerra e rimandavano a quest'ultimo periodo l'instaurazione di una forma di governo a carattere prettamente democratico,avevano iniziato un intenso lavoro di riorganizzazione politica ed una fattiva opera di sganciamento dell'Italia dall'alleanza con i tedeschi.

La caccia agli uomini a Roma era abile,continua,spietata. In questa città la polizia militare tedesca,sotto la direzione di Herbert Kappler,che in quel tempo rivestiva il grado di maggiore delle SS., lavorava intensamente onde eliminare quanti erano contrari ai tedeschi o si dubitava che lo fossero.

L'attività di polizia allargava la sua sfera fino a procurare uomini che lavorassero per i tedeschi in Italia o in Germania. E poichè l'arruolamento volontario dei lavoratori era quasi insignificante,la polizia effettuava,per le vie di Roma e nei locali pubblici,

./.

14

rastrellamenti di persone idonee al lavoro.

Una categoria di persone, che fin dai primi giorni di occupazion era presa particolarmente di mira da parte della polizia tedesca, era data dagli ebrei, contro i quali vigeva in Germania un inumano sistema legislativo.

In questo quadro generale vanno posti i fatti oggetto del presente giudizio, che qui di seguito si espongono.

Il mattino del giorno 26 settembre 1943 l'autorità di P.S. italiana invitava il Presidente della Comunità Israelitica di Roma, Dott. Ugo Foà, ed il Presidente delle Comunità Israelitiche italian Dott. Dante Almansi, a recarsi nel pomeriggio, per comunicazioni, nell'ufficio del Comandante la polizia tedesca di Roma Herbert Kappler.

Le dette persone si recavano all'appuntamento fissato ed erano ricevute dal Kappler. Questi, in un primo momento si intratteneva in una cortese conversazione a carattere generale, quindi, cambiando comportamento, con parola dura ed incisiva, teneva un discorso del seguente tenore: "Noi tedeschi consideriamo voi ebrei come nemici e come tali vi trattiamo. Non abbiamo bisogno delle vostre vite nè di quelle dei vostri figli, abbiamo bisogno invece del vostro oro. Entro trentasei ore voi dovete versare cinquanta chilogrammi di oro, altrimenti duecento ebrei saranno presi e deportati in Germania".

I due presidenti, dopo aver cercato invano di ridurre la richiesta di oro, si congedavano. Quindi si mettevano subito al lavoro inerente a tale richiesta, convenendo gli esponenti più influenti della Comunità onde prendere una risoluzione in merito.

In questa riunione, scartata l'idea di rivolgersi alla polizia italiana in quanto da qualche abboccamento avuto s'era appreso che

./.

quell'autorità nulla poteva fare per indurre i tedeschi ad un diverso comportamento,si stabiliva di aderire alla richiesta onde evitare mali peggiori.

Portata a conoscenza della maggior parte degli ebrei residenti a Roma la richiesta tedesca,in breve volgere di tempo perveniva da parte di costoro un'offerta di oggetti di oro,i quali spesso,specialmente quando trattavasi di persone non abbienti,costituivano cari ricordi di famiglia. Anche molti cattolici offrivano oggetti d'oro con grande slancio di solidarietà. Alcuni,non potendo versare dell'oro,contribuivano con danaro. La Santa Sede,venuta a conoscenza del fatto,faceva sapere spontaneamente in via ufficiosa che,qualora non fosse stato possibile raccogliere entro il termine stabilito l'oro richiesto,avrebbe messo a disposizione la differenza,che le sarebbe stata rimborsata quando la Comunità fosse stata in grado di farlo.

Poco prima della scadenza delle trentasei ore venivano raccolti cinquanta chilogrammi di oro e 2.021.540 lire.

Per ragioni di sicurezza durante il trasporto dell'oro al comando della polizia tedesca,il Presidente della Comunità Istraelitica chiedeva alla polizia italiana una scorta,la quale veniva concessa nelle persone del brigadiere dei metropolitani Oreste Vincenti e della guardia Vincenzo Piccolo. Inoltre,al fine di precostituirsi una prova del versamento effettuato,il detto Presidente pregava il Commissario di P.S. Dott. Cappa perchè presenziasse al versamento. Il Dott. Cappa aderiva alla preghiera ed,opportunamente travestito, si univa agli uomini di fatica che dovevano portare le cassette dell'oro.

A compiere il versamento si recavano i due citati presidenti della Comunità e dell'Unione,accompagnati,per il materiale maneggio

./.

16

delle cassette contenenti l'oro e per il concorso nelle operazioni di peso e di saggio del titolo del metallo, dai correligionari Marco Limentani, Giuseppe Gay e Settimio Gori, dall'orefice Angelo Anticoli e, come detto, dal Dott. Cappa in qualità di uomo di fatica.

Ai cinquanta chilogrammi di oro ne venivano aggiunti trecento grammi per il caso che fossero sorte contestazioni.

I due presidenti venivano ricevuti dal sostituto del Kappler, Cap. Schutz, il quale, con maniere arroganti, dava disposizioni per la pesatura dell'oro, la quale era effettuata con una bilancia della portata di cinque chilogrammi.

Ultimato il peso dell'oro portato, ad esclusione di circa duecento grammi che erano rimasti come residuo, il Cap. Schutz affermava che le pesate, ciascuna di cinque chilogrammi, erano state nove e che, pertanto il peso complessivo raggiunto era di quarantacinque chilogrammi, anzichè di cinquanta come avrebbe dovuto essere. Gli israeliti sostenevano con sicurezza che le pesate erano state dieci, ma, per evitare equivoci, chiedevano si rinnovassero le pesate. Il Cap. Schutz rispondeva arrogantemente e si rifiutava di ripetere le pesate. I due presidenti pregavano vivamente l'ufficiale tedesco perchè venissero ripetute le pesate e, dopo molte insistenze, riuscivano a fare ripesare l'oro, che risultava cinquanta chilogrammi come essi sostenevano. Essi poi chiedevano il rilascio di una ricevuta attestante l'effettuato versamento, ma il Cap. Schutz non acconsentiva a tale richiesta.

I cinquanta chilogrammi di oro venivano messi in una cassa ed alcuni giorni dopo, a mezzo di un ufficiale delle SS. che rientrava a Berlino, venivano inviati dal Kappler al Dott. Kaltenbrunner con una lettera nella quale era spiegato il motivo della rimessa. Detta cassa di oro, a dire del Kappler (vol. VII, f. 62 retro) nell'inverno 1945 si trovava ancora nell'ufficio di Kaltenbrunner.

./.

17

Il giorno successivo,il 28 settembre,militari delle SS.,dei quali alcuni erano esperti di lingua ebraica,perquisivano i locali del Tempio Maggiore degli ebrei ed asportavano numerosi documenti e la somma di 2.021.540 lire,che era custodita nella cassaforte. A capo di quei militari era un capitano,il cui cognome sembra fosse Mayer.

Nei giorni successivi ufficiali delle SS.,dei quali uno in divisa di capitano si qualificava per professore di lingua ebraica,visitavano la biblioteca della Comunità ebraica e quella del Collegio Rabbinico allo scopo dichiarato di asportarne i volumi.

I Presidenti della Comunità israelitica e dell'Unione delle Comunità,appena ricevuta la visita di quegli ufficiali,si rivolgevano al Ministero della P.I.,chiedendo il suo intervento onde evitare l'asporto dei volumi delle due biblioteche,che avevano un valore patrimoniale di grande rilievo. In una delle lettere indirizzate al detto Ministero essi,fra l'altro,scrivevano: "Trattasi di pregevolissimo materiale archivistico (manoscritti,incunaboli,soncinati,stampe orientali del 500,interessanti esemplari di libri ebraici ecc.) che furono anche oggetto,alcuni anni or sono,di scelta e catagolazione fatta da un esperto in materia e che costituiscono un complesso di notevole importanza culturale,del quale,ove le disposizioni delle autorità tedesche,che evidentemente intendono asportare tutto il prezioso materiale archivistico in Germania,fossero attuate,l'Italia verrebbe ad essere privata" (vol.I,pag.87).

Il Ministero della P.I. non riusciva ad attuare un efficace intervento presso le autorità tedesche e l'opera di quegli ufficiali delle SS. si concludeva con l'asportazione di quasi tutti i volumi di quelle biblioteche,i quali venivano caricati su due carri ferroviari e spediti a Monaco.

./.

18

Sebbene il Kappler avesse promesso che col pagamento dell'oro gli ebrei di Roma non sarebbero stati molestati, tuttavia, il 16 ottobre 1943 veniva effettuato in questa città un organizzatissimo rastrellamento di ebrei, tristamente famoso nella mente della cittadinanza romana.

" Nè il sesso -scrive il Dott. Foà nella sua relazione confermata in istruttoria (pag.90, vol.I)- nè l'età, nè la malferma salute, nè benemerenze di sorta furono di scudo a questo barbaro agire: vecchi, bambini, malati gravi, moribondi, donne inciente e puerpere appena sgravate, tutti furono ugualmente prelevati. E mentre nel quartiere dell'ex Ghetto questa scena di orrore si svolgeva tra le grida disperate delle vittime, gli urli concitati degli aguzzini, le esclamazioni di raccapriccio dei concittadini cristiani, i quali al di là dei cordoni tedeschi assistevano impotenti alla violenza inaudita che nella sacra città di Roma, nella millenaria capitale dello Stato italiano, dei militi stranieri consumavano sulla persona di altri cittadini italiani, per le strade dell'Urbe altre schiere di soldati hitleriani si snodavano nella caccia agli istraeliti ricercandone le abitazioni sulla scorta di predisposti elenchi".

Questo rastrellamento era effettuato da uno speciale reparto delle SS., venuto appositamente a Roma al comando del Cap.Donneker, il quale, tramite il Kappler, aveva ottenuto dalla Questura di Roma circa 20 agenti di P.S. in qualità di collaboratori.

In questa tragica caccia all'uomo erano rastrellati poco più di 1000 ebrei i quali, alcuni giorni dopo, erano deportati in campi di concentramento. Di costoro e dei 1000 ebrei circa catturati nei mesi successivi ed inviati pure in campi di concentramento, al termine della guerra, solo meno di dieci facevano ritorno alle loro case.

I fatti esposti relativi alla richiesta ed alla consegna dell'or

./.

19

risultano pienamente provati dalle dichiarazioni rese in periodo istruttorio e confermate al dibattimento dai testi Foà, Vincenti, Gori, Cappa.

L'imputato Kappler ammette, nelle sue linee essenziali, le modalità inerenti alla richiesta dell'oro, effettuata, come egli afferma, di sua iniziativa e senza alcuna autorizzazione delle autorità superiori. Egli, dopo avere chiarito il proprio antisemitismo ed avere spiegato (pag.51 segg. del vol.VII ed ud. dell'11.6.948) che secondo il suo pensiero il problema ebraico in Italia aveva proporzioni di gra lunga inferiori che in Germania, afferma che egli non riteneva utile contrariamente a ciò che pensava per la Germania ed i paesi dell'es una politica di annientamento degli ebrei italiani, in quanto costo erano in numero assai limitato ed erano "immigrati da altri paesi mediterranei e perciò nel loro carattere molto diversi dai cosiddetti ebrei dell'est, i quali, prima di venire in Germania, avevano assimilato qualità e vizi di altri popoli" (f.53 retro, vol.VII). Precisa. quindi, di avere imposto agli ebrei romani un tributo di oro per togliere l'unica arma che, secondo lui, essi tenevano in mano e nella considerazione che, dopo quel pagamento, le autorità superiori non avrebbero fatto eseguire in Roma le misure di rastrellamento che gli gli erano state preannunziate e che egli riteneva poco opportune.

"Parlai - egli afferma (pag.58, vol.VII, ud. dell'11.6.948) riferendosi al colloquio avuto con il Foà e con l'Almansi - dell'unità dell'ebraismo mondiale, che costituiva un unico blocco ostile alla Germania: dissi che conseguentemente anche gli ebrei in Italia ed a Roma rappresentavano una parte di quel blocco: che le loro armi non sono armi da fuoco, ma il danaro e l'oro, e che come tutti i nemici debbono essere disarmati delle loro armi, così ad essi dovevano essere tolte le armi dell'oro e del danaro".

./.

Il Kappler poi nega di avere minacciato la deportazione di duecento ebrei in caso di mancato versamento dell'oro,affermando invece di avere accennato assai vagamente,onde superare le obbiezioni che venivano poste dai due presidenti,alla eventualità di un rastrellamento. In sostanza,egli non voleva minacciare,ma intendeva dare un avvertimento,con molta circospezione stante la sua posizione di particolare responsabilità,circa il pericolo del rastrellamento."Il senso del mio discorso -egli afferma (pag.53 vol.VII-Ud.dell'11.6.1948) - quale è stato riferito dal Presidente della Comunità israelitica,e del quale ricevo lettura dalla S.V.,corrisponde genericamente a quello che effettivamente dissi: solamente i due presidenti non hanno capito il filo conduttore del mio discorso,come ho spiegato sopra,ma alcune frasi da loro citate,in parte collocate fuori posto,sono effettivamente quelle che pronunziai".

Questa giustificazione dell'imputato in merito alla minaccia cade di fronte alle precise dichiarazioni del Dott. Fòà ed al comportamento tenuto dai tedeschi in questa circostanza. Difatti,ad un chiarimento chiesto da quel teste circa il preciso contenuto della minaccia fatta,il Kappler rispondeva con parole che non ammettevano dubbi sulla minaccia stessa e che racchiudevano tutto il suo odio contro gli ebrei. "Chiedemmo anche -afferma il teste (Dibatt.Ud.dell'11.6.948)- se per la rappresaglia avrebbero potuto essere inclusi gli ebrei divenuti cattolici e rispose che dove c'era sangue ebraico per lui erano tutti nemici.... Kappler aggiunse che se pagavano non avrebbe fatto nulla nè contro di noi nè contro i nostri figli".

Parimenti infondata ed illogica è la tesi dell'imputato relativa al motivo che lo spinse ad imporre il tributo dell'oro. Certamente

./.

21

egli non si occupava della sorte degli ebrei romani,se,nell'inviare la cassa dell'oro al Kaltenbrunner,gli diceva,nella lettera di accompagnamento (vol.VII,f.62 retro), "che gli ebrei romani avevano contatti con gruppi finanziari ebraici all'estero e che si sarebbero potuti sfruttare questi contatti per il servizio informazioni".

Scrivendo queste parole il Kappler,il quale nell'esercizio delle sue funzioni ha dimostrato una spiccata prontezza d'intuito,indubbiamente capiva di addossare agli ebrei romani una responsabilità che non sarebbe sfuggita alle autorità superiori e che avrebbe avuto ripercussioni gravi per essi. Anche se l'idea del Kappler fosse stata condivisa dalle autorità centrali di Berlino,stante la rigida ed inflessibile politica antisemitica,non si sarebbe potuto ottenere,sempre che si fossero trovati ebrei disposti a collaborare con il servizio spionaggio tedesco,che un rinvio nell'adozione di quelle misure di deportazione in massa che in tutti i paesi militarmente occupati dalla Germania erano state già adottate. Di ciò senza dubbio era convinto il Kappler,ottimo conoscitore della politica razzista tedesca, il quale,se faceva l'accennata proposta alle autorità superiori era per mettere in rilievo le sue doti di abilissimo funzionario di polizia,capace di mungere le vittime designate con metodo ed in maniera da ottenere da queste ogni loro risorsa materiale ed intellettiva. Se egli avesse agito,come afferma,per salvare la vita degli ebrei romani avrebbe avuto modo di venire incontro successivamente,quando infierivano i rastrellamenti e gli arresti,a disgraziate famiglie di ebrei,che,tramite ecclesiastici e diplomatici,si erano rivolte a lui per ottenere la salvezza dei loro cari. Invece,egli non svolse alcuna azione di favore (e ne avrebbe avuto il dovere stante la promessa fatta quando chiedeva l'oro),anzi si espresse con parole che di-

./.

22

mostravano come,per lui,non avessero alcuna importanza persone nelle cui vene scorreva sangue ebraico.

Va poi messo in rilievo che il Kappler,anche se fu estraneo,come egli afferma,al saccheggio del Tempio Maggiore ed alla spoliazione delle biblioteche ebraiche,nè prese parte attiva al rastrellamento in massa del 16 ottobre 1943 (fatti questi che non sono oggetto di imputazione) provvide successivamente a fare operare arresti di ebrei il cui numero,nel periodo novembre 1943 - maggio 1944,raggiunse la cifra di 1200 circa; ebrei che nella maggior parte furono inviati in campi di concentramento o furono fucilati,come si vedrà in seguito, alle Fosse Ardeatine. Il che è un'ulteriore prova che non sentimenti di salvare vita di ebrei spinse il Kappler nella richiesta dell'oro, ma ambizione di mettere in rilievo doti di abilità e di dedizione alla politica razzista del nazismo.

Subito dopo l'8 settembre 1943,nell'Italia occupata,sorgevano,in seno a gruppi e partiti politici o per iniziativa di civili e di militari,delle organizzazioni clandestine a carattere militare,che in proseguo di tempo dovevano svolgere un'azione di particolare importanza,specialmente nella liberazione dell'Italia settentrionale. Le più importanti di esse avevano un comune e superiore organo di coordinamento,la Giunta Militare,che era formata dai capi di sei di quelle organizzazioni (quelle che erano emanazione dei sei partiti che avevano una più estesa organizzazione ed un più accentuato grado di penetrazione nella popolazione) e costituiva un organo del Comitato di Liberazione Nazionale; altre davano vita a diversi organi di coordinamento,sempre allo scopo di attuare in maniera unitaria e secondo alcune direttive generali una fattiva azione contro i nazifascisti.

./.

23

9

L'azione di queste organizzazioni,che si manifestava con atti di sabotaggio ed attacchi di colonne militari tedesche,era continua fuori dei centri abitati onde rendere difficile ai tedeschi l'opera di assestamento.

Anche nella città di Roma si effettuavano,talvolta,azioni di sabotaggio ed attentati contro autocolonne o comandi militari,allo scopo, chiaramente manifesto a mezzo di volantini,di richiamare il nemico all'osservanza della posizione di città aperta della capitale d'Italia. Difatti,malgrado questa posizione internazionalmente riconosciuta,i principali comandi militari tedeschi si trovavano nell'interno della città aperta ed in questa erano frequenti i passaggi di truppe e di materiale bellico.

Solo dopo vari atti di sabotaggio ed attentati (uno di questi contro l'albergo Flora dove si trovavano dei comandi militari) gli uffici militari venivano trasferiti fuori della città aperta. Continuava però il passaggio di truppe e di materiale destinato alle truppe operanti.

Il 23 marzo 1944 alle ore 15 circa,nell'interno della città aperta in Via Rasella all'altezza del palazzo Tittoni,mentre passava una compagnia di polizia tedesca del Battaglione "Bozen",che da quindici giorni era solita percorrere quella strada,scoppiava una bomba che uccideva ventisei militari di quella compagnia ed altri feriva più o meno gravemente.

Subito dopo lo scoppio della bomba alcuni giovani,che sostavano all'angolo di Via Boccaccio,lanciavano delle bombe a mano contro il resto della compagnia e,quindi,si ritiravano verso Via dei Giardini, allontanandosi immediatamente dalla zona.

Elementi della compagnia tedesca sparavano in direzione delle finestre sovrastanti e dei tetti,un pò all'impazzata,poichè in un prim:

./.

24

momento credevano che l'attentato fosse stato effettuato con lancio di bombe a mano da una delle case.

Sul luogo rimanevano uccisi,oltre ai militari tedeschi,due civili, dei quali per uno (un bambino) si è accertato,dato il particolare laceramento del corpo,che la morte avvenne a seguito dello scoppio della bomba,per l'altro,in mancanza di un accertamento medico legale del tempo e di precise dichiarazioni testimoniali sulla natura delle lesioni,è rimasto incerto se la morte abbia avuto luogo a seguito della bomba o della sparatoria successiva.

Immediatamente giungevano sul posto il Gen.Maeltzer,comandante della città di Roma,il Col.Dolmann ed alcuni funzionari di polizia italiani. Successivamente arrivava il Console tedesco a Roma signor Moellhausen con alcuni gerarchi del partito fascista repubblicano,i quali avevano sentita la detonazione dal vicino Ministero delle Corporazioni,dove avevano partecipato ad una cerimonia celebrativa della fondazione dei fasci di combattimento.

Il Gen.Maeltzer alla vista dei militari tedeschi morti e feriti era preso da una forte eccitazione. "Sul posto il comandante della Piazza - dichiarava il teste Moellhausen (vol.VIII f.4) - andava e veniva,gridava,gesticlava ed anche piangeva,non si poteva trattenere. Secondo lui si sarebbero dovuti fucilare sul posto individui arrestati nelle vicinanze e far saltare,con i suoi abitanti,il blocco di immobili davanti al quale aveva avuto luogo l'attentato".

Intanto ufficiali e sottufficiali del comando di polizia tedesca di Roma,subito accorsi sul luogo,eseguivano un'accurata perquisizione nelle case di Via Rasella e facevano scendere sulla strada tutti gli abitanti,che erano condotti in Via Quattro Fontane ed erano allineati lungo la cancellata di Palazzo Barberini.

./.

2

Alle ore 15,30 circa il Ten.Col.Kappler giungeva al comando di polizia tedesca in Via Tasso. Informato di quanto era accaduto si avviava subito verso Via Rasella. Lungo la strada,in Via Quattro Fontane,egli era fermato dal Console Moellhausen,che ritornava da Via Rasella dove aveva avuto un forte diverbio con il Generale Maeltzer nel tentativo di fare procastinare le intenzioni di vendetta che questi manifestava sotto l'impulso di una forte eccitazione,ed era pregato da quel diplomatico di agire sull'animo del comandante della Città quanto mai furibondo e capace di commettere una pazzia (dichiarazioni Moellhausen e Kappler).

Il Kappler,giunto in Via Rasella,s'incontrava con il Gen.Maeltzer ancora molto eccitato,al quale,dopo un fugace scambio di impressioni, rivolgeva preghiera di essere incaricato di quanto riguardava l'attentato. Avuta risposta affermativa,egli prendeva subito contatto con i suoi dipendenti diretti,fra i quali il Cap.Schutz ed il Cap.Dominlaff che già si trovavano sul posto.

Nelle prime indagini venivano raccolte quattro bombe a mano del peso di circa quattro chilogrammi,colorate in rosso e grigio e munite di miccia. Dette bombe,che risultavano essere di fabbricazione italiana,venivano avvolte dal Kappler in un fazzoletto e fatte portare su una macchina della polizia tedesca,che,a dire del Kappler,poco dopo sarebbe stata sottratta da ignoti.

Intanto il Kappler,seguendo le istruzioni del Gen.Maeltzer,disponeva che i civili fermati nelle case di Via Rasella fossero condotti in una vicina caserma della polizia italiana e di essi fosse fatto un elenco onde accertare quanti risultavano già segnalati negli uffici di polizia.

Alle ore 17 circa,accompagnato dal Cap.Schutz che aveva già inter-

./.

26

rogato i superstiti della compagnia, egli si recava al comando della città di Roma. Ivi, alla presenza del Gen. Maeltzer e di altri ufficiali del detto comando, esprimeva l'opinione che l'attentato fosse stato effettuato da italiani appartenenti a partiti antifascisti. Circa le modalità di esecuzione dell'attentato egli affermava che "esso fosse stato compiuto mediante lancio di un ordigno principale da una certa altezza e di bombe probabilmente lanciate da diverse persone dai tetti di diverse case" (f.5, vol.VII).

Altro argomento di conversazione era dato dalle misure di rappresaglia da adottare in relazione all'attentato.

Mentre si svolgeva la discussione il Gen. Maeltzer parlava spesso al telefono. In una di queste telefonate egli usava con frequenza le parole misure di rappresaglia. Ad un certo momento il generale tedesco faceva cenno al Kappler di avvicinarsi e, quindi, passatogli il ricevitore ed informatolo che all'apparecchio c'era il Gen. Mackensen, lo invitava a parlare con quel generale.

Il Gen. Mackensen, dopo aver chiesto alcuni particolari in merito all'attentato, entrava subito in argomento circa le misure di rappresaglia intorno alle quali, a giudicare dal suo modo di parlare, egli aveva già discusso con il Gen. Maeltzer (Dich. Kappler, f.6 retro, vol. VII). Alla domanda di quel generale, intesa a conoscere su quali persone potevano essere eseguite le misure di rappresaglia, il Kappler rispondeva che, secondo accordi con il Gen. Harster, la scelta avrebbe dovuto cadere su persone condannate a morte o all'ergastolo e su persone arrestate per reati per i quali era prevista la pena di morte e la cui responsabilità fosse stata accertata in base alle indagini di polizia. Il Gen. Mackensen, quindi, rispondeva di essere disposto a

./.

dare l'ordine, ove fosse stata data a lui la facoltà, di fucilare dieci persone, scelte fra le categorie indicate, per ogni militare tedesco morto. Aggiungeva che si sarebbe accontentato che venisse fucilato solo il numero di persone disponibili fra le categorie suddetta. Una conseguenza logica di questo accordo, secondo l'imputato (f.7-vol.VII), era che non si sarebbe fatta parola nè con il Gen.Maeltzer nè con le autorità superiori e che si sarebbe cercato di far conoscere l'accaduto ai rispettivi superiori al più tardi possibile.

Dopo questa conversazione il Kappler si congedava dal Gen.Maeltzer, senza comunicargli i precisi termini della conversazione ma con l'intesa di preparare un elenco di persone sulle quali doveva effettuarsi la rappresaglia, e si portava alla Questura di Roma onde controllare gli schedari in merito alle persone fermate in Via Rasella. Comunicato lo scopo della visita al Questore Caruso, lasciava alcuni suoi dipendenti negli uffici della Questura per il controllo degli schedari e si allontanava.

Giunto in ufficio il Kappler dava disposizioni perchè fossero accelerate le indagini circa l'attentato con l'aiuto di tutti i collaboratori italiani.

Poco dopo veniva chiamato al telefono dal Magg. Boehm, addetto al comando della Città di Roma. Quest'ufficiale lo informava che poco prima al suo comando era giunto un ordine in base al quale entro le ventiquattro ore doveva essere fucilato un numero di italiani decuplo di quello dei soldati tedeschi morti. A richiesta del Kappler, il Magg. Boehm precisava che l'ordine proveniva dal comando del Maresciallo Kesselring.

Poichè il contenuto di quest'ordine si mostrava in contrasto con quanto convenuto nel suo colloquio con il Gen.MacKensen, il Ten. Col.

28

Kappler chiedeva la comunicazione con il comando del Maresciallo Hes selring. Dopo circa dieci minuti egli parlava con l'ufficio I a T, ch si occupava delle questioni territoriali. L'ufficiale addetto a ques ufficio, alla domanda intesa a conoscere se l'ordine ricevuto in precedenza proveniva dal comando superiore sud-ovest, rispondeva: "No, viene da molto più in alto".

Alle ore 21 il Kappler aveva una conversazione telefonica con il Generale Harster, capo del BdS con sede in Verona, al quale riferiva in merito all'attentato ed al suo sviluppo. Gli comunicava pure che, in base ai dati poco prima fornitigli dalle sezioni dipendenti, egli disponeva di circa duecentonovanta persone, delle quali però un numero notevole non rientrava nella categoria dei todesmurdige. Circa cinquantasette, difatti, erano ebrei detenuti solo in base all'ordine generale di rastrellamento ed in attesa di essere avviati ad un campo di concentramento. Aggiungeva che delle persone arrestate in Via Rasella, secondo informazioni dategli poco prima dai suoi dipendenti, solo pochissime risultavano pregiudicate ovvero erano state trovate in possesso di cose (una bandiera rossa, manifestini di propaganda ecc.) che davano possibilità di una denunzia all'autorità giudiziaria militare tedesca. A conclusione della conversazione rimaneva di accordo col suo superiore d'includere degli ebrei fino a raggiungere il numero necessario per la rappresaglia.

Dopo tale telefonata egli dava disposizioni perchè, il mattino successivo, i fermati di Via Rasella fossero liberati ad eccezione di quei pochi che, per motivi vari, risultavano pregiudicati.

Nella stessa serata egli chiedeva al Presidente del Feldgericht Rome, di autorizzarlo ad includere nell'elenco le persone condannate dal Tribunale Militare alla pena di morte, le persone condannate a pene detentive anzichè alla pena di morte per concessione di circo-

./.

29

stanze attenuanti inerenti alla persona ed,infine,le persone denun-
te ma non ancora processate. Quel Presidente autorizzava l'inclusi-
delle persone della prima e della terza categoria,ma,in ordine alle
persone della seconda categoria,non intendendo assumersi la respons
bilità,rappresentava l'opportunità di chiedere l'autorizzazione del
Chefrichter dell'O.B.S.W.- Questa autorizzazione richiesta giungeva
poche ore dopo.

Nella notte l'imputato,con l'aiuto dei suoi collaboratori,esamin
va i fascicoli delle persone considerate todesmurdige sulla base de
precedenti accordi.

Intanto si aveva notizia che altri soldati tedeschi,fra quelli gr
vemente feriti,erano deceduti. Alle ore otto del mattino successiv
il numero complessivo dei morti ammontava a 32.

Il mattino successivo,alle nove,il Kappler aveva un colloquio con
il Commissario di P.S. Aliarello,che pregava di chiedere,con la mass
ma urgenza,al vice capo della polizia Carruti se la polizia italiana
era in grado di fornire cinquanta persone. Il Carruti poco dopo gli
comunicava che avrebbe mandato da lui il Questore Caruso perchè pre-
desse accordi in merito alla richiesta di cinquanta uomini.

Alle 9,45 il Caruso,accompagnato dal Ten.Koch,che in quel tempo
svolgeva funzioni di polizia non ben definite,si presentava dal Kap-
pler. Questi spiegava ai due come,per completare una lista di person
da fucilare in conseguenza dell'attentato di Via Rasella,aveva biso-
gno di cinquanta persone arrestate a disposizione della polizia ita-
liana e spiegava i criteri in base ai quali egli aveva già compilato
una lista di 270 persone.

A conclusione di questo colloquio si stabiliva che il Questore Ca-
ruso avrebbe fatto pervenire al Kappler per le ore 13 un elenco di
cinquanta persone.

./.

Nell'elenco compilato dal Kappler con l'aiuto dei suoi collaboratori numerosi erano i detenuti per reati comuni e gli ebrei arrestati per motivi razziali; fra gli altri poi una persona assolta dal Tribunale Militare tedesco e due ragazzi di 15 anni,dei quali uno arrestato perchè ebreo.

Alle 12 circa l'imputato si recava nell'ufficio del Gen.Maeltzer il quale,qualche ora prima,gli aveva fatto sapere che l'attendeva per tale ora. Mentre quel generale lo informava che l'ordine della rappresaglia proveniva da Hitler,giungeva il maggiore Dobrik del Battaglione "Bozen",che era stato convocato qualche ora prima.

Il Ten.Col. Kappler informava il generale di avere compilato una lista di 270 persone che gli consegnava. A questa lista,diceva,dovevano aggiungersi i nominativi di cinquanta persone che,per le ore 15, gli sarebbero stati dati dal Questore Caruso,scelti fra i detenuti che questi aveva a sua disposizione. Complessivamente,quindi,si raggiungeva il numero di 320 persone,pari al decuplo dei militari tedeschi che fino a quel momento erano deceduti.

Il Generale Maeltzer,informato dall'imputato dei criteri adottati nella compilazione della lista,si rivolgeva al Dobrik dicendogli che spettava a lui eseguire la rappresaglia con gli uomini che aveva a sua disposizione. Quest'ufficiale esponeva una serie di difficoltà (il fatto che i suoi uomini erano anziani,poco addestrati all'uso delle armi,superstizioni ecc.) con l'evidente scopo di sottrarsi al compito affidatogli. Due giorni dopo,difatti,il Ten.Col. Kappler riferiva questo episodio al Generale Wolf per fare un addebito al Maggiore Dobrik. "Dissi - egli afferma parlando di questo colloquio (vol.VII, f.37 retro) - che Dobrik,al quale sarebbe toccato di eseguire la fucilazione,si era tirato indietro,e con ciò io presentavo ufficialmente la mia lagnanza contro Dobrik a Wolf.

./.

31

Stante le difficoltà poste dal Dobrik, il Gen.Maeltzer telefonava al Comando della 14^ armata e parlava con l'allora Col.Hanser,al quale,dopo aver prospettato quanto detto da quell'ufficiale,chiedeva venisse comandato un reparto di quell'armata per l'esecuzione. L'Hanser rispondeva testualmente: "la polizia è stata colpita,la polizia deve fare espiare". Il Gen.Maeltzer ripeteva ai due ufficiali presenti questa frase e quindi dava ordine a Kappler di provvedere lui all'esecuzione.

Congedatosi dal Gen.Maeltzer,il Kappler si portava nel suo ufficio in Via Tasso. Qui chiamava a rapporto gli ufficiali dipendenti e li informava che fra qualche ora avrebbe dovuto eseguirsi la fucilazione di 320 persone in conseguenza dell'attentato di Via Rasella.

Al termine della riunione il Kappler impartiva l'ordine che tutti gli uomini del suo comando,di nazionalità tedesca,dovessero partecipare all'esecuzione. Contemporaneamente ordinava al Cap.Schutz di dirigere l'esecuzione e gli dava disposizioni particolari in merito alle modalità dell'esecuzione medesima. "Dissi poi a Schutz - egli afferma (vol.VII,f.29) - che per la ristrettezza del tempo,si sarebbe dovuto sparare un sol colpo al cervelletto di ogni vittima e a distanza ravvicinata per rendere sicuro questo colpo,ma senza toccare la nuca con la bocca dell'arma". Inoltre incaricava il Cap.Koehler di trovare immediatamente,in qualche vicina località adatta per la esecuzione,una cava " in modo che la stessa potesse essere trasformata in camera sepolcrale,chiudendone gli ingressi".(vol.VII,f.29)-

Date queste disposizioni,il Kappler si recava a Mensa. Ivi qualche tempo dopo il Cap.Schutz lo informava di avere appreso poco prima della morte di un trentatreesimo soldato tedesco fra quelli rimasti feriti in seguito all'attentato. Il Kappler,saputo da quell'ufficiale

./.

che nella mattinata erano stati arrestati oltre dieci ebrei, dava ordine a quest'ultimo di includere dieci di questi fra quelli che dovevano essere fucilati. Intanto giungeva a mensa il Cap.Kochler, il quale riferiva al Kappler che la cava per l'esecizione era stata trovata e "che l'ufficiale del genio, che aveva visto il luogo, riteneva tecnicamente semplice chiudere l'imboccatura della cava stessa" (vol.VII, f.29 retro). L'imputato si dirigeva subito, assieme al Cap. Kochler, verso il luogo scelto per l'esecuzione.

Nel momento in cui il Kappler usciva assieme al Kochler, cioè pochi minuti dopo il colloquio avvenuto fra il prima ed il Cap.Schutz, all'ingresso si trovava un autocarro sul quale quest'ultimo facevano lire le vittime. Queste erano legate, con funicelle, con le mani dietro la schiena. Ad esse nulla era stato detto circa la loro sorte. " Chiesi infine a Schutz -afferma l'imputato nel suo interrogatorio (vol.VII, f.31) confermato a dibattimento - se aveva avvertito le vittime della loro sorte: Schutz mi rispose che aveva effettivamente pensato in un primo tempo di avvertirli, ma che poi non lo aveva fatto per evitare che qualche prigioniero del primo autocarro, durante la strada, potesse gridare che era condotto alla fucilazione col probabile risultato che al passaggio degli autocarri successivi si verificassero dei tentativi di liberazione".

Il Kappler si recava alla cava scelta dal Cap.Kochler, che trovavasi nella località delle cave Ardeatine ad un chilometro dalla Porta S.Sebastiano. Ivi giunto, ispezionava la cava e, quindi, si riportava all'aperto. Uscito trovava sul piazzale il primo autocarro di vittime giunto mentre egli trovavasi nell'interno della cava. Mentre egli si aggirava nei pressi delle cave Ardeatine, il Cap.Schutz, il quale, come detto, aveva avuto l'incarico di dirigere l'esecuzione,

./.

33

riuniva gli ufficiali ed i sottufficiali e,spiegate le modalità con le quali doveva essere effettuata la fucilazione delle vittime,diceva che quanti non si sentivano di sparare non avevano altra via di uscita che mettersi al fianco dei ~~polizeileute~~ soldati e che anche essi avrebbero avuto un colpo.

Quindi s'iniziava l'esecuzione: cinque militari tedeschi prendevano in consegna cinque vittime,le facevano entrare nella cava,che era debolmente illuminata da torce tenute da altri militari posti ad una certa distanza l'uno dall'altro,e le accompagnavano fino in fondo,facendole svoltare in altra cava che si apriva orizzontalmente; qui costringevano le vittime ad inginocchiarsi e,quindi,ciascuno di essi sparava contro la vittima che aveva in consegna.

Il Kappler partecipava,una prima volta,alla seconda esecuzione, che egli racconta brevemente. "Vicino l'autocarro - egli dice (vol. VII,f.31 retro) - presi in consegna una vittima,il cui nome veniva da Priebke cancellato su di un elenco da lui tenuto. Altrettanto fecero gli altri quattro ufficiali. Conducemmo le vittime sullo stesso posto,e con le stesse modalità vennero fucilate,un pò più indietro delle prime cinque".

Narrazione analoga dall'esecuzione è fatta dall'imputato Clemens.

" Quando sparai io -egli afferma (vol.VII,f.103) - le cinque vittime furono portate nella cava da soldati,noi ci disponemmo dietro e,all'ordine,sparammo un colpo solo. Le vittime erano in ginocchio e,dopo che caddero,alcuni soldati trasportarono i cadaveri verso il fondo delle caverne dove si trovavano già i cadaveri delle prime.Io poi uscii dalla cava e non rientrai più,ma ritengo che le altre esecuzioni siano avvenute allo stesso modo".

Gli altri imputati confermavano sostanzialmente le modalità descritte.

Il tetro spettacolo dei cadaveri che,dopo le prime esecuzioni,si presentava alla vista delle vittime,quando queste entravano nella cava e s'inginocchiavano per essere fucilate,è espresso sinteticamente dal teste Amori,il quale fu presente all'esecuzione,ma non sparò perchè non ebbe la forza. " Avrei dovuto sparare -egli dice- (ud.del 16.6.1948) ma quando venne alzata la fiaccola e vidi i morti svenni... Rimasi inorridito a quello spettacolo. Un mio compagno mi diede un colpo e sparò per me".

Le vittime dei primi autocarri provenivano dal carcere di Via Tasso,le altre dal Carcere di Regina Coeli. Ivi si trovava il ten.Gunath accompagnato dall'interprete s.ten.Koffler,del comando di polizia tedesca di Roma,il quale provvedeva a fare avviare alle cave Ardeatine i detenuti del terzo braccio a disposizione dell'autorità militare tedesca.

Ultimato il prelevamento di questi detenuti,il Gunath si rivolgeva al Direttore del carcere per avere i cinquanta che erano a disposizione della polizia italiana e che,secondo precedenti accordi,dovevano essere consegnati dal Questore Caruso. Poichè ancora non era giunta la lista se ne faceva richiesta telefonica al Caruso,da cui si aveva promessa di un sollecito invio a mezzo di un funzionario. Il tempo trascorreva senza che giungesse tale lista. Il Gunath telefonava ancora alla Questura e parlava con il Commissario Alianello,al quale violentemente diceva " che se non si mandava subito l'elenco avrebbe preso il personale carcerario" (dich.Alianello,Ud.del 26.6.948). Dopo un pò di tempo il Gunath,stanco di aspettare,incominciava a prelevare dei detenuti in maniera indiscriminata. Poco dopo,sull'imbrunire,arrivava

./.

il Commissario Allanello con una lista di cinquanta nomi datagli da Questore Caruso,che consegnava al Direttore del Carcere. Questi cancellava undici nomi,precisamente quelli indicati con i numeri progressivi da 40 a 49 e con i numeri 21 e 27 e li sostituiva con altri undici nomi relativi a persone che già erano state portate dal Ten. Schuath e che non erano compresa nella lista. La cancellatura degli ultimi nominativi della lista era determinata dal fatto che la compilazione di questa era stata fatta iniziando dalle persone ritenute più compromesse per continuare con quelle che si trovavano in posizione migliore,il depennamento dei nomi indicati con i numeri 21 e 27 veniva effettuato invece perchè l'una persona era ammalata grave all'ospedale e l'altra non si riusciva a trovarla.

Tutti gli imputati prendevano parte all'esecuzione,sparando una o più volte. Il Kappler,dopo circa mezz'ora dall'inizio dell'esecuzione e dopo aver partecipato ad una fucilazione,si allontanava recandosi all'ufficio in Via Tasso.

Espletate alcune pratiche ritornava alle cave Ardeatine e partecipava ad altra fucilazione.

Gli altri imputati rimanevano sul posto sino alla fine dell'esecuzione.

Questa aveva termine alle ore 19 circa. Subito dopo si facevano brillare delle mine,chiudendosi in questo modo quella parte della cava nella quale i cadaveri,ammucchiati fino all'altezza di un metro circa,occupavano un breve spazio.

Il giorno successivo,il 25 marzo,il Cap.Schutz e il Cap.Priebke riferivano al Kappler che da un riesame delle liste,risultava che i fucilati erano 335.

Il secondo di quegli ufficiali spiegava che la fucilazione di ci

./.

que persone in più del numero stabilito dal Kappler era dovuto al fatto che nella lista del Questore Caruso le vittime non erano segnate con un numero progressivo ed erano cinquantacinque invece di cinquanta. (Interr.Kappler,Ud.dell'8.6.948)-

Il 25 marzo i giornali italiani,che in quel tempo venivano pubblicati alle ore 12,recavano la notizia dell'attentato di Via Rasella e della fucilazione di dieci "comunisti badoglieni" per ciascuno dei 32 soldati tedeschi morti.

I fatti esposti succintamente circa l'attentato di Via Rasella e la fucilazione effettuata alle Cave Ardeatine risultano provati dalle dichiarazioni dei testi Moellhausen,Presti,Gallone,Priganti,Amora Koppler,Almonello,Gasi,Delle Monache,Paris,Felicangeli,D'Annibale,i quali presenziarono ciascuno ad alcuni degli avvenimenti narrati e delle confessioni degli stessi imputati.

In merito alla preparazione ed alle modalità di esecuzione dell'attentato del 23 marzo 1944 si accertava (dich.Bentivegna,Solinari Calamandrei) ciò che ormai era noto per le notizie pubblicate dai giornali dopo la liberazione di Roma,e cioè che in quel giorno una squadra di partigiani comandata da Carlo Solinari aveva avuto affidato il compito,in base ad ordine del capo della formazione militare di cui faceva parte quella squadra,di attaccare una compagnia tedesca che da diversi giorni era solita fare un uguale percorso attraverso il centro di Roma. Alle ore 14 del detto giorno il partigiano Rosario Bentivegna,travestito da spazzino,percorreva Via Rasella spingendo una carretta da spazzatura,entro la quale erano stati messi una cassetta carica di 12 chilogrammi di esplosivo ed attorno a questa altri sei chilogrammi di esplosivo. Giunto a metà circa della strada,all'altezza del palazzo Tittoni,il Bentivegna si fermava,in

./.

37

attese che giungesse la compagnia tedesca,che soleva passare per quella strada alle ore 14,30 circa.

Un pò più in giù del posto in cui era stata fermata la carretta, all'angolo di Via Boccaccio,si trovavano altri partigiani compagni di squadra di Bentivegna. Con essi era anche il comandante della squadra Solinari ed il v.comandante Calamandrei.

Alle ore 15 circa quest'ultimo si toglieva il cappello per indicare al Bentivegna che la compagnia aveva imboccato Via Rasella e che la miccia per l'esplosione doveva essere accesa. Quest'ultimo accendeva la miccia,chiudeva il coperchio della carretta e si allontanava verso via Quattro Fontane. Appena egli imboccava questa strada avveniva lo scoppio dell'esplosivo contenuto nella carretta.

La compagnia veniva investita dallo scoppio dell'esplosivo: molti soldati morivano immediatamente altri rimanevano più o meno gravemente feriti.

Intanto i partigiani che si trovavano in Via del Boccaccio attaccavano con lancio di bombe a mano la compagnia quanto mai disordinata e,quindi,si allontanavano.

Risultava poi (dich.Amendola,Pertini,Bauer) che l'attentato rientrava in quelle direttive di carattere generale della Giunta Militare tendenti a costringere i tedeschi a rispettare la posizione di città aperta di questa capitale,direttive che ciascun componente della Giunta era chiamato a fare attuare alla formazione a lui dipendente.

Un punto di grande rilievo,che va chiarito nei suoi giusti termini per le conseguenze giuridiche che ne derivano,è quello del numero delle vittime e del modo come si giunse ad esso.

La popolazione,attraverso il citato comunicato del 25 marzo e la

./.

38

propaganda della stampa, sapeva che il numero delle vittime era di 320 e di esse, qualche mese dopo l'esecuzione, conosceva i nomi a mezzo di elenchi compilati da funzionari italiani molto vicini al comando di polizia tedesco. Solo a seguito del disotterramento delle vittime effettuato vari mesi dopo la liberazione di Roma, si scopriva che il numero di esse era di 335.

Si è esposto come si giunse a questo numero, occorre ora determinare l'esatta causa che condusse alla fucilazione di 15 persone, di cui si è sempre taciuto da parte delle autorità tedesche.

Il Kappler dichiara, come si è visto, di avere ordinato la fucilazione di dieci persone in aggiunta alle 320 perchè aveva saputo, dopo aver date le disposizioni per l'esecuzione, che era morto un altro soldato tedesco fra quelli rimasti feriti in Via Rasella.

Accettata questa versione, è necessario stabilire se egli aveva la facoltà di ordinare questa ulteriore fucilazione.

Dal complesso degli elementi scaturiti dal giudizio risulta che il Kappler non aveva quella facoltà. Invero, il Gen. Maeltzer gli disse che l'ordine ricevuto, il cui contenuto relativo alla proporzione era stato notificato al Kappler dal Maggiore Dobbin perchè avesse modo di preparare la lista delle vittime, proveniva da Hitler e, quindi, gli diede ordine di provvedere alla fucilazione delle 320 persone delle quali si era discusso. Quest'ordine fu dato al Kappler, come si è visto, dopo che quel generale era stato informato circa i criteri adottati nella compilazione delle due liste e dopo che era stata scartata l'idea di fare eseguire la fucilazione da militari del Battaglione "Bozen" o della 14ª armata. L'ordine generico ricevuto dal Maeltzer si trasformò nei confronti del Kap-

./.

39

pler in un ordine concreto di fucilare le 320 persone comprese nelle due liste. Ciò trova una conferma agli fatto che la competenza di approvare la scelta dei fucilandi era del Gen.Maeltzer,al quale fu portata la lista di duecentosettanta persone e fu detto che entro un'ora si sarebbe ricevuta l'altra di cinquanta persone,compilata con gli stessi criteri adottati per la prima.

- Inoltre,posto che il compilatore della lista poteva essere diverso da quello che provvedeva all'esecuzione (il che sarebbe avvenuto se l'esecuzione fosse stata effettuata dal Battaglione "Bozen" o da un reparto della 14^ armata come era intenzione primitiva del Generale Maeltzer) è logico dedurre che l'esecutore aveva la sola facoltà di fucilare il numero di persone ordinategli dal comandante della Città di Roma,e messogli a disposizione. Il che,d'altra parte,risponde alla pratica degli eserciti nei quali gli ordini possono essere generici per gli organi di comando o direttivi,mentre sono sempre tassativi per gli organi meramente esecutivi.

Altra prova contraria alla facoltà assuntasi del Kappler è data dal comunicato del 25 marzo,nel quale il numero dei fucilati è dato come decuplo a quello dei 32 soldati tedeschi morti. D'imputato afferma che dopo avere ordinato la fucilazione delle dieci persone in questione si dimenticò di informare l'ufficio Stampa dell'Ambasciata per una rettifica del comunicato,che nella mattinata era stato completato in base ai dati da lui forniti. Ma questa giustificazione è un ripiego difensivo assai fragile,sia perchè il fatto nuovo era di una tale importanza da non potere essere dimenticato come una qualsiasi banale pratica burocratica,sia perchè l'imputato,sempre ordinato e preciso nell'espletamento delle sue funzioni,non era l'uomo che tralasciava di segnalare un episodio di grande importanza.

; D'imputato ha dichiarato che,alle ore 11 del 24 marzo,su richiest

./.

40

dell'Ufficio Stampa dell'Ambasciata tedesca,aveva informato che il numero dei soldati tedeschi morti era di 32. Ma questa affermazione, che vuole costituire il sostrato per fare reggere in parte la mancata rettifica,è illogica ed infondata. E' noto,difatti,che i comunicati relativi all'attività militare nella città di Roma venivano passati alla stampa dal Comando Militare tedesco di questa città. Di conseguenza,se l'Ufficio Stampa dell'Ambasciata intervenne in tale questione,sicuramente lo fece sulla scorta dei dati forniti dal Comando Militare della Città di Roma. Una prova della ingerenza di questo comando sui resoconti della stampa romana è data da un convegno di direttori di giornali romani che,qualche giorno dopo l'esecuzione delle Fosse Ardeatine,si tenne presso quel comando,alla presenza del Generale Maeltzer, onde discutere dell'attentato di Via Rasella,delle misure adottate e dell'opportunità di esortare la popolazione a reagire contro gli attentatori.

Va poi messo in rilievo che nei giorni successivi al 25 marzo la stampa romana (per esempio Messaggero del 28 marzo,prima pagina),seguendo le direttive impartite in tale convegno dal Generale Maeltzer continuò a parlare della fucilazione di 320 persone in relazione alla morte di 32 soldati tedeschi. Eppure era noto a quel comando militare che il numero delle vittime era di 335 e i militari tedeschi morti erano aumentati di una unità. Perchè questo silenzio? Se la fucilazione delle Fosse Ardeatine aveva avuto lo scopo,come dice il Kappler, di prevenire altri attentati,con una durissima esecuzione in massa, non contrastava con questa finalità il rendere noto alla popolazione inferiore a quello effettivo? Ciò è che il Comando Militare di Roma non aveva condiviso l'azione arbitraria del Kappler,che si aggiungeva ad un atto di guerra di per se stesso inumano,e non aveva voluto ret-

41

tificare [illegible] le cifre data in precedenza per il completamento del comunicato.

E' bene notare che anche lo stesso Kappler alcuni giorni dopo il 24 marzo parlava della fucilazione di 320 persone." Qualche giorno dopo (il 25 marzo)- dichiara il teste Alianello (Vol.VIII f.33) -in mia presenza e potendo io sentire,Kappler disse che lui e tutti i suoi ufficiali come pure i suoi uomini,avevano preso parte alla rappresaglia contro 320 uomini civili alle Fosse Ardeatine ".

Ciò costituisce ancora altro argomento a favore di quanto si è detto.Se l'iniziativa dell'imputato,difatti,fosse stata approvata certamente non si sarebbe taciuto da parte di questi e dall'autorità superiore un fatto che rendeva ancora più dura un'esecuzione in massa,che avrebbe dovuto costituire un esempio di prevenzione per altri attentati.

Circa la fucilazione delle altre cinque persone effettuata per errore,il Collegio ritiene che i motivi addotti dal Kappler sulla base delle informazioni a suo tempo fornitegli dal Cap. Schutz e dal Cap. Priebke rispecchiano in parte la vera causa di tale fucilazione.

Non è esatto, difatti,che le cinque persone fucilate in più siano fra quelle che erano a disposizione della polizia Italiana e che esse siano sfuggite al controllo perchè la lista di accompagnamento del Caruso indicava le persone senza numeri progressivi.

In base al riconoscimento della salma ,che fin'ora si riferisce a 319 persone,è risultato che 48 di esse [illegible] detenuti che erano a disposizione della polizia Italiana e corrispondono a 49 nominativi della lista Caruso.Per il completamento di questa lista manca un nominativo,quello di De Marco Cosimo,la cui salma non è stata ancora riconosciuta ed è da presumere sia una delle cinque non identificate.

./. 42

Devesi ritenere, pertanto, che le cinque persone in più provengano dai detenuti a disposizione dei tedeschi.

Va poi osservato che non è esatto che la lista di accompagnamento dei 50 detenuti a disposizione della polizia Italiana provenisse dall'ufficio del Caruso, essendo risultato che il commissario Aliaello portò due copie della lista Caruso e di esse una la diede al Direttore del Carcere, l'altra la trattenne.

D I R I T T O

La prima questione che il Collegio di pone è quella relativa alla giurisdizione, sollevata dalla difesa nella discussione finale e risoluta, in linea principale, nel senso della incompetenza dell'autorità giudiziaria italiana e, subordinatamente, per l'incompetenza dell'autorità giudiziaria militare.

La difesa, prendendo le mosse dal fatto che gli imputati sono prigionieri di guerra degli inglesi, ha sostenuto l'incompetenza dell'autorità giudiziaria italiana in base all'art.45 della Convenzione di Ginevra 27 luglio 1929, resa esecutiva per l'Italia con il R.D. 23 ottobre 1930, n.1615, secondo il quale "i prigionieri di guerra sono soggetti alle leggi, ai regolamenti ed agli ordini vigenti nell'esercito della Potenza detentrice", ed all'art.12 c.p.m.guerra, il quale ripete sostanzialmente il contenuto di quella norma.

Questa tesi è stata esposta dalla difesa, nel corso di un formale incidente, nell'udienza del 30 giugno 1948 ed è stata respinta dal Collegio con una ordinanza dello stesso giorno.

Come si affermò in tale ordinanza, le norme in questione si riferiscono agli atti commessi dai prigionieri di guerra dopo che assunsero questo status, non alle azioni compiute anteriormente allo stato di prigionia. Il principio, al quale la Convenzione di Ginevra intese porre e la norma interna volle ripetere, è dato dalla esigenza di estendere al prigioniero di guerra le stesse garanzie che vigono per i militari della Potenza detentrice. Non si intese, nè vi era alcuna ragione per farlo, stabilire una esenzione dal diritto comune

./.

44

nei confronti dei prigionieri di guerra, i quali sono sempre stranieri dimoranti nel territorio nazionale, malgrado la maniera singolare per la quale essi vi si trovano. Perchè questa esenzione sussistesse "sarebbe necessaria - come scrive il Balladore Pallieri (La guerra, Padova 1935, pag.212) - una apposita norma che così disponesse, in considerazione appunto della speciale ragione per cui quegli individui si trovano nel territorio dello Stato: ma la prova dell'esistenza di questa norma è impossibile dare, anzi non vi è nessun elemento da cui ricavarla, e nemmeno di solito la formulano le convenzioni fra Stati: la Convenzione di Ginevra, ad esempio, pur occupandosi di questa materia e regolando i procedimenti penali contro i prigionieri di guerra, non parla per nulla di una loro esenzione dalla giurisdizione penale per fatti commessi prima della cattura, e non lascia per nulla intendere di voler sancire o presupporre simile limitazione".

Non cambia la situazione la circostanza, attinente al caso in esame, che il prigioniero di guerra venga giudicato, per fatti commessi anteriormente alla prigionia nel territorio di uno Stato diverso da quello detentore, dall'autorità giudiziaria dello Stato in cui furono compiuti i fatti medesimi ed al quale è stato affidato dalla Potenza detentrice perchè il relativo giudizio abbia luogo. A parte che questo comportamento della Potenza detentrice è collegato all'impegno, da essa assunto con le altre Potenze alleate, di disporre l'invio dei militari tedeschi autori di crimini di guerra nel territorio dello Stato in cui quei delitti furono commessi, perchè questo li sottoponga a giudizio, c'è da osservare che sulla regolarità di un procedimento penale non incidono le modalità inerenti al sorgere della dimora della persona soggetta al procedimento medesimo. Difatti, lo Stato esplica la sua potestà punitiva nei confronti di una perso-

na per il solo fatto di averla in suo potere, non influendo il motivo per cui si verificò la soggezione a quel potere.

Dimostrata l'infondatezza della tesi relativa all'incompetenza dell'autorità giudiziaria italiana, rimane da esaminare la richiesta subordinata circa l'incompetenza del giudice militare.

La tesi dell'incompetenza dell'autorità giudiziaria militare è basata sull'art.103, terzo comma, della Costituzione, per il quale "i Tribunali militari in tempo di pace hanno giurisdizione solo per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate".

Questa norma, come altre della Costituzione le quali contengono principi modificativi del sistema giuridico vigente all'atto della loro entrata in vigore, è stata oggetto di particolare esame da parte della dottrina e della giurisprudenza. Il problema postosi consiste nello stabilire se le norme costituzionali contengono dei principi che valgono per il legislatore e, pertanto, di per se stesse incapaci di modificare il diritto vigente, ovvero delle norme che trovano immediata attuazione.

Secondo l'indirizzo di gran lunga prevalente il problema va risolto nel senso che delle norme costituzionali alcune, dette direttive, sono dirette al futuro legislatore, altre, denominate precettive contengono veri e propri comandi giuridici di applicazione diretta ed immediata.

Norme della prima specie possono trovarsi in tutte le costituzioni, anche in quelle a carattere rigido. I principi costituzionali a carattere direttivo, difatti, come è stato osservato recentemente contro l'opinione che esclude l'esistenza di norme direttive nelle costituzioni rigide, restano direttivi anche in un ordinamento ri-

./.

16

gido e le leggi da essi divergenti non sono invalide semplicemente per questo.

Problema delicato e controverso è stabilire quali siano le norme costituzionali che rientrano nella prima o nella seconda categoria. Al Collegio interessa l'esame dell'art.103 terzo comma e su questa norma sofferma la sua attenzione.

La giurisprudenza ormai può dirsi consolidata nell'affermazione che l'art.103 può ricevere immediata applicazione, non abbisognando di norme integrative, sia perchè contiene norme di competenza, sia perchè non può sopravvivere una norma di competenza quando una legge costituzionale l'ha soppressa.

Questo indirizzo appare pienamente convincente ed è rispondente allo spirito della norma in questione. Occorre tenere presente, difatti, che con tale norma il legislatore ha voluto attribuire alla cognizione del giudice ordinario quei fatti delittuosi, i quali, col cessare della guerra, non presentino forti legami con la compagine militare e con i piani che questa è chiamata ad attuare. In tempo di guerra un principio base vuole che gli interessi comuni siano subordinati agli interessi militari, anche se questi siano di minore entità dei primi, quando fra di essi vi sia un legame di connessione. Ciò perchè le forze armate, alle quali spetta l'attuazione del fine di difesa dello Stato, verso cui nella situazione di guerra convergono altri fini statuali, possano agire su tutti quei fattori che in maniera immediata o mediata abbiano attinenza con la preparazione e con lo sviluppo delle operazioni belliche. Diversamente accade in tempo di pace, in cui non si verifica l'accentuata subordinazione degli interessi comuni a quelli militari. In sostanza, con la nuova Costituzione ed, in particolare, con l'art.103 si è verificata una

./.

17

modificazione nei fini dello Stato e, conseguentemente, si è avuta una trasformazione, per il tempo di pace, nella sfera di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria e di quella militare in relazione a quella sussistente in base al codice penale militare di pace ed al codice di procedura penale, emanati quando, sotto l'influsso del regime fascista, lo Stato aveva assunti i suoi fini spesso con una accentuazione diversa di quella attuale.

Stabilito che la norma dell'art.103 trova immediata applicazione rimane da esaminare se il Tribunale Militare abbia competenza in ordine al presente giudizio.

In primo luogo il Collegio ritiene che per l'esatta applicazione di questa norma bisogna distinguere la competenza dei tribunali militari in naturale ed acquisita: la prima si riferisce a quei reati previsti dall'art.232 primo comma n.1,3,4,5 e secondo comma n.1 e 2 c.p.m.guerra, per i quali in tempo di guerra possono giudicare solo i Tribunali Militari; la seconda riguarda i reati comuni commessi in tempo di guerra da militari, di competenza del giudice militare in base all'art.232 n.2 c.p.m.guerra, i cui procedimenti possono sempre essere rimessi dal giudice militare (art.233 c.p.m.guerra), per ragioni di convenienza, al giudice ordinario. La competenza naturale con il passaggio allo stato di pace, rimane radicata nei Tribunali Militari in quanto i fatti delittuosi ad essa inerenti sono strettamente collegati ad esigenze di guerra, la cui valutazione può essere fatta con una più spiccata sensibilità dai Tribunali Militari a causa della loro particolare composizione. Trattasi in questi casi, difatti, di interessi militari che non possono essere scissi dal momento di guerra in cui sono stati lesi.

Da quanto detto deriva la competenza del giudice militare in or-

./.

58

dine al crimine di guerra contestato a tutti gli imputati giusta il disposto dell'art.232 n.5 c.p.m.guerra.

Relativamente al reato di estorsione va osservato che il P.M., nelle sue conclusioni,ha chiesto il cambiamento di rubrica e la condanna dell'imputato,anzichè per tale reato, [illegible] per quello militare di requisizione arbitraria previsto e punito dall'art.224 c.p.m.guerra.

Anticipando quanto sarà sviluppato in seguito,il Collegio opina che questa conclusione sia pienamente fondata in quanto l'imputato, nella imposizione del tributo dell'oro,agì non per fini privati,ma nella sua qualità di organo dell'amministrazione militare tedesca e nell'interesse di questa,senza averne alcuna autorizzazione e senza che vi fossero ragioni di necessità. Va cambiata,pertanto,la rubrica e va pronunziata condanna,per i motivi che saranno addotti in seguito,per il reato militare di requisizione arbitraria. Di conseguenza anche relativamente al secondo addebito,che rientra nella competenza naturale del giudice militare,si verificano i presupposti per il permanere della competenza di questo giudice.

Osserva ancora il Collegio come,anche a prescindere dalle esposte considerazioni circa la competenza naturale del giudice militare, sussista la competenza di questo giudice in ordine al crimine di guerra ed al reato di requisizione arbitraria oggetto del presente giudizio,in quanto si verificano le due condizioni,qualità militare degli imputati e reato militare,richieste dall'art.103 della Costituzione perchè abbia luogo quella competenza.

Invero,questo articolo parla di "forze armate" senza altra aggiunta,mentre il codice penale militare di pace,all'art.2,nel definire la nozione di "militari" usa l'espressione "forze armate dello Sta-

./.

to". Espressione quest'ultima derivata dalla legge di guerra, la quale, all'art.26, parla di "forze armate dello Stato italiano" e pone una norma avente contenuto uguale a quello successivamente assunto dall'art.2 c.p.m.pace.

La dizione adottata dalla norma costituzionale in esame, assai più generica di quella usata dalle citate norme ordinarie, è indice di quella esigenza politico giuridica la quale vuole che le norme costituzionali siano formulate in maniera da contenere, più che precetti adattabili ad una serie ristretta di casi, principi giuridici di larga estensione. E' opera dell'interprete definire il contenuto generico e sintetico delle norme costituzionali, ricorrendo ai criteri d'interpretazione in generale ed a quelli particolari per la materia costituzionale.

Il codice penale militare di guerra contiene un titolo contro le leggi e gli usi di guerra, le norme del quale possono essere violate, in virtù dell'art.13 dello stesso codice, anche da appartenenti alle forze nemiche.

L'art.232 n.5 c.p.m.guerra poi attribuisce ai Tribunali Militari di guerra la cognizione dei reati contro le leggi e gli usi di guerra commessi da appartenenti alle forze armate nemiche.

E' bene notare che le norme del titolo in esame tutelano interessi internazionali militari, interessi, cioè, posti a base di norme di diritto internazionale bellico. Quelle norme hanno assunto a loro contenuto principi accolti in convenzioni ed in consuetudini internazionali.

La giurisdizione militare, relativamente a questi reati, non viene meno in tempo di pace poichè nella dizione "appartenenti alle forze armate" vanno compresi anche i militari dell'esercito nemico. Quest interpretazione è suffragata dalla esigenza, che certamente non è

./.

50

sfuggita al legislatore nel formulare genericamente l'art.103,di non sottrarre alla giurisdizione militare reati,a conoscere i quali occorre una particolare competenza tecnico-militare,che manca nei tribunali ordinari,mentre è specifica nei tribunali militari.per la loro composizione. Difatti,in quel titolo ricorrono assai spesso nozioni la cui interpretazione ai fini di un giudizio presuppone una preparazione nelle cose di guerra che trovasi in maniera spiccata,per studi e per pratica di professione,negli ufficiali delle varie armi.

D'altra parte il riconoscimento internazionale di cui godono le forze armate nemiche,non poteva non portare a lasciare alla competenza dei Tribunali Militari in tempo di pace i reati commessi da militari stranieri in tempo di guerra.

Interpretando diversamente la citata norma si giungerebbe alla conclusione che,con il passaggio al tempo di pace,per i reati contro le leggi e gli usi di guerra commessi da militari italiani siano competenti i Tribunali Militari,mentre per gli stessi reati commessi da militari nemici siano competenti i Tribunali ordinari. Ma questa situazione urterebbe contro quel principio di diritto internazionale,per cui gli appartenenti alle forze armate siano posti, per i reati commessi quando avevano tale qualità,in una situazione di parità anche quando si trovino in potere di uno Stato nemico.Questa posizione di parità,per quanto riguarda la materia penale,è collegata ai militari dello Stato che abbia subìto un'azione delittuosa da appartenenti alle forze armate nemiche non già,come si è accennato,al solo criterio soggettivo desunto dallo Stato detentore.

Per le esposte considerazioni il Collegio ritiene che l'espressione "appartenenti alle forze armate" dell'art.103 della Costitu-

./.

51

zione deve essere intesa in modo generico, comprendendovi anc
appartenenti alle forze armate nemiche relativamente ai rea
quali essi sono tenuti a rispondere alla stessa stregua dei
ri italiani in base alle norme di diritto sostanziale.

Risolta la questione della giurisdizione nel senso della
tenza dell'autorità giudiziaria militare il Collegio passa a
minare il merito della causa.

La difesa ha sostenuto che la fucilazione di 330 persone
ta alle Fosse Ardeatine, costituì una legittima rappresaglia.
la fucilazione delle altre cinque persone fu dovuta ad un e
terminato da colpa. Ha aggiunto che, qualora non si ravvisas
presaglia per la qualificazione dell'attentato di Via Rase
atto individuale non riportabile ad una attività statuale, q
cilazione in massa, per i criteri usati nella scelta delle v
dovrebbe considerarsi come una legittima repressione collet

L'esame delle tesi difensive porta, innanzi tutto, alla qu
zione dell'attentato di Via Rasella poichè, solo in conseguen
un atto illegittimo che si riporta direttamente o indiretta
l'attività di uno Stato, sorge in altro Stato danneggiato da
l'atto il diritto di agire in via di rappresaglia, mentre da
criminoso individuale, commesso a danno dello Stato occupan
ritorio di occupazione da parte di cittadini civili di que
deriva, quando la scoperta dei colpevoli si sia dimostrata
ficoltosa anche per la solidarietà della popolazione, la fa
applicare sanzioni collettive.

Dal dibattimento è risultato che l'attentato di Via Ras
effettuato da una organizzazione militare a seguito di dir
carattere generale date ad essa da uno dei componenti dell
Militare, direttive che traducevano l'indirizzo della Giun

./.

52

ma (deposizioni degli On. [illegible], Amendola, Pertini, Bauer). Nel marzo 1944 quasi tutte le più importanti organizzazioni militari clandestine, sorte per combattere i tedeschi, risultavano inquadrate, come si è detto, nella Giunta Militare, la quale, fra l'altro, aveva il compito di dare impulso unitario all'attività di quelle organizzazioni.

Mancava un capo responsabile del complesso di quelle organizzazioni, per cui ciascuna organizzazione agiva in maniera indipendente, attenendosi solo alle direttive della Giunta, tramite il proprio capo.

Per volontà del Governo legittimo era stato nominato capo di una organizzazione militare clandestina il Col. Montezemolo e, successivamente, il Gen. Armellini.

Ma questa organizzazione, la quale in linea di massima raccoglieva militari già in servizio alla data dell'8 settembre 1943, era una delle varie organizzazioni che operavano nel territorio di occupazione e non era inquadrata nella Giunta Militare. Fra questo ente e quell'organizzazione sussistevano ottime relazioni, molto spesso aveva luogo uno scambio di idee, ma non passava un rapporto organico di preminenza o di subordinazione. [illegible]

Nel marzo 1944 il movimento partigiano aveva assunto proporzioni di largo rilievo ed una discreta organizzazione, ma non aveva ancora acquistata [illegible] quella fisionomia atta ad attribuirle la qualifica di legittimo organo belligerante. Ciò non è una particolarità del movimento partigiano italiano, ma è una nota caratteristica di tutti i movimenti partigiani, che nella recente guerra costituirono una delle migliori manifesta-

./.

53

zioni dello spirito di resistenza delle popolazioni dei territori occupati. Le formazioni partigiane, in genere, sono sorte spontaneamente, hanno agito nei primi tempi per necessità nell'orbita della illegalità fino ad assumere, come avvenne in proseguo di tempo anche per il movimento partigiano italiano, una organizzazione capace di acquistare la qualifica di organo legittimo belligerante.

In questa genesi è la nota peculiare di un movimento di massa, la quale, in difesa della sua libertà, si scuote, si affratella e si organizza, agendo, per necessità di cose, in un primo momento illegalmente, in seguito legittimamente contro il nemico.

Secondo il diritto internazionale (art.1 della Convenzione dell'Aia del 1907) un atto di guerra materialmente legittimo può essere compiuto solo dagli eserciti regolari ovvero da corpi volontari, i quali ultimi rispondano a determinati requisiti, cioè abbiano alla loro testa una persona responsabile per i suoi subordinati, abbiano un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza e portino apertamente le armi.

Ciò premesso, si può senz'altro affermare che l'attentato di Via Rasella, qualunque sia la sua materialità, è illegittimo per essere stato compiuto da appartenenti ad un corpo di volontari il quale, nel marzo 1944, non rispondeva ad alcuno degli accennati requisiti.

Stabilito che l'attentato di Via Rasella costituì un atto illegittimo di guerra occorre ancora accertare, per le diverse conseguenze giuridiche che ne derivano, quale era la posizione degli attentatori nei confronti dello Stato italiano.

Essi, come si è detto, facevano parte di una organizzazione militare inquadrata nella Giunta Militare. Questa, alla stessa stregua del Comitato di Liberazione Nazionale, per il riconoscimento impli-

./.

cato ad esso fatto, attraverso numerose manifestazioni, dal Governo legittimo e per i fini propri di quest'ultimo (lotta contro i tedeschi) che essa attuava in territorio occupato, si poneva come organo legittimo, almeno di fatto, dello Stato italiano. Questa interpretazione trova una conferma nel fatto che lo Stato, successivamente, considerò come propri combattenti i partigiani, i quali avessero combattuto effettivamente contro i tedeschi.

Chiariti questi concetti si può esaminare la tesi della difesa, secondo la quale la fucilazione delle Fosse Ardeatine costituì una legittima rappresaglia.

Per rappresaglia s'intende una via di fatto contro lo Stato che abbia commesso una violazione di diritto internazionale, posta in essere dallo Stato che abbia subito quella violazione al fine di far cessare questa o per ottenere una soddisfazione. La sua attuazione può aver luogo sia in tempo di pace sia in tempo di guerra. In quest'ultima situazione può essere disposta, oltre che dall'autorità statale facultata nei rapporti internazionali, anche dal comandante supremo o dal comandante di grande unità.

L'istituto della rappresaglia è stato oggetto di accurato esame da parte della dottrina internazionalista, la quale, sulla base delle pratiche invalse, ne ha formulato il fondamento, il contenuto ed i limiti.

Il fondamento della rappresaglia è dato dalla necessità di attribuire allo Stato offeso un mezzo di autotutela in conseguenza ed in relazione ad un atto illecito di uno Stato straniero. L'esercizio di essa è strettamente collegato alla esistenza di una responsabilità a carico dello Stato cui si riporta quell'atto. E' sulla base di questo presupposto che allo Stato offeso è dato colpire, per rappresaglia, un qualunque interesse dello Stato offensore.

./.

55

Quanto al contenuto è principio unanimamente accolto che la rappresaglia deve essere proporzionata all'atto illecito contro cui si dirige,ma non necessariamente della stessa natura.

Il principio della proporzione caratterizza l'istituto della rappresaglia. Questa deve avere scopo repressivo e preventivo,non vendicativo. Con la rappresaglia si vuole fare cessare un'attività illecita ovvero si agisce perchè non si ripeta un atto lesivo. Essa,quindi,deve agire come controspinta idonea a tale scopo,non in maniera superiore poichè altrimenti si trasforma a sua volta in atto ingiusto. Questo concetto è pacifico nella dottrina internazionalista.

Un limite generale esiste per la rappresaglia ed è dato dal divieto di non violare con essa quei diritti che sanzionano fondamentali esigenze. Già negli scrittori del secolo passato si trova formulato questo principio, il quale trovò una precisa affermazione nel preambolo della Convenzione dell'Aia del 18 ottobre 1907,dove è posto un limite all'attività degli Stati,determinato dai "principes du droit des gens,tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la coscience publique".

— L'espressione è un pò vaga,ma quando l'interprete si riporta alla più autorevole dottrina anteriore a quella formulazione ed all'opinione degli scrittori posteriori,i quali hanno cercato di stabilirne la estensione,non è difficile determinarne il contenuto. In questa ricerca hanno un particolare valore i precedenti,i quali siano stati assunti come pratiche rispondenti ad una esigenza di diritto. Non tutti i comportamenti,difatti,possono assumersi per la ricerca di una norma consuetudinaria,ma solo quelli che si sia-

./.

56

no affermati come leciti nella credenza giuridica dei consociati.

Sebbene in questi ultimi tempi la dottrina (Ferrara,Francheschelli,Bobbio) la quale ritiene che la consuetudine sia formata dal solo elemento materiale abbia trovato un seguito maggiore che nel passato va osservato che per gli scrittori seguaci di questo indirizzo,almeno secondo la più recente formulazione,il comportamento costante e generale in tanto forma una consuetudine giuridica in quanto ponga delle regole incidenti sulla struttura,sulla natura e sulle finalità del gruppo sociale,ponga cioè una norma essenziale per la esistenza del gruppo. Ma non si può individuare la particolare natura di un rapporto e giudicare se la consuetudine che lo disciplina sia essenziale o meno senza riportarsi all'idea che si è maturata,mediante estrinseche manifestazioni,nella collettività. Non il rapporto in se stesso,come qualcosa di indipendente può aiutare a stabilire se la consuetudine che lo disciplina sia essenziale,ma la particolare essenza che essa ha assunto nella credenza dei consociati. Comunque s'intenda la consuetudine,pertanto, non si può prescindere dalla valutazione che si sia fatta di un determinato comportamento.

Dopo questo accenno alla rappresaglia,prima di concludere sulla qualificazione giuridica della fucilazione delle Fosse Ardeatine, il Collegio ritiene di esaminare il problema,che molto spesso si è posto la dottrina,circa la possibilità del ricorso a tale istituto nel territorio militarmente occupato da parte dello Stato occupante per un torto subito ad opera dello Stato che ha perduto il territorio ovvero della popolazione civile stanziata nella zona occupata.

Il problema va risolto avendo riguardo ai principi generali sul-

./.

57

la responsabilità internazionale degli Stati. Invero,nel caso di occupazione militare,non si crea una situazione speciale la quale postula una diversità di principi,ma si determina uno stato di fatto al quale vanno collegati i principi relativi a tale responsabilità internazionale.

Dopo le critiche del Trieppel,dell'Anzillotti,del Monaco,ormai può dirsi superata la dottrina la quale faceva risalire allo Stato la responsabilità di un atto individuale nel presupposto di una complicità fra l'individuo agente e lo Stato medesimo,come pure può dirsi superata la dottrina della responsabilità oggettiva dello Stato,secondo la quale si risponde in base al solo danno,prescindendosi dal fatto che il danno derivi o meno da un'attività illecita.

La dottrina oggi comunemente accolta è quella che fa derivare la responsabilità dello Stato dal comportamento di questo,dal fatto cioè che si sia violato l'obbligo di prevenzione o quello di repressione,che sono sanciti da una norma consuetudinaria generale.

Com'è noto,con l'occupazione militare lo Stato occupante è investito dell'esercizio di funzioni sovrane nel territorio occupato. Senza soffermarsi sulla estensione di tali funzioni va posto in rilievo come l'obbligo di prevenzione e di repressione,da cui deriva la responsabilità internazionale per fatti individuali,può essere imposto al titolare di sovranità su un determinato territorio solo se questo sia unico ad essere investito d'imperio entro quel territorio. Ma,quando l'esercizio di funzioni sovrane sia passato nell'occupante,non possono addossarsi allo Stato occupato fatti individuali lesivi,in quanto manca l'accennato pre-

./.

58

supposto che qualifica la responsabilità internazionale.

Si può concludere,pertanto,che nel territorio occupato non sono ammissibili rappresaglie relativamente ad azioni manifestatesi per la insufficiente attività di prevenzione o di repressione dell'autorità occupante; sono possibili,invece,rappresaglie, quando la violazione del diritto internazionale verificatasi in territorio militarmente occupato si riporti direttamente alla volontà dello Stato che abbia perduto quel territorio.

In questa ipotesi il criterio della insufficiente prevenzione o repressione non entra in funzione poichè vi è un'attività diretta a causare una violazione.

Dall'accennato rapporto sussistente fra il movimento partigiano e lo Stato italiano deriva che,in conseguenza dell'atto illegittimo di Via Rasella,aveva il diritto di agire in via di rappresaglia.

La questione,quindi, si risolve nell'accertare se la fucilazione di 335 persone alle Fosse Ardeatine costituisca una rappresaglia ovvero un'azione diversa.

Prima di dare una risposta al quesito è necessario premettere che nell'esecuzione delle Fosse Ardeatine si devono distinguere due momenti ben distinti,come si è chiarito nella esposizione del fatto.

Difatti,mentre la fucilazione di 320 persone si riporta all'ordine ~~dato~~ del Gen.Maeltzer,la fucilazione di altre dieci persone,in relazione alla morte di un trentatreesimo soldato tedesco dopo la trasmissione di quell'ordine,costituisce un'attività diretta ed immediata del Kappler. La fucilazione,infine,delle altre cinque persone dipende da un errore di cui in seguito

./.

59

saranno valutate le conseguenze.

Distinta la fucilazione delle Fosse Ardeatine negli accennati due momenti,ne viene come conseguenza che il quesito postosi dal Collegio si riferisce solo alla fucilazione di 320 persone,che si riporta ad un ordine emanato dall'autorità competente a disporre rappresaglie,non alla fucilazione delle altre dieci persone,la quale,essendo stata disposta da un organo incompetente ad ordinare rappresaglie,costituisce attività che,sotto il lato oggettivo, è senz'altro fuori dell'orbita della rappresaglia.

Alla questione per il Collegio deve darsi risposta negativa.

Invero,come si è visto,un'azione commessa da uno Stato in violazione del diritto internazionale può assumersi come rappresaglia solo se costituisce la risposta ad una violazione subita e sia proporzionata a questa. Il principio della proporzione caratterizza il contenuto della rappresaglia,comunque questa s'inquadri nella teoria del diritto. Difatti,si riconosca nella rappresaglia un mezzo di autotutela,di sanzione o di legittima difesa,deve assumersi necessariamente a suo contenuto il concetto di proporzione fra violazione subita e violazione causata se non si vuole cadere nell'antigiuridicità. Chi agisce per autotutela,in via di sanzione o per leggittima difesa di un suo diritto,quando la legge gliene ne riconosca il potere,solo in quanto proporzioni la sua azione alla violazione subita può accampare a sua difesa la causa giustificatrice dell'antigiuridicità. Oltrepassando volontariamente i limiti della proporzione egli risponde del fatto commesso poichè,traendo occasione da una situazione legittimatrice di un dato evento,ne ha voluto causare altro più grave.

./.

60

Fra l'attentato di Via Rasella e la fucilazione delle Cave Ardeatine vi è una sproporzione enorme sia in relazione al numero delle vittime sia in relazione al danno determinato. Invero, anche valutando, come ha fatto la difesa, la violazione causata con l'attentato di Via Rasella sotto il riflesso del danno determinato nel quadro delle operazioni belliche, nelle quali un soldato coopera in maniera più accentuata di un civile estraneo alle forze armate, si ha sempre una grande sproporzione, maggiore di quella esistente sotto il riflesso numerico, in quanto fra i fucilati delle Fosse Ardeatine vi furono cinque ufficiali generali, undici ufficiali superiori, fra i quali il Colonnello Montezemolo che era a capo di una importante organizzazione clandestina, ventuno ufficiali inferiori, sei sottufficiali, persone queste conosciute dai tedeschi per il grado e per l'attività di comando da esse svolte.

Stabilito che la rappresaglia, nella maniera nella quale fu disposta, deve considerarsi illegittima, rimane da esaminare se l'azione delle Cave Ardeatine possa ritenersi commessa fuori dei casi in cui questa è consentita dalle leggi e dalle convenzioni internazionali, e ciò al fine di accertare se il fatto incriminato rivesta gli estremi del reato previsto dall'art.176 c.p.m.guerra, al quale in linea subordinata si è richiamata la difesa.

La citata norma, punendo gli atti di ostilità compiuti a titolo di rappresaglia fuori dei casi consentiti dalle leggi e dalle convenzioni internazionali, intende riferirsi a quelle azioni commesse in relazione ad una violazione subita e proporzionatamente a questa, ma sui beni giuridici sui quali, per le norme internazionali, non può essere effettuata una rappresaglia. Per esempio, una rappresaglia compiuta su prigionieri di guerra è punita a norma

./.

61

del citato articolo poichè in base all'art.2 della convenzione di Ginevra del 1929 è proibito far cadere la rappresaglia su prigionieri di guerra.

Perchè la norma in esame entri in funzione è necessario che la rappresaglia si manifesti in maniera proporzionata alla violazione contro cui si dirige,ma relativamente a beni giuridici sottratti all'azione di rappresaglia. L'art.176 è posto a tutela dei limiti della rappresaglia,non già a tutela del contenuto. Venendo meno questo per inosservanza della proporzione il fatto diventa delittuoso e va valutato alla stregua della sua entità oggettiva e soggettiva.

La qualificazione data all'attentato di Via Rasella e la definizione formulata circa il rapporto sussistente fra il movimento partigiano,cui appartenevano gli attentatori,e lo Stato italiano escluderebbe l'esame dell'altra tesi difensiva,secondo la quale,se non si considera l'esecuzione delle Cave Ardeatine come legittima rappresaglia,la si deve valutare come legittima repressione collettiva. Ma,dovendosi il giudice riportare alla situazione creatasi subito dopo l'attentato,in cui gli elementi idonei per accertare la posizione degli attentatori potevano essere dubbi,e considerandosi d'altra parte il fatto che,a giudicare dall'assunto difensivo del Kappler,la rappresaglia sarebbe stata adottata con alcuni criteri propri della repressione collettiva,il Collegio esamina l'esecuzione del 23 marzo anche in relazione a quest'istituto giuridico. Nè ad escludere questo esame basta il fatto che gli imputati abbiano sempre designata la fucilazione delle Cave Ardeatine come una rappresaglia,in quanto è noto che nella pratica è invalsa l'abitudine di qualificare rappresaglie le repressioni collettive,sebbene

./.

62

fra i due istituti sussista una netta differenza.

Dell'istituto della repressione collettiva si occupa l'art.50 della Convenzione dell'Aia del 1907,contenuto nella sezione III intitolata "De l'autorità militaire sur le territoir de l'Etat ennemi". In detto articolo è detto: " Aucune peine collective,pécuniaire ou autre,ne pourra être édictée contre les popolations à raison de faits individuels dont elles ne pourraient être consdirées comme solidairement responsables".

L'istituto ha una portata molto estesa in quanto con l'espressione "solidairement responsables" si pone un concetto di complicità che non presenta alcuna relazione con l'analogo principio penalistico. Quella forma di responsabilità,difatti,opera quando non sia dato applicare la complicità penalistica in quanto non è stato possibile scoprire gli autori del fatto delittuoso. Trattasi di una norma eccezionale,la quale opera nel territorio di occupazione quando non si sia giunti a risultati positivi con i normali procedimenti. In sostanza,la responsabilità collettiva può sorgere quando si sia dimostrata impossibile l'individuazione del colpevole o dei colpevoli. Questo concetto si ricava facilmente quando si tenga presente che la facoltà prevista dal citato art.50 è eccezionale nei confronti dei poteri normali riconosciuti all'occupante con gli articoli 43 e seguenti.

L'art.50 non opera di per se stesso,ma in quanto l'occupante lo abbia tradotto in una norma di diritto interno,valevole nel territorio di occupazione,con la quale sono posti i criteri per la determinazione della solidarietà collettiva.

Numerosi sono gli esempi di ordinanze,emanati nei territori occupati da parte dell'autorità militare occupante,nelle quali vengo-

./.

63

no stabiliti i criteri di determinazione della solidarietà collettiva (esercizio di una funzione di prevenzione o di vigilanza, dimora adiacente al luogo dell'attentato ecc.)

L'emanazione di una norma di diritto interno, sulla base di quell'articolo, è il necessario presupposto per il sorgere di una responsabilità collettiva della popolazione nel senso specificato.

A prescindere dal fatto che non sembra che le repressioni collettive in questione possano attuarsi su persone, va osservato come gli elementi emersi dal dibattimento abbiano messo in chiaro rilievo che lo Stato occupante non si è attenuto ad alcuno degli accennati principi. Nessun tentativo, difatti, è stato effettuato onde scoprire gli esecutori dell'attentato. Il Kappler ha dichiarato che la bomba inesplose ed alcuni residui della bomba esplosa, dopo l'attentato, furono sottratti da ignoti insieme con la macchina sulla quale erano stati posti. Questa circostanza affermata dall'imputato non appare verosimile al Collegio. Invero, la sottrazione di una macchina, subito dopo l'attentato, effettuata in Via Quattro Fontane, dove erano affluiti numerosi militari tedeschi, sembra impresa quanto mai difficile, la cui utilità, inoltre, è di gran lunga inferiore al rischio.

D'altra parte, va posto in rilievo che nessuno dei partigiani che prese parte all'attentato di Via Rasella accennò a tale sottrazione, che avrebbe costituito un'impresa di particolare coraggio.

Comunque, anche se vera la circostanza suddetta, avrebbero potuto seguirsi ugualmente le tracce inerenti a tali bombe, che erano state osservate dal Kappler e che, circa un'ora dopo l'attentato, avevano permesso a questi di affermare alla presenza del Gen. Maeltzer e di altri ufficiali tedeschi, che l'attentato era stato effettuato da partigiani italiani, i quali erano soliti servirsi di quelle bombe alquanto rudimentali. Solo la sera tardi, dopo che era stato stabilito

di effettuare una rappresaglia, erano stati decisi i criteri per la formazione delle liste dei ~~rastrellandi~~ fermandi e l'attività del comando di polizia della Città di Roma era a buon punto nella compilazione di tali liste, il Kappler dispose perchè tutti gli informatori di Roma venissero incaricati di cercare elementi relativi agli attentatori. Prima di quel momento non vi era stata alcuna attività di polizia in merito se il Cap. Schutz, che a dire del Kappler avrebbe dovuto interessarsi delle indagini poichè ciò rientrava nella specifica competenza della sezione da lui presieduta, lo aveva seguito al Comando del Gen. Maeltzer prima ed alla Questura di Roma dopo. La ricerca degli attentatori non costituì l'attività prima del comando di polizia tedesca, ma fu effettuata in maniera blanda come azione marginale e successiva alla preparazione degli atti di rappresaglia. Nella specie, quindi, è mancata una delle condizioni che giustificano la repressione collettiva. Va poi messo in rilievo che le persone ~~rastrellate~~ fermate non potevano, nella maggioranza, considerarsi come solidalmente responsabili con gli attentatori. Sebbene la solidarietà collettiva costituisca, come si è detto, un concetto molto più largo di quello della complicità del diritto penale, è certo che, onde essa possa entrare in funzione, è necessario che passi una stretta relazione di ubicazione, di servizio o di ufficio fra gli autori di un attentato e la popolazione civile. Il che non può dirsi ~~per coloro~~ per moltissimi dei ~~giustiziandi~~ fermandi, detenuti per reati comuni o per ragioni razziali.

D'altra parte la solidarietà collettiva non può essere presunta, ma deve essere accertata caso per caso. Anche gli scrittori, i quali attribuiscono alla solidarietà collettiva l'estensione più larga, affermano la necessità di un sommario giudizio sia pure in via am-

./.

65

ministrativa.

Per il Balladori Pallieri (La guerra cit.p.343),il quale è fra questi scrittori,"le collettività andranno esenti da sanzioni solo quando potranno provare di non avere nessuna responsabilità,nemmeno passiva". Procedimento questo che non fu seguito nella esecuzione delle Fosse Ardeatine,in cui le vittime seppero la fine che le attendeva sul luogo dell'esecuzione e pochi minuti prima di essere uccise. Nè può dirsi che tale procedimento sommario sia stato adottato nella compilazione delle liste,in cui si seguì,come affermò il Kappler,il criterio della pena inflitta dall'autorità giudiziaria o il criterio della pena che importava il reato inerente al fatto per cui la persona era stata denunziata ovvero il criterio razziale.

Infine,va osservato che dal dibattimento non è risultato che lo Stato occupante abbia emanato,sulla base dell'art.50,una norma contenente i criteri circa la solidarietà collettiva,i quali sarebbero stati applicati nel territorio di occupazione; norma che,come si è detto,costituisce il necessario presupposto per il sorgere di una responsabilità colletiva della popolazione civile. L'ordinanza relativa alla uccisione di dieci italiani per ogni militare tedesco morto a seguito di attentati,la quale sembra sia stata pubblicata dal comando tedesco,non può assumersi come una norma del genere,in quanto in essa si prescinde da un qualsiasi criterio di solidarietà e si pone a principio di responsabilità solo lo status della cittadinanza. Ciò che non è rispondente alla norma di diritto internazionale,la quale,comunque s'interpreti,è certo che pone un concetto di solidarietà che va desunto,come si è detto,da concreti elementi (ub

./.

66

cazione,ufficio,associazione,funzione ecc.) che stabiliscano una stretta relazione fra talune persone e gli autori del fatto illecito contrario allo Stato occupante.

Dimostrate infondate le tesi della rappresaglia e della repressione collettiva,la fucilazione delle Cave Ardeatine assume la qualificazione di un omicidio continuato.

Difatti,è risultato pienamente provato che 330 persone furono uccise in conseguenza dell'attentato di Via Rasella,mentre le altre cinque furono fucilate per errore. Il movente relativo alla uccisione delle 330 persone,collegato alla guerra,porta ad esaminare il fatto alla stregua dell'ipotesi delittuosa prevista dall'art.185 c.p.m.guerra,contestato agli imputati,il quale punisce gli atti di violenza o di omicidio commessi,senza necessità o senza giustificato motivo,per cause non estranee alla guerra,da militari italiani o nemici a danno di civili nemici che non prendono parte alle operazioni.

La necessità,cui fa riferimento l'articolo in esame,non può essere lo stato di necessità,che costituisce una nozione giuridica generale e va applicata a tutti i reati senza bisogno di un espresso richiamo del legislatore per ogni singolo reato. La circostanza che essa sia richiamata nel primo comma dell'articolo in esame,in cui soggetto attivo è il militare,mentre nessun riferimento ad essa trovasi nell'ultimo comma,in cui il soggetto attivo è il civile del territorio occupato,il fatto che tale articolo sia compreso nel titolo dei reati contro le leggi e gli usi di guerra e che in tale norma si ponga il movente nella causa non estranea alla guerra,induce a ritenere che la necessità di cui trattasi sia quella bellica. Anche la necessità bellica è una nozione generale di diritto

./.

67

internazionale,ma il richiamo ad essa,superfluo in una norma internazionale,è necessario in una norma di diritto interno. Questa interpretazione trova una conferma nell'esame dell'altra causa giustificatrice.

Con il richiamo al giustificato motivo,difatti,il legislatore ha inteso riferirsi a quegli istituti di diritto internazionale,i quali,nei rapporti internazionali,giustificano una condotta di per se stessa illecita. Le cause giustificatrici,cui si riferisce lo articolo 185,sono di diritto internazionale e sono richiamate perchè trovino applicazione nel diritto interno.

Per la necessità bellica comunemente s'intende un pericolo grave ed attuale che impone un determinato comportamento perchè un'azione militare,anche di secondaria importanza,abbia successo.

L'attualità e la gravità del pericolo deve essere preventivamente accertata e determinata. Mancando questi presupposti non può invocarsi la necessità bellica come causa giustificatrice di un comportamento illecito.

La situazione determinatasi a seguito dell'attentato di Via Rasella non costituiva un pericolo grave ed attuale ai fini delle operazioni militari o per la sicurezza delle truppe in Roma. Invero subito dopo l'attentato una calma assoluta regnava nella città. La sparatoria verificatasi nella prima mezz'ora in Via Rasella e nelle vie adiacenti era opera di militari tedeschi e ciò era stato subito chiarito. Nella serata da parte della polizia non veniva segnalato alcun incidente o pericolo.

Nè può dirsi che il pericolo grave ed attuale fosse costituito dai vari attentati che si erano verificati in precedenza a Roma. E' noto che nelle zone militarmente occupate gli attentati si verifi-

./.

68

cano con frequenza per l'ostilità delle popolazioni contro gli eser
citi occupanti. Ciò non costituisce un pericolo grave ed attuale
fino a quando non si sia accertato che la popolazione agisca orga-
nizzata,sia bene armata e possa svolgere un'azione di particolare
rilievo idonea a modificare l'andamento delle operazioni o di una
qualche azione dell'esercito occupante. In sostanza,la gravità e
l'attualità del pericolo si valuta in relazione alla efficienza che
un'azione può assumere nel quadro generale o particolare delle ope-
razioni. Pertanto va esclusa la sussistenza di tale situazione quan-
do fin dal primo momento risulta chiaro,come avvenne il pomeriggio
del 23 marzo,che un'azione contraria all'esercito occupante esauri-
sce immediatamente quasi del tutto i suoi effetti e non agisce co-
me causa modificatrice delle operazioni di quell'esercito. I soli
effetti morali derivanti da un attentato non agiscono subito,ma si
proiettono nel tempo e, [illegible], escludono l'attualità del perico-
lo.

Nella fucilazione delle Cave Ardeatine,nel modo in cui fu ef-
fettuata,va pure esclusa la sussistenza di un giustificato motivo.
L'attentato di Via Rasella giustificava,come si è detto,un'azione
di rappresaglia o di repressione collettiva,a seconda della quali-
ficazione giuridica che l'esercito occupante avesse attribuito al-
l'attentato,condotta nel modo voluto dalle norme e dalle consuetu-
dini internazionali; ma,dato che furono fucilate persone in numero
di gran lunga sproporzionato a quello dei militari tedeschi uccisi
nell'attentato e senza che avessero alcun rapporto di solidarietà
con gli attentatori,l'esecuzione delle Cave Ardeatine rimane scis-
sa dalla causa giustificatrice. Un'azione la quale giustifica un
determinato evento non può assumersi come causa giustificatrice di

69

./.

un evento più grave che sia stato voluto coscientemente dall'agente.

Inquadrata la fucilazione delle Cave Ardeatine nella figura del reato previsto dall'art.185 c.p.m.guerra,rimane da esaminare quale sia stata soggettivamente la posizione degli attuali imputati in quella esecuzione.

La difesa del Kappler ha sostenuto che, quand'anche si ritenesse l'illegittimità della rappresaglia o della repressione collettiva, dovrebbe assolversi quell'imputato per avere egli agito in adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o,quanto meno, da un ordine non sindacabile del superiore. In sostanza,l'assunto difensivo è il seguente: posto che l'ordine della fucilazione è stato emanato dal Fuehrer,quest'ordine, per la competenza legislativa, oltre che esecutiva, di cui quell'organo era investito nell'ordinamento costituzionale tedesco e per la preminenza di esso sugli altri organi costituzionali, costituiva una vera e propria norma giuridica o,comunque,un ordine insindacabile.

In merito va precisato che il Kappler non fu chiamato ad eseguire un ordine di Hitler,ma un ordine di Maeltzer,che aveva a sua base un ordine di quel capo di Stato e di cui egli era a conoscenza. In sostanza,come si è osservato,dal momento che il Gen.Maeltzer ordinò al Kappler di fucilare le 320 persone delle quali si era discusso e ciò sulla base di un ordine di Hitler che disponeva una rappresaglia da 10 a 1,non può affermarsi che l'ordine di quel generale relativo alla fucilazione di un determinato numero di persone avesse lo stesso contenuto dell'ordine del Fuehrer.

Tuttavia,stante che l'ordine del Maeltzer prendeva le mosse da un ordine di Hitler e di ciò era a conoscenza l'imputato,la tesi

./.

70

difensiva merita di essere esaminata.

Per le considerazioni già svolte, il Collegio ritiene che il problema prospettato dalla difesa vada posto relativamente alla fucilazione di 320 persone, non alla fucilazione delle altre persone, la cui causale è scissa dall'ordine in esame.

In merito alla tesi difensiva, il Collegio osserva come non sia esatto qualificare norma giuridica un ordine proveniente da un determinato organo solo perchè questo abbia anche competenza legislativa. Non è la competenza di un organo, difatti, che determina la natura di un imperativo, ma il contenuto di questo. Perciò quando l'imperativo si rivolge ad un caso particolare, come nel fatto in esame, qualunque sia la competenza dell'organo che l'ha posto, va escluso possa trattarsi di precetto legislativo, la cui caratteristica principale è l'astrattezza.

Infondata è pure l'altra tesi relativa alla insindacabilità dell'ordine del Fuehrer. Invero, pur non potendosi disconoscere la grande forza morale che l'ordine del Fuehrer aveva nell'organizzazione militare ed in modo speciale in quelle organizzazioni, come per esempio quella delle SS., che erano maggiormente legate a quell'organo, va esclusa sotto il profilo giuridico una insindacabilità di quell'ordine. Anche la legislazione penale militare tedesca, difatti, alla stessa stregua dei moderni ordinamenti giuridici, pone il principio per il quale l'inferiore che abbia commesso un fatto delittuoso per ordine del superiore risponde di quel fatto, tranne che abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo. Principio questo sostanzialmente uguale a quello dell'art.40 c.p.m.pace, in base al quale va esaminato l'aspetto della colpevolezza.

Quest'esame va fatto riportandosi ai principi che disciplinava-

./.

74

no l'organizzazione delle SS.,della quale il Kappler faceva parte. A quest'uopo bisogna tenere presente che in quell'organizzazione vigeva una disciplina rigidissima e veniva osservata una prassi che aggravava maggiormente i principi di quella disciplina. Dal dibattimento è risultato che le denunzie ai Tribunali Militari delle SS.,per reati commessi dagli appartenenti a quest'organizzazione,non venivano trasmesse direttamente,ma tramite il capo di quell'organizzazione Himmler, il quale spesso in calce alle denunzie,specie in quelle più gravi,esprimeva delle direttive,cui i giudici rigorosamente si attenevano.

Questi elementi,i quali dimostrano il livello di degradazione cui avesse portato un sistema politico di accentuato statalismo, devono essere tenuti presenti in un'indagine sul dolo,qualunque sia stata l'attività delle SS. in tempo di pace ed in tempo di guerra,dato che la medesima faceva parte dell'ordinamento amministrativo tedesco.

Ciò premesso, il Collegio ritiene che l'ordine di uccidere dieci italiani per ogni tedesco morto nell'attentato di Via Rasella, concretatosi,attraverso il Gen.Maeltzer,nell'ordine di uccidere 320 persone in relazione a 32 morti,pur essendo illegittimo in quanto quelle fucilazioni costituivano,per le considerazioni esposte,degli omicidi,non può affermarsi con sicura coscienza che tale sia apparso al Kappler.

Il modo dell'esecuzione,crudele verso le vittime,se queste stando ad attendere sul piazzale all'imboccatura della cava sentivano,frammiste con le detonazioni,le angosciose grida delle vittime che le avevano precedute e di esse quindi,nell'interno della cava,scorgevano al chiarore delle fiaccole i cadaveri spar-

../.

72

si o ammacchiati,costituisce un elemento obbiettivo di prova circa la coscienza dell'illegittimità dell'ordine. Ma non è da escludere che quelle modalità siano collegate,più che ad una volontà cosciente circa l'illegittimità dell'ordine,ad uno stato d'animo di solidarietà verso i tedeschi morti anch'essi della polizia,sfociato, per odio contro gli italiani concittadini degli attentatori,in una crudeltà nell'esecuzione.

Questa deduzione,l'abito mentale portato all'obbedienza pronta che l'imputato si era formato prestando servizio in un'organizzazione della disciplina rigidissima,il fatto che ordini aventi lo stesso contenuto in precedenza erano stati eseguiti nelle varie zone d'operazioni,la circostanza che un ordine del Capo dello Stato e Comandante Supremo delle forze armate,per la grande forza morale ad esso attinente,non può non diminuire,specie in un militare,quella libertà di giudizio necessaria per un esatto sindacato, sono elementi i quali fanno ritenere al Collegio non possa affermarsi con sicurezza che il Kappler abbia avuto coscienza e volontà di obbedire ad un ordine illegittimo.

Diversa,invece,è la posizione dell'imputato per la fucilazione di 10 ebrei,da lui disposta,come si è visto,per avere appreso che era morto altro soldato tedesco e senza che in merito avesse avuto alcun ordine. Per questa azione la sua responsabilità è piena sia dal lato oggettivo sia da quello soggettivo.

Sotto il profilo oggettivo va escluso che si tratti di rappresaglia,in quanto,a prescindere da altre considerazioni,il soggetto che dispose la fucilazione delle dieci persone non aveva competenza ad ordinare rappresaglie. Queste,difatti,secondo l'ordinamento tedesco alla stessa stregua di altri ordinamenti,possono essere dispo-

./.

73

ste da comandanti di grande unità.

In tanto si può parlare se per un'azione sussista o meno una causa giustificatrice dell'antigiuridicità in quanto il soggetto che commise tale azione sia lo stesso facultato dalla legge a comportarsi,in particolari situazioni ed entro determinati limiti, nella maniera attinente a tale causa.

Per la stessa ragione va negato che la fucilazione delle dieci persone costituisca una rappresaglia fuori dei casi consentiti, punita a norma dell'art.176 c.p.m.guerra. Perchè questa norma entri in funzione,difatti,è necessario,fra l'altro,che il comandante,il quale abbia ordinato la rappresaglia fuori dei casi consentiti,sia competente a disporre un atto del genere.

Va pure escluso che l'esecuzione in questione rientri nella repressione collettiva,in quanto,come si è detto parlando della esecuzione in generale a proposito di quest'istituto,non si è verificata alcuna delle condizioni del procedimento della repressione collettiva.

Come si è detto nell'inquadrare giuridicamente la fucilazione in genere delle Cave Ardeatine,questa esecuzione rientra nell'ipotesi delittuosa prevista dall'articolo 185 c.p.m.guerra la cui concreta applicazione è stata oggetto di esame da parte del Collegio.

Trattasi, difatti,anche in questa ipotesi di omicidi commessi in relazione all'attentato di Via Rasella,cioè per una cau-

./.

cipi nazisti che,nella guerra,dovevano necessariamente sfociare nella non considerazione della personalità dei nemici e nella spietata subordinazione di tutti gli interessi a quelli della Germania e delle forze armate tedesche. In questo piano non c'è norma giuridica che possa frenare: il diritto esiste nei rapporti interni dei tedeschi; per le popolazioni nemiche c'è la legge della forza. E' questo il piano sul quale si muovono i nazisti in guerra. Il Mappler poi,che è intransigente,ambizioso e permeato fino all'esasperazione di nazismo,opera con grande libertà d'azione perchè vuole essere un operatore di primo piano,non un semplice esecutore di ordini,e rompe gli inciampi che,vecchi uomini della Wermacht, educati in base a principi meno spregiudicati,potrebbero eventualmente frapporre.

Nella ricostruzione di un fatto delittuoso la personalità dell'imputato quale scaturisce dalle risultanze processuali costituisce l'elemento propulsore nella ricerca della verità. Ed è sulla base di questa personalità e di tutti quegli altri elementi obbiettivi,scaturiti dal giudizio e messi in rilievo,che il Collegio trae la sicura convinzione che il prevenuto nella fucilazione delle dieci persone in questione agì avendo coscienza e volontà di operare in maniera arbitraria,non in base ad un ordine ricevuto.

Le dieci fucilazioni,pertanto,concretano dieci omicidi volontari i quali,essendo stati commessi in conseguenza di uno stesso disegno criminoso,devono farsi rientrare nella figura giuridica dell'omicidio continuato.

La fucilazione delle altre cinque persone fu dovuta,come si è detto nella esposizione dei fatti,ad un errore che,per l'occasio-

./.

75

ne in cui si manifestò, dimostra come in Kapller e nei suoi collaboratori più vicini sia mancato il più elementare senso di umanità.

Queste cinque persone, prelevate in più del numero stabilito fra i detenuti a disposizione dei tedeschi e portate alle Cave Ardeatine, furono fucilate perchè il Cap. Schutz ed il Cap. Prichke, preposti alla direzione dell'esecuzione ed al controllo delle vittime, nella frenetica foga di effettuare l'esecuzione con la massima rapidità, non s'accorsero che essi erano estranee alle liste fatte in precedenza.

Chiunque sia stato l'ufficiale od il sottufficiale che effettuò erroneamente il prelevamento delle persone in questione, è certo che la loro uccisione si riporta alle insufficienti ed inopportune direttive date dal Kappler per l'esecuzione ed alla straordinaria negligenza di quei due capitani, contro i quali in questa sede non si procede per essere stato il relativo procedimento stralciato in istruttoria. Il Kappler si preoccupò di raccomandare ai suoi inferiori di agire con la massima celerità nell'esecuzione, ma non si curò di controllare l'operato di quelli e di accertarsi che non si verificassero delle omissioni fatali, la cui possibilità non era difficile stante il ritmo accelleratissimo con cui i detenuti erano prelevati e fucilati.

Vi è stata da parte di questo imputato un'omissione relativamente alle opportune misure per un'esecuzione in grande massa da eseguirsi in poche ore ed è a tale omissione che si riporta l'errore che condusse alla morte queste cinque persone.

Essendo avvenuto che oltre le persone contro le quali era di-

./.

76

retta l'offesa,siano state fucilate cinque persone per un errore nel controllo delle vittime,il Collegio ritiene che sia il fatto rientri nell'ipotesi delittuosa dell'art.82,2°comma c.p.- Invero, l'errore nel controllo delle vittime può ben farsi rientrare in quella "causa" generica,che costituisce una delle condizioni di applicabilità della norma in esame quando siasi cagionata offesa, oltre che alla persona alla quale essa era diretta,anche a persona diversa.

Oltre che dei dieci omicidi dei quali si è ampiamente discusso, il Kappler risponde,stante l'accennato rapporto di causalità,anche di questi cinque omicidi a norma dell'art.82,2°comma C.P.-

Stabilito che dagli elementi emersi è dubbio se il Kappler abbia avuto coscienza e volontà di ubbidire ad un ordine illegittimo,quale era quello datogli per la fucilazione di 320 persone,ed accertata la responsabilità di quest'imputato relativamente ai quindici omicidi,occorre esaminare la posizione degli altri imputati.

Costoro ricevettero ordine dal Kappler di partecipare alla fucilazione di 320 italiani (Dich.Kappler,vol.VII f.v.n.) in conseguenza dell'attentato di Via Rasella ed in relazione ad un ordine che a lui era stato dato da un'autorità superiore,che alcuni ritennero,in base alle parole non chiare di quello,fosse il Maresciallo Kesselring,altri capirono essere il Generale Maeltzer.

Alcuni di questi imputati,sebbenne avessero presenziato alle prime indagini sul luogo dell'attentato,come Domizlaff ed il Clemens,ovvero avessero collaborato con il Kappler nella compilazione delle liste, non erano a conoscenza di tutti gli elementi di fatto noti al loro superiore e tanto meno del contenuto dei colloqui che questi aveva avuto con le autorità superiori. Altri,come lo Schutze

./.

77

ed il Wiedner, non avevano svolta alcuna attività in merito all'attentato, ma erano stati riuniti qualche ora prima dell'esecuzione per ricevere l'ordine di partecipare a questa e, quindi, assieme agli altri erano stati condotti alle Cave Ardeatine.

Questi imputati non sapevano che dieci persone venivano fatte fucilare dal Kappler al di fuori dell'ordine ricevuto nè intervenivano in quella attività che doveva determinare per errore, come si è visto, la morte di cinque persone.

Sulla base di questi elementi, considerato che gli imputati appartenevano ad un'organizzazione dalla disciplina rigidissima, dove assai facilmente si acquistava un abito mentale portato alla obbedienza pronta, tenuto presente che il timore di una denuncia ai Tribunali Militari delle SS. quanto mai rigidi ed osseguienti ai voleri di Himmler non poteva non diminuire la loro libertà di giudizio, valutata infine la circostanza che gli imputati erano ignari della esatta situazione che portava alla fucilazione delle Cave Ardeatine mentre erano a conoscenza che ordini aventi lo stesso contenuto di quello ad essi impartito dal Kappler spesso erano stati eseguiti in zone d'operazioni, il Collegio ritiene debba escludersi che essi avessero coscienza e volontà di eseguire un ordine illegittimo.

Il dubbio sulla colpevolezza, relativamente alla fucilazione di 320 persone, sussiste nei confronti del Kappler che ha potuto avere una tenue libertà di giudizio stante la conoscenza dei fatti inerenti all'attentato, non sussiste per l'esecuzione in genere e relativamente a questi imputati, che furono chiamati all'ultimo momento ad eseguire un ordine e non seppero che il numero delle vittime, dopo l'ordine ricevuto, era aumentato. Essi, pertanto, vanno

./.

78

solti dal reato loro ascritto in rubrica per avere agito nell'esecuzione di un ordine.

Il reato di omicidio volontario continuato, di cui si è ritenuto responsabile il Kappler, è aggravato a norma dell'art.61 n.4 C.P. in quanto in ciascuno di quegli omicidi si è agito con crudeltà verso le vittime.

E' risultato, difatti, che le vittime in genere ed a maggior ragione quelle delle quali trattasi (giunte alle Cave Ardeatine dal carcere di Regina Coeli quando erano state fucilate oltre cento persone giunte dal carcere di Via Tasso) erano trattenute ad attendere, con le mani legate dietro la schiena, sul piazzale all'imboccatura della cava, da dove frammiste con le detonazioni, esse udivano le ~~ultime~~ angosciose grida delle vittime che le avevano precedute. Esse poi, entrate nella cava per essere fucilate, scorgevano, alla luce delle ~~fiaccole~~ Cave, i numerosi cadaveri ammucchiati delle vittime precedenti (Dich. Amon). Infine, esse venivano fatte salire sui cadaveri accatastati e qui erano costrette ad inginocchiarsi con la testa reclinata in avanti per essere colpite a morte, come si è accertato dalle dichiarazioni dei medici legali Prof. Ascarella e Dott. Carella, i quali basano le loro asserzioni su un ragionamento che al Collegio sembra pienamente convincente, e cioè se i cadaveri delle vittime furono trovati ammucchiati fino ad un'altezza di un metro circa, con le gambe genuflesse, così come esse erano nel momento della fucilazione, significa che caddero in quel posto poichè, se presi ed accostati subito dopo la fucilazione come affermano gli imputati, si sarebbero necessariamente stirati nelle gambe dal momento che non avevano potuto ancora acquistare

./.

79

la rigidità cadaverica.

Le accennate circostanze,conosciute dal Kappler per avere egli partecipato a due esecuzioni,delle quali una quando la maggior parte delle vittime era stata fucilata,dimostrano chiaramente che le vittime,prima di essere fucilate,furono sottoposte ad una grande, disumana e crudele sofferenza morale.

Il Collegio ritiene poi che gli omicidi in esame siano stati commessi con premeditazione. Invero,il Kappler,saputo che era morto un altro soldato tedesco,s'informò se vi erano dei detenuti disponibili e,conosciuto l'arresto di altri dieci ebrei effettuato nella mattinata,diede ordine poichè dieci di questi fossero fucilati onde accrescere,come si è detto,il suo prestigio di fronte ai suoi capi nazisti con un'azione assai energica e spregiudicata ma conforme a quelli che egli riteneva gli interessi delle forze armate. E' stata in lui,quindi,riflessione circa l'esecuzione del delitto e macchinazione se dovette pensare al modo di procurarsi le vittime e queste trovò negli ebrei arrestati poche ore prima. Non vi è stato un dolo d'impeto,ma un dolo riflessivo,sfociato,dopo che furono trovate le vittime,nella uccisione di dieci ebrei. Il fatto che egli abbia adottato la sua decisione in breve volgere di tempo non incide negativamente sulla premeditazione,la quale,com'è insegnamento dottrinale e giurisprudenziale,prescinde dal tempo,ma richiede riflessione e coordinamento di mezzi per la commissione del delitto.

Il reato è inoltre aggravato a norma dell'art.61,n.5 C.P. in quanto,col fucilare persone detenute,si profittò di una circostanza di luogo che ostacolava la loro difesa. Invero,una persona detenuta si trova in uno stato di soggezione tale da non potere opporre alcuna difesa contro attentati alla sua vita,specie poi quando questi attentati provengono da coloro nel cui potere essa si trova.

./.

Agli imputati è contestata l'aggravante prevista dall'art.1,lettera 4) del R.D.L. 30.11.1942,n.1365 secondo il quale,quando la circostanza aggravante preveduta dal citato art.61,n.5 ricorre in dipendenza dello stato di guerra,per i delitti di omicidio,si applica la pena di morte.

Questa aggravante,il cui contenuto è dato da una stretta relazione della circostanza di fatto che la sostanzia con lo stato di guerra,non può ricorrere relativamente all'art.185 c.p.m.guerra, in cui si è inquadrato il fatto incriminato,in quanto il movente di tale reato è " la causa non estranea alla guerra " ed il presupposto lo stato di guerra,trovandosi il reato medesimo nel titolo dei reati contro le leggi e gli usi di guerra del codice penale militare di guerra. Se lo stato di guerra costituisce il presupposto di un reato,non può assumersi a presupposto di una circostanza aggravante inerente a quel reato. Va esclusa,pertanto,la sussistenza dell'aggravante in questione.

Sussistono,infine,le aggravanti previste dall'art.47,n.2 e 58 C.P. per essere il Kappler rivestito di un grado e per essere concorso nel reato assieme a suoi inferiori.

Come si è detto,la richiesta di 50 Kg.di oro agli ebrei romani, effettuata dal Kappler nella sua qualità di organo dell'amministrazione militare tedesca e nell'interesse di questa,non per un fine personale,concreta gli estremi del reato di requisizione arbitraria,non già quello dell'estorsione per cui ha avuto luogo il rinvio a giudizio.

Il motivo della richiesta,come si è visto,è dato dall'ambizione dell'imputato di attuare un proprio piano,che sperava fosse ap-

./.

81

provato dalle autorità di Berlino. Mentre queste,difatti,tendevano all'arresto immediato degli ebrei ed al loro invio in un campo di concentramento,il Keppler riteneva politicamente più opportuno giungere a questa misura gradualmente,pensava cioè di togliere in un primo momento l'oro,che per lui costituiva un'arma in mano di quelli,per attirare,quindi,con quest'atto di apparente clemenza,nell'orbita del servizio spionaggio tedesco quanti di quelli egli riteneva fossero collegati con circoli finanziari nemici e procurarsi in questa maniera utili informazioni,per abbandonarli infine alle estreme misure quando ormai nulla c'era da ricavare da essi.

Il Keppler agì senza autorizzazione dell'autorità competente,come egli ammette nel suo interrogatorio,e senza necessità. [illegible] causale della imposizione del tributo è quella specificata,se nel settembre 1943 la Germania si trovava in piena efficienza bellica tanto da sostenere fortemente l'urto degli eserciti nemici sulle varie fronti e teneva sotto dominio quasi tutta l'Europa,se alla fine della guerra i 50 Kg. di oro si trovavano nell'ufficio del Dott. Kaltenbrunner,cui erano stati inviati,va escluso che l'imputato abbia agisto per ragioni di necessità.

L'imposizione del tributo dell'oro fu attuata,come si è detto, sotto la minaccia di deportazione di duecento ebrei in un campo di concentramento,qualora nel termine stabilito di trentasei ore non fosse effettuato il versamento dell'oro richiesto.

Sulla base di questi elementi va affermata la responsabilità del Keppler per il reato di requisizione arbitraria previsto dall'art.224 primo e secondo comma c.p.m.guerra.

La gravità dei fatti,i moventi e le modalità di esecuzione di essi,come pure la personalità dell'imputato,portato per ambizione

./.

82

ad una spregiudicatezza di sentire e di agire e,pertanto,non meritevole di indulgenza,inducono il Collegio a non concedere le attenuanti generiche.

Non si ritiene poi che,per l'uno e l'altro reato,ricorra l'attenuante prevista dall'art.48,n.1 c.p.m.pace in quanto,come si evince da quanto detto,va escluso che il prevenuto abbia agito per eccesso di zelo. Invero,non vi è eccesso di zelo là dove il movente dell'azione sia dato dall'ambizione personale,dal desiderio di porre in rilievo qualità di energia e di spregiudicatezza che possono piacere a superiori educati a principi di nazismo,non già intendimento di agire,sia pure nell'orbita dell'illegalità per difetto di controllo da parte del soggetto attivo,per una più efficace attuazione dei fini dell'amministrazione militare. Quando il fine personale di ambizione in genere o di carriera in ispecie agisce,come nel caso in esame,quale elemento propulsore sulla volontà di un soggetto per spingerlo al delitto non è più dato parlare di eccesso di zelo.

Valutata la gravità dei reati di omicidio continuato pluriaggravato e di requisizione arbitraria e la personalità dell'imputato Kappler alla stregua delle condizioni oggettive e soggettive indicate nell'articolo 133 C.P.,viene irrogata la pena dell'ergastolo per il primo reato e la pena di anni quindici di reclusione per l'altro reato. Inoltre,viene disposto,a norma dell'articolo 72 C.P.,l'isolamento diurno del condannato per anni quattro.

P. Q. M.

Visti gli art.364 c.p.m.pace,477,483 e 488 c.p.p.,72 c.p.

DICHIARA

KAPPLER Herbert responsabile del reato di omicidio continuato previsto e punito dagli artt.13,185 primo e secondo comma c.p.m.guer

./.

83

575,577 n. 3 e n.4 in relazione all'art.61,n.4 e n.5,82 c.p., 47,n.2 e 58 c.p.m.pace,ed altresì del reato di requisizione arbitraria previsto e punito dall'art.224 primo e secondo comma c.p.m.guerra, in questo senso modificata la rubrica del secondo capo d'imputazione,e lo condanna alla pena dell'ergastolo per il primo reato e ad anni quindici di reclusione per il secondo reato,inoltre all'isolamento diurno per anni quattro ed a tutte le conseguence di legge.

Visti gli artt.479 c.p.p.e 40 c.p.m.pace

ASSOLVE

Domizleff Borante,Clemens Hans,Quapp Johannes,Schutze Kurt e Wiedner Karl del reato di omicidio continuato indicato nel primo capo d'imputazione in quanto agirono per ordine di un superiore.

Roma,li venti luglio millenovecentoquarantotto.

I GIUDICI

Col Paolo Scuto

Col. Gaetano Valentelli

Col Giuseppe Hiebl

IL PRESIDENTE

IL GIUDICE RELATORE

Depositata la presente sentenza in Cancelleria il giorno 29. 9. 48

Restituita dalla Presidenza con firma del Collegio il 9 ottobre 1948

IL CANCELLIERE

3

Kappler Herbert -75

...dannato in data odierna ha interpo-
...la nullità avanti al Tribunale Supremo Militare.

addì 21-7-1948 Il Cancelliere

...

...

...

Il Tribunale Supremo Militare, con sentenza del 25-10-1952, ha rigettato il ricorso prodotto dal Kappler. La presente sentenza, nei confronti dello stesso, è divenuta esecutiva lo stesso giorno.

Roma 27-10-52

IL CANCELLIERE MILITARE
(Cap. G. M.ª Siracusa)

La Corte Suprema di Cassazione a Sez. Penale, con sentenza in data 19-12-1953, ha dichiarato inammissibile il ricorso prodotto dal Kappler avverso la sentenza del T.S.M. Supremo Militare del 25-10-1952.

Roma 10-1-1954.

Con la sent. 25/10/52 del T.S.M. è stata disposta l'eliminazione del dispositivo della presente sentenza dell'applicazione di cui al N. 3 dell'art. 577 C.P.

Roma li 30/9/901

4

5

86

N. 2495 del Catal.
(R. 1947)

N. 631 della sentenza
N. 0299/9 del Reg. canc. udienza

N. 3203/48 del Reg. gen. proc.
20-7-1948

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Redatta minuta il - 5 DIC. 1960
Iscritta a n. 2221 (Volume 1335) Pagina Comparsa
IL CANCELLIERE MILITARE
(A. Solfrini)

Il Tribunale militare territoriale di ROMA

Composto dei Signori: (1)

Generale di Brigata	PANTONI	Euclide	*Presidente*
Ten. Col. G.N.	CARBONE	Carmelo	*Giudice relatore*
Colonnello Fan.	VALENTE	Gustavo	*Giudice*
Colonnello A.A.	SIVIERI	Giuseppe	*Giudice*
Colonnello Fan.	DE FEO	Paolo	*Giudice*

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa contro (2)

1) [illegible] nato il [illegible] a Mau Rubo, nato il [illegible] (Germania), già residente in Roma, previo l'[illegible] di cittadino tedesco, ammogliato, tenente colonnello della [illegible] (Obersturmbannführer) con dell'[illegible] (due decorazioni al valor militare);

DISTINTA
N. 132 Reg. Trev.
Carta bollo L. —
[illegible] » 330
[illegible] » 565
[illegible] » 1.265
[illegible] » 5
[illegible] » —
Totale L. 2.165
Roma, 22.9.61
Il Cancelliere

87

(1) Nome, cognome, grado dei giudici che deliberano, con l'indicazione dell'arma o corpo a cui appartengono.

(2) Nome, cognome, grado dell'imputato militare e del corpo o della nave a cui appartiene — professione o mestiere — per l'estranco alle forze armate dello Stato (art. 171 cod. pen. mil., 474 cod. proc. pen.).

2) DGHLMANN Bernhard, fu Karl e fu Hermann Margherita Ernestina, nato il 7 ottobre 1907 ad Hannover (Germania), già residente a Gotenhafen-Adlershorst (Polonia), Gründenzerweg n.8, vedovo senza prole, cittadino tedesco, incensurato, maresciallo maggiore delle ss tedesche (SS Sturmbannführer), capo dell'Abt.III (reparto III°) dell'Aussenkommando Rom der Sicherheitspolizei und des Sd);

3) GIUNIO Hans, fu Max e di Liebert Frieda, nato il 9 febbraio 1902 a Dresda (Germania), già residente a Dresda, Liechtenbergweg n.7, coniugato con prole, cittadino tedesco, incensurato, capitano delle ss tedesche (SS-Hauptsturmführer), in servizio presso l'Aussenkommando Rom der Sicherheitspolizei und des SD;

4) QUAPP Johannes, di Johannes e di Rosia Maria, nato il 29 gennaio 1914 a Königsberg (Prussia occidentale - Germania), già residente a Tilsit (Prussia orientale), coniugato con prole, cittadino tedesco, incensurato; maresciallo capp delle ss tedesche (SS-Hauptscharführer), in servizio presso l'Abt.IV dell'Aussenkommando Rom der Sicherheitspolizei und des SD;

5) SCHULZE Kurt, fu Paul e fu Zimmermann Anna Maria, nato il 27 luglio 1908 a Forst (Lausitz - Brandeburgo - Germania), residente a Berlino-Liechtenberg, Wotanstrasse n.25/A, tessitore, coniugato con prole, cittadino tedesco, incensurato,

maresciall... servizio ... khitspoli...

6) W... a Gries (... so, coni... optante ... serg.mag... aiutante ... Rom, del... tutti

tutti: del res... de mil... n.1 c.; relazi... C.P.; n.5 C.; n.136... mate... costa... blica... stato ... e in ... appa... li e ... Pa... mo... ne

88

./.

maresciallo ordinario delle ss- tedesche (SS- Oberscharführer) in servizio come magazziniere presso l'Aussenkommando Rom der Sicherheitspolizei und des SD;

6) WIEDNER Karl, fu Leo e di Vill Luisa, nato il 22 luglio 1908 a Gries (Bolzano), residente a Merano, Via Lamermora n.64, commesso, coniugato con prole, cittadino tedesco (allegeno alto atesino optante per la Germania),

serg.magg. delle ss- tedesche (SS- Scharführer), in servizio come addetto e come interprete presso l'Abt.III dell'Aussenkommando Rom der Sicherheitspolizei und des Sd;

- tutti detenuti nel carcere giudiziario di Regina Coeli - Roma.

I M P U T A T I

Tutti:

del reato di concorso in violenza con omicidio continuato commesso da militari nemici in danno di cittadini italiani (artt.110 e 112 n.1 c.p. - 47 n.2 e 58 C.P.M.P. - 185, 1° e 2° comma C.P.M.G. in relazione all'art.13 stesso codice, e agli artt.575 C.P., 577 n.3 C.P., 577 n.4 C.P. in relazione all'art.61 n.4 stesso codice, 61 n.5 C.P. in relazione all'art.1 lett.a) R.D.L. 30 novembre 1942 n.1365 - 81 cpv. C.P.) perchè, quali appartenenti alle forze armate tedesche nemiche dello Stato italiano, approfittavano di circostanze di tempo di luogo e di persona tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, verificatesi in Roma in dipendenza dello stato di guerra fra l'Italia e la Germania, in concorso tra loro e in concorso con circa 40-50 altri militari delle SS- tedesche appartenenti allo stesso Aussenkommando, la maggioranza dei quali aveva un grado militare inferiore al loro, agendo con crudeltà verso le persone, con successive azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza necessità e senza giustificato motivo, pur cause non estranee alla guerra e precisamente in esecuzione di sanzioni collettive stabilite per un attentato commesso il

(4) marzo 1944 in via Rasella, Roma, da due persone rimaste sconosciute, cagionavano, mediante colpo d'arma da fuoco esplosi con premeditazione, ad cinque per volta, alla nuca di ogni vittima, la morte di 335 persone, in grandissima maggioranza cittadini italiani militari e civili, che non prendevano parte alle operazioni militeri, e precisamente:

- a) 154 persone a disposizione dell'Aussenkommando sotto inchiesta di polizia:

1. Agnini Ferdinando
2. Agroldi Antonio
3. ALBANESE Teodato
4. Amoretti Ivanoe
5. Angelai Aldo
6. Angeli Virgilio
7. Angelini Paolo
8. Angelucci Giovanni
9. Artale Vito
10. Aversa Raffaele
11. Avolio Carlo
12. Azzarita Manfredi
13. Ballina Giovanni
14. Benzi Aldo
15. Bernardini Secondo
16. Bernardini Tito
17. Bolgia Michele
18. Bruno di Belmonte Luigi
19. Butera Gaetano
20. Butticè Leonardo
21. Calderari Giuseppe
22. Camisotti Carlo
23. Campanile Silvio
24. Cantalamessa Renato
25. Capecci Alfredo
26. Capozio Ottavio
27. Carola Federico
28. Carola Mario
29. Casadei Andrea
30. Celani Giuseppe
31. Checchi Egidio
32. Chiesa Romualdo
33. Chiricozzi Aldo Francesco
34. Chiavarelle Francesco
35. Cibei Duilio
36. Cibei Gino
37. Cinelli Francesco
38. Cinelli Giuseppe
39. Cocco Pasquale
40. Conti Giorgio
41. Corsi Orazio
42. Costanzi Guido
43. D'Amico Giuseppe
44. D'Andrea Mario
45. D'Aspro Arturo
46. De Angelis Gerardo
47. De Carolis Ugo
48. De Grenet Filippo
49. De Nicolò Gastone
50. Diociajuti Pier Domenico
51. Di Salvo Gioacchino
52. Drucker Salomone
53. Elena Fernando
54. Ercolani Giorgio
55. Ercoli Aldo
56. Fabrini Antonio
57. Fantacone Alberto
58. Fantini Vittorio
59. Felicioli Mario
60. Fenulli Dardano
61. Finamonti Loreto
62. Finzi Aldo
63. Fiorentini Valerio
64. Fochetti Angelo
65. Forte Gaetano
66. Frascà Paolo
67. Friguani Giovanni
68. Galafati Angelo
69. Gelsomini Manlio
70. Giacchini Alberto
71. Giordano Calcedonio Daniele
72. Giorgi Giorgio
73. Giorgini Renzo
74. Giustiniani Antonio
75. Gorgolini Giorgio
76. Gori Gastone
77. Grandi Umberto
78. Haipel Mario
79. Iaforte Domenico
80. Keressti Alessandro

90

81. La Rosa Salvatore
82. Lacchini Cirullo
83. Liberi Epimenio
84. Lidonnici Amedeo
85. Lo Presti Giuseppe
86. Lordi Roberto
87. Lucarelli Armando
88. Luna Covino
89. Lungaro Pietro Ermelindo
90. Lusena Umberto
91. Maggini Alfredo
92. Magri Mario
93. Manca Candido
94. Marchesi Alberto
95. Marchetti Duilio
96. Margioni Antonio
97. Marimpietri Vittorio
98. Martella Angelo
99. Martelli Castaldi Sabato
100. Martini Placido
101. Mocci Sisinnio
102. Montesenolo Giuseppe
103. Monti Remo
104. Mosca Alfredo
105. Moscatti Carlo
106. Napolesne Agostino
107. Natili Celestino
108. Natili Mariano
109. Minci Sestilio
110. Orlandini Festi Orlando
111. Partiti Michele
112. Pasqualucci Alfredo
113. Passarella Mario
114. Pensuti Renzo
115. Pepicelli Francesco
116. Pettorini Ambrogio
117. Pisco Renzo
118. [illegible]
119. Pizzoni Vincenzo
120. Pietronesi Antonio
121. Pitrelli Rosario
122. Polli Domenico
123. Portieri Alessandro
124. Portinari Erminio
125. Primavera Pietro
126. Raffaelli Beniamino
127. Rampulla Giovanni
128. Rossini Augusto
129. Ricci Domenico
130. Rindone Nunzio
131. Rossi Antonio
132. Rocaguoli Goffredo
133. Roncacci Giulio
134. Salvatori Giovanni
135. Sansolini Adolfo
136. Sansolini Alfredo
137. Scattoni Umberto
138. Semini Fiorenzo
139. Sensi Giovanni
140. Sergi Arnaldo
141. Simoni Simone
142. Spunticcia Antonio
143. Talamo Manfredi
144. Tapparelli Mario
145. Testa Settimio
146. Ugolini Nino
147. Unghietti Antonio
148. Vercillo Giovanni
149. Villoresi Renato
150. Vivenzo Genaro
151. Zaccaguini Carlo
152. Zambelli Ilario
153. Zinconi Raffaele
154. Zironi Augusto

- b) 23 persone a disposizione del Feldgericht (tribunale militare tedesco (in attesa di giudizio:

1. Bonanni Luigi
2. Cancci Ilario
3. Caracciolo Emanuele
4. Carroni Oreste
5. De Simoni Fidardo
6. Duranti Dido
7. Finocchiaro Arnaldo
8. Fiorini Fiorino
9. Fontana Senserico
10. Guidoli Luigi
11. Ialuna Sebastiano
12. Moretti Augusto
13. Moretti Pio
14. Morgano Santo
15. Navarra Giuseppe
16. Pappagallo Pietro
17. Reddino Roberto
18. Rinco Ottorino
19. Rocchi Filippo
20. Rodriguez Romeo
21. Sovelli Francesco
22. Troiani Pietro
23. Tulissoni Otello

./.

91

attesa di esecuzione della condanna:

1. Gesmundo Gioacchino
2. Luchetti Carlo
3. Bordoni Manlio

- d) 16 persone condannate dal Feldgericht a pene temporanee detentive, varianti da 1 a 15 anni:

1. Barbieri Silvio
2. Bucchi Marcello
3. Cozzi Alberto
4. Dà Peppe Otello
5. Govoni Aladino
6. Guidoni Unico
7. Lombardi Ezio
8. Luzzi Everardo
9. Pelliccia Ulderico
10. Pisino Antonio
11. Pula Italo
12. Pula Spartaco
13. Rodella Bruno
14. Salemme Felice
15. Silvestri Sebastiano
16. Stame Nicola

- e) 75 ebrei :

1. Anticoli Lazzaro
2. Astrologo Cesare
3. Berolsheimer Aldo
4. Blaustein Georg Heinrich
5. Calò Cesare
6. Caviglia Adolfo
7. Coen Saverio
8. Della Torre Odoardo
9. Del Monte Giuseppe
10. Di Capua Zaccaria
11. Di Castro Angelà
12. Di Consiglio Cesare
13. Di Consiglio Franco
14. Di Consiglio Marco
15. Di Consiglio Mosè
16. Di Consiglio Salomone
17. Di Consiglio Santoro
18. Di Nepi Alberto
19. Di Nepi Giorgio
20. Di Nepi Samuele
21. Di Nola Ugo
22. Di Porto Angelo
23. Di Porto Giacomo di Mosè
24. Di Porto Giacomo fu Rubino
25. Di Segni Armando
26. Di Segni Pacifico
27. Di Veroli Attilio
28. Di Veroli Michele
29. Efrati Marco
30. Fano Giorgio
31. Fatuc[illegible]dio
32. Forna[illegible]le
33. Fornaro Leone
34. Frascati Angelo
35. Funaro Alberto
36. Funaro Marco Mosè
37. Funaro Pacifico
38. Funaro Settimio
39. Landesmann Boris
40. Limentani Davide
41. Limentani Giovanni
42. Limentani Settimio
43. Marino Angelo
44. Menasci Umberto
45. Mieli Israele Cesare
46. Mieli Mario
47. Mieli Renato
48. Milani Raffaele
49. Milano Tullio
50. Milano Ugo
51. Moscati Emanuele
52. Moscati Pace
53. Moscati Marco
54. Moscati Vito
55. Perucia Angelo
56. Piattelli Cesare
57. Piattelli Franco
58. Piattelli Giacomo
59. Piperno Claudio
60. Reicher Marian
61. Sciumnach Dattilo
62. Sermoneta Benedetto
63. Sojke Bernard
64. Sonnino Angelo

./.

92

Giorg[illegible]

65. Sonnino Gabriele
66. Sonnino Mosè
67. Sonnino Pacifico
68. Tedesco Cesare
69. Terracino Sergio
70. Tuchmann Heinz Erich
71. Vivanti Angelo
72. Vivanti Giacomo
73. Wald Schachne
74. Wald Paul
75. Zarfati Alessandro

- f) 40 persone a disposizione della questura, fermate per motivi politici :

1. Albertelli Pilo
2. Annarumi Bruno
3. Baglivo Ugo
4. Benati Nino
5. Bendicenti Donato
6. Bernabei Elio
7. Bucci Bruno
8. Bucci Umberto
9. Buccioni Franco
10. Busci Armando
11. Buttaroni Vittorio
12. Canalis Salvatore
13. De Giorgio Carlo
14. De Marchi Raoul
15. De Nicco Cosimo
16. Eluisi Aldo
17. Fabri Renato
18. Perola Enrico
19. Fondi Edmondo
20. Foschi Carlo
21. Gallarello Antonio
22. Giglio Maurizio
23. Grieco Ennio
24. Impesioli Costantino
25. Intreccialagli Mario
26. La Vecchia Gaetano
27. Lacnelli Cesare
28. Lotti Giuseppe
29. Mancini Enrico
30. Mastrogiacomo Luigi
31. Medeo Giuseppe
32. Nobili Edoardo
33. Norma Fernando
34. Ottaviani Armando
35. Pierleoni Romolo
36. Renni Egidio
37. Saccotelli Vincenzo
38. Sepe Gaetano
39. Troiani Lucebio
40. Viotti Pietro

- g) 10 persone a disposizione della questura, fermate per motivi di P.S. :

1. Barbadi Lollo
2. Corioli Francesco
3. Lunghi Ambrogio
4. Micheli Ernesto
5. Piccoli Emidio
6. Poliani Attilio
7. Perpetua Remo
8. Petacchi Benedeo
9. Pirro Ignazio
10. Trentini Giulio

- h) 10 persone arrestate nei pressi di Via Tasselle

1. Caputo Ferruccio
2. D'Amico Cosimo
3. Franco Celestino
4. Gigliozzi Romolo
5. Mastrangeli Fulvio
6. Pignotti Angelo
7. Pignotti Umberto
8. Prosperi Antonio
9. Ronconi Ettore
10. Volponi Guido

- i) 1 persona assolta dal Volksgericht:

- Petrucci Paolo

- l) 3 persone non identificate;

93

3 C.P., per avere promosso e organizzato la cooperazione nel reato, diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo, e per avere altresì, nell'esercizio della sua autorità, determinato a commettere il reato persone a lui soggette. In Roma, località "Cave Ardeatine" il 24 marzo 1944.

Il solo Kappler inoltre:

del reato di estorsione aggravata (art.629 p.p. - 61 n.5 C.P. in relazione all'art.1 lett.a) R.D.-L. 30 novembre 1942 n.1365 - 61 n.7 C.P.) per avere, approfittando di circostanze di tempo di luogo e di persona tali da ostacolare la pubblica e privata difesa; verificatesi in Roma in dipendenza dello stato di guerra, mediante minaccia di deportare in Germania un numero imprecisato di ebrei romani, costringendo gli appartenenti alla comunità israelitica di Roma a consegnargli entro 36 ore chilogrammi 50 di oro, procurato a sè, al capo della polizia di sicurezza, SS-Obergruppenführer Kaltenbrunner, e ad altri, un ingiusto profitto, con danno patrimoniale di rilevante gravità per la comunità israelitica di Roma. In Roma il 26 settembre 1943.

F A T T O

Pochi giorni dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, stipulato fra l'Italia e le Potenze alleate, l'esercito tedesco, per un complesso di fattori sui quali non interessa indagare in questa sede, occupava militarmente l'Italia settentrionale e centrale.

L'occupazione tedesca nella capitale italiana, malgrado la posizione di città aperta di questa, fin dai primi giorni, si manifestava con un rigore più accentuato che in altre città, forse perchè si sapeva che in essa si trovava la maggior parte delle persone che avevano tenuta la direzione dello Stato dopo la revoca di Mussolini da Capo del Governo, avvenuta il 25 luglio 1943, e l'instaurazione di una nuova forma di regime. Inoltre, era noto che subito dopo quel cambiamento di regime si erano raccolti a Roma molti esponenti di partiti antifascisti i quali, in maniera non del tutto palese per le norme emanate dal nuovo Governo, che vietavano l'organizzazione di partiti politici fino al termine della guerra e rimandavano a quest'ultimo periodo l'instaurazione di una forma di governo a carattere prettamente democratico, avevano iniziato un intenso lavoro di riorganizzazione politica ed una fattiva opera di sganciamento dell'Italia dall'alleanza con i tedeschi.

La caccia agli uomini a Roma era abile, continua, spietata. In questa città la polizia militare tedesca, sotto la direzione di Herbert Kappler, che in quel tempo rivestiva il grado di maggiore delle SS., lavorava intensamente onde eliminare quanti erano contrari ai tedeschi o si dubitava che lo fossero.

L'attività di polizia allargava la sua sfera fino a procurare uomini che lavorassero per i tedeschi in Italia o in Germania. E poichè l'arruolamento volontario dei lavoratori era quasi insignificante, la polizia effettuava, per le vie di Roma e nei locali pubblici,

./.

95

rastrellamenti di persone idonee al lavoro.

Una categoria di persone, che fin dai primi giorni di occupazione era presa particolarmente di mira da parte della polizia tedesca, era data dagli ebrei, contro i quali vigeva in Germania un inumano sistema legislativo.

In questo quadro generale vanno posti i fatti oggetto del presente giudizio, che qui di seguito si espongono.

Il mattino del giorno 26 settembre 1943 l'autorità di P.S. italiana invitava il Presidente della Comunità Istraelitica di Roma, Dott. Ugo Foà, ed il Presidente delle Comunità Istraelitiche italiane Dott. Dante Almansi, a recarsi nel pomeriggio, per comunicazioni, nell'ufficio del Comandante la polizia tedesca di Roma Herbert Kappler.

Le dette persone si recavano all'appuntamento fissato ed erano ricevute dal Kappler. Questi, in un primo momento si intratteneva in una cortese conversazione a carattere generale, quindi, cambiando comportamento, con parola dura ed incisiva, teneva un discorso del seguente tenore: "Noi tedeschi consideriamo voi ebrei come nemici e come tali vi trattiamo. Non abbiamo bisogno delle vostre vite nè di quelle dei vostri figli, abbiamo bisogno invece del vostro oro. Entro trentasei ore voi dovete versare cinquanta chilogrammi di oro, altrimenti duecento ebrei saranno presi e deportati in Germania".

I due presidenti, dopo aver cercato invano di ridurre la richiesta di oro, si congedavano. Quindi si mettevano subito al lavoro inerente a tale richiesta, convenendo gli esponenti più influenti della Comunità onde prendere una risoluzione in merito.

In questa riunione, scartata l'idea di rivolgersi alla polizia italiana in quanto da qualche abboccamento avuto s'era appreso che

./.

96

quell'autorità nulla poteva fare per indurre i tedeschi ad un diverso comportamento,si stabiliva di aderire alla richiesta onde evitare mali peggiori.

Portata a conoscenza della maggior parte degli ebrei residenti a Roma la richiesta tedesca,in breve volgere di tempo perveniva da parte di costoro un'offerta di oggetti di oro,i quali spesso,specialmente quando trattavasi di persone non abbienti,costituivano cari ricordi di famiglia. Anche molti cattolici offrivano oggetti d'oro con grande slancio di solidarietà. Alcuni,non potendo versare dell'oro,contribuivano con danaro. La Santa Sede,venuta a conoscenza del fatto,faceva sapere spontaneamente in via ufficiosa che,qualora non fosse stato possibile raccogliere entro il termine stabilito l'oro richiesto,avrebbe messo a disposizione la differenza,che le sarebbe stata rimborsata quando la Comunità fosse stata in grado di farlo.

Poco prima della scadenza delle trentasei ore venivano raccolti cinquanta chilogrammi di oro e 2.021.540 lire.

Per ragioni di sicurezza durante il trasporto dell'oro al comando della polizia tedesca,il Presidente della Comunità Istraelitica chiedeva alla polizia italiana una scorta,la quale veniva concessa nelle persone del brigadiere dei metropolitani Oreste Vincenti e della guardia Vincenzo Piccolo. Inoltre,al fine di precostituirsi una prova del versamento effettuato,il detto Presidente pregava il Commissario di P.S. Dott. Cappa perchè presenziasse al versamento. Il Dott. Cappa aderiva alla preghiera ed,opportunamente travestito, si univa agli uomini di fatica che dovevano portare le cassette dell'oro.

A compiere il versamento si recavano i due citati presidenti della Comunità e dell'Unione,accompagnati,per il materiale maneggio

./.

97

delle cassette contenenti l'oro e per il concorso nelle operazioni di peso e di saggio del titolo del metallo, dai correligionari Marco Limentani, Giuseppe Gay e Settimio Gori, dall'orefice Angelo Anticoli e, come detto, dal Dott. Cappa in qualità di uomo di fatica.

Ai cinquanta chilogrammi di oro ne venivano aggiunti trecento grammi per il caso che fossero sorte contestazioni.

I due presidenti venivano ricevuti dal sostituto del Kappler, Cap. Schutz, il quale, con maniere arroganti, dava disposizioni per la pesatura dell'oro, la quale era effettuata con una bilancia della portata di cinque chilogrammi.

Ultimato il peso dell'oro portato, ad esclusione di circa duecento grammi che erano rimasti come residuo, il Cap. Schutz affermava che le pesate, ciascuna di cinque chilogrammi, erano state nove e che, pertanto il peso complessivo raggiunto era di quarantacinque chilogrammi, anzichè di cinquanta come avrebbe dovuto essere. Gli israeliti sostenevano con sicurezza che le pesate erano state dieci, ma, per evitare equivoci, chiedevano si rinnovassero le pesate. Il Cap. Schutz rispondeva arrogantemente e si rifiutava di ripetere le pesate. I due presidenti pregavano vivamente l'ufficiale tedesco perchè venissero ripetute le pesate e, dopo molte insistenze, riuscivano a fare ripesare l'oro, che risultava cinquanta chilogrammi come essi sostenevano. Essi poi chiedevano il rilascio di una ricevuta attestante l'effettuato versamento, ma il Cap. Schutz non acconsentiva a tale richiesta.

I cinquanta chilogrammi di oro venivano messi in una cassa ed alcuni giorni dopo, a mezzo di un ufficiale delle SS. che rientrava a Berlino, venivano inviati dal Kappler al Dott. Kaltenbrunner con una lettera nella quale era spiegato il motivo della rimessa. Detta cassa di oro, a dire del Kappler (vol. VII, f. 62 retro) nell'inverno 1945 si trovava ancora nell'ufficio di Kaltenbrunner.

./.

98

Il giorno successivo,il 28 settembre,militari delle SS.,dei quali alcuni erano esperti di lingua ebraica,perquisivano i locali del Tempio Maggiore degli Ebrei ed asportavano numerosi documenti e la somma di 2.021.540 lire,che era custodita nella cassaforte. A capo di quei militari era un capitano,il cui cognome sembra fosse Mayer.

Nei giorni successivi ufficiali delle SS.,dei quali uno in divisa di capitano si qualificava per professore di lingua ebraica,visitavano la biblioteca della Comunità ebraica e quella del Collegio Rabbinico allo scopo dichiarato di asportarne i volumi.

I Presidenti della Comunità israelitica e dell'Unione delle Comunità,appena ricevuta la visita di quegli ufficiali,si rivolgevano al Ministero della P.I.,chiedendo il suo intervento onde evitare l'asporto dei volumi delle due biblioteche,che avevano un valore patrimoniale di grande rilievo. In una delle lettere indirizzate al detto Ministero essi,fra l'altro,scrivevano: "Trattasi di pregevolissimo materiale archivistico (manoscritti,incunaboli,soncinati,stampe orientali del 500,interessanti esemplari di libri ebraici ecc.) che furono anche oggetto,alcuni anni or sono,di scelta e catagolazione fatta da un esperto in materia e che costituiscono un complesso di notevole importanza culturale,del quale,ove le disposizioni delle autorità tedesche,che evidentemente intendono asportare tutto il prezioso materiale archivistico in Germania,fossero attuate,l'Italia verrebbe ad essere privata" (vol.I,pag.87).

Il Ministero della P.I. non riusciva ad attuare un efficace intervento presso le autorità tedesche e l'opera di quegli ufficiali delle SS. si concludeva con l'asportazione di quasi tutti i volumi di quelle biblioteche,i quali venivano caricati su due carri ferroviari e spediti a Monaco.

./.

99

Sebbene il Kappler avesse promesso che col pagamento dell'oro gli ebrei di Roma non sarebbero stati molestati, tuttavia, il 16 ottobre 1943 veniva effettuato in questa città un organizzatissimo rastrellamento di ebrei, tristemente famoso nella mente della cittadinanza romana.

" Nè il sesso -scrive il Dott. Fcà nella sua relazione confermata in istruttoria (pag.90, vol.I)- nè l'età, nè la malferma salute, nè benemerenze di sorta furono di scudo a questo barbaro agire: vecchi, bambini, malati gravi, moribondi, donne inciate e puerpere appena sgravate, tutti furono ugualmente prelevati. E mentre nel quartiere dell'ex Ghetto questa scena di orrore si svolgeva tra le grida disperate delle vittime, gli urli concitati degli aguzzini, le esclamazioni di raccapriccio dei concittadini cristiani, i quali al di là dei cordoni tedeschi assistevano impotenti alla violenza inaudita che nella sacra città di Roma, nella millenaria capitale dello Stato italiano, dei militi stranieri consumavano sulla persona di altri cittadini italiani, per le strade dell'Urbe altre schiere di soldati hitleriani si snodavano nella caccia agli istraeliti ricercandone le abitazioni sulla scorta di predisposti elenchi".

Questo rastrellamento era effettuato da uno speciale reparto delle SS., venuto appositamente a Roma al comando del Cap.Donneker, il quale, tramite il Kappler, aveva ottenuto dalla Questura di Roma circa 20 agenti di P.S. in qualità di collaboratori.

In questa tragica caccia all'uomo erano rastrellati poco più di 1000 ebrei i quali, alcuni giorni dopo, erano deportati in campi di concentramento. Di costoro e dei 1000 ebrei circa catturati nei mesi successivi ed inviati pure in campi di concentramento, al termine della guerra, solo meno di dieci facevano ritorno alle loro case.

I fatti esposti relativi alla richiesta ed alla consegna dell'o-

./.

100

risultano pienamente provati dalle dichiarazioni rese in periodo istruttorio e confermate al dibattimento dai testi Foà, Vincenti, Gori, Cappa.

L'imputato Kappler ammette, nelle sue linee essenziali, le modalità inerenti alla richiesta dell'oro, effettuata, come egli afferma, di sua iniziativa e senza alcuna autorizzazione delle autorità superiori. Egli, dopo avere chiarito il proprio antisemitismo ed avere spiegato (pag. 51 segg. del vol. VII ed ud. dell'11.6.948) che secondo il suo pensiero il problema ebraico in Italia aveva proporzioni di gran lunga inferiori che in Germania, afferma che egli non riteneva utile contrariamente a ciò che pensava per la Germania ed i paesi dell'est una politica di annientamento degli ebrei italiani, in quanto costoro erano in numero assai limitato ed erano "immigrati da altri paesi mediterranei e perciò nel loro carattere molto diversi dai cosiddetti ebrei dell'est, i quali, prima di venire in Germania, avevano assimilato qualità e vizi di altri popoli" (f. 53 retro, vol. VII). Precisa. quindi, di avere imposto agli ebrei romani un tributo di oro per togliere l'unica arma che, secondo lui, essi tenevano in mano e nella considerazione che, dopo quel pagamento, le autorità superiori non avrebbero fatto eseguire in Roma le misure di rastrellamento che gli erano state preannunziate e che egli riteneva poco opportune.

"Parlai - egli afferma (pag. 58, vol. VII, ud. dell'11.6.948) riferendosi al colloquio avuto con il Foà e con l'Almansi - dell'unità dell'ebraismo mondiale, che costituiva un unico blocco ostile alla Germania: dissi che conseguentemente anche gli ebrei in Italia ed a Roma rappresentavano una parte di quel blocco: che le loro armi non sono armi da fuoco, ma il danaro e l'oro, e che come tutti i nemici debbono essere disarmati delle loro armi, così ad essi dovevano essere tolte le armi dell'oro e del danaro".

./.

101

Il Kappler poi nega di avere minacciato la deportazione di duecento ebrei in caso di mancato versamento dell'oro,affermando invece di avere accennato assai vagamente,onde superare le obbiezioni che venivano poste dai due presidenti,alla eventualità di un rastrellamento. In sostanza,egli non voleva minacciare,ma intendeva dare un avvertimento,con molta circospezione stante la sua posizione di particolare responsabilità,circa il pericolo del rastrellamento. "Il senso del mio discorso -egli afferma (pag.53 vol.VII-Ud.dell'11.6.1948) - quale è stato riferito dal Presidente della Comunità istraelitica,e del quale ricevo lettura dalla S.V.,corrisponde generalmente a quello che effettivamente dissi: solamente i due presidenti non hanno capito il filo conduttore del mio discorso,come ho spiegato sopra,ma alcune frasi da loro citate,in parte collocate fuori posto,sono effettivamente quelle che pronunziai".

Questa giustificazione dell'imputato in merito alla minaccia cadi di fronte alle precise dichiarazioni del Dott. Foà ed al comportamento tenuto dai tedeschi in questa circostanza. Difatti,ad un chiarimento chiesto da quel teste circa il preciso contenuto della minaccia fatta,il Kappler rispondeva con parole che non ammettevano dubbi sulla minaccia stessa e che racchiudevano tutto il suo odio contro gli ebrei. "Chiedemmo anche -afferma il teste (Dibatt.Ud.dell'11.6.948) - se per la rappresaglia avrebbero potuto essere inclusi gli ebrei divenuti cattolici e rispose che dove c'era sangue ebraico per lui erano tutti nemici.... Kappler aggiunse che se pagavano non avrebbe fatto nulla nè contro di noi nè contro i nostri figli".

Parimenti infondata ed illogica è la tesi dell'imputato relativa al motivo che lo spinse ad imporre il tributo dell'oro. Certamente

./.

102

egli non si occupava della sorte degli ebrei romani,se,nell'inviare la cassa dell'oro al Kaltenbrunner,gli diceva,nella lettera di accompagnamento (vol.VII,f.62 retro), "che gli ebrei romani avevano contatti con gruppi finanziari ebraici all'estero e che si sarebbero potuti sfruttare questi contatti per il servizio informazioni".

Scrivendo queste parole,il Kappler,il quale nell'esercizio delle sue funzioni ha dimostrato una spiccata prontezza d'intuito,indubbiamente capiva di addossare agli ebrei romani una responsabilità che non sarebbe sfuggita alle autorità superiori e che avrebbe avuto ripercussioni gravi per essi. Anche se l'idea del Kappler fosse stata condivisa dalle autorità centrali di Berlino,stante la rigida ed inflessibile politica antisemitica,non si sarebbe potuto ottenere,sempre che si fossero trovati ebrei disposti a collaborare con il servizio spionaggio tedesco,che un rinvio nell'adozione di quelle misure di deportazione in massa che in tutti i paesi militarmente occupati dalla Germania erano state già adottate. Di ciò senza dubbio era convinto il Kappler,ottimo conoscitore della politica razzista tedesca, il quale,se faceva l'accennata proposta alle autorità superiori era per mettere in rilievo le sue doti di abilissimo funzionario di polizia,capace di mungere le vittime designate con metodo ed in maniera da ottenere da queste ogni loro risorsa materiale ed intellettiva. Se egli avesse agito,come afferma,per salvare la vita degli ebrei romani avrebbe avuto modo di venire incontro successivamente,quando infierivano i rastrellamenti e gli arresti,a disgraziate famiglie di ebrei,che,tramite ecclesiastici e diplomatici,si erano rivolte a lui per ottenere la salvezza dei loro cari. Invece,egli non svolse alcuna azione di favore (e ne avrebbe avuto il dovere stante la promessa fatta quando chiedeva l'oro),anzi si espresse con parole che di-

./.

mostravano come,per lui,non avessero alcuna importanza persone nelle cui vene scorreva sangue ebraico.

Va poi messo in rilievo che il Kappler,anche se fu estraneo,come egli afferma,al saccheggio del Tempio Maggiore ed alla spoliazione delle biblioteche ebraiche,nè prese parte attiva al rastrellamento in massa del 16 ottobre 1943 (fatti questi che non sono oggetto di imputazione) provvide successivamente a fare operare arresti di ebrei il cui numero,nel periodo novembre 1943 - maggio 1944,raggiunse la cifra di 1200 circa; ebrei che nella maggior parte furono inviati in campi di concentramento o furono fucilati,come si vedrà in seguito, alle Fosse Ardeatine. Il che è un'ulteriore prova che non sentimenti di salvare vite di ebrei spinse il Kappler nella richiesta dell'oro, ma ambizione di mettere in rilievo doti di abilità e di dedizione alla politica razzista del nazismo.

Subito dopo l'8 settembre 1943,nell'Italia occupata,sorgevano,in seno a gruppi e partiti politici o per iniziativa di civili e di militari,delle organizzazioni clandestine a carattere militare,che in proseguo di tempo dovevano svolgere un'azione di particolare importanza,specialmente nella liberazione dell'Italia settentrionale. Le più importanti di esse avevano un comune e superiore organo di coordinamento,la Giunta Militare,che era formata dai capi di sei di quelle organizzazioni (quelle che erano emanazione dei sei partiti che avevano una più estesa organizzazione ed un più accentuato grado di penetrazione nella popolazione) e costituiva un organo del Comitato di Liberazione Nazionale; altre davano vita a diversi organi di coordinamento,sempre allo scopo di attuare in maniera unitaria e secondo alcune direttive generali una fattiva azione contro i nazifascisti.

./.

6

L'azione di queste organizzazioni,che si manifestava con atti di sabotaggio ed attacchi di colonne militari tedesche,era continua fuori dei centri abitati onde rendere difficile ai tedeschi l'opera di assestamento.

Anche nella città di Roma si effettuavano,talvolta,azioni di sabotaggio ed attentati contro autocolonne o comandi militari,allo scopo, chiaramente manifesto a mezzo di volantini,di richiamare il nemico all'osservanza della posizione di città aperta della capitale d'Italia. Difatti,malgrado questa posizione internazionalmente riconosciuta,i principali comandi militari tedeschi si trovavano nell'interno della città aperta ed in questa erano frequenti i passaggi di truppe e di materiale bellico.

Solo dopo vari atti di sabotaggio ed attentati (uno di questi contro l'albergo Flora dove si trovavano dei comandi militari) gli uffici militari venivano trasferiti fuori della città aperta. Continuava però il passaggio di truppe e di materiale destinato alle truppe operanti.

Il 23 marzo 1944 alle ore 15 circa,nell'interno della città aperta in Via Rasella all'altezza del palazzo Tittoni,mentre passava una compagnia di polizia tedesca del Battaglione "Bozen",che da quindici giorni era solita percorrere quella strada,scoppiava una bomba che uccideva ventisei militari di quella compagnia ed altri feriva più o meno gravemente.

Subito dopo lo scoppio della bomba alcuni giovani,che sostavano all'angolo di Via Boccaccio,lanciavano delle bombe a mano contro il resto della compagnia e,quindi,si ritiravano verso Via dei Giardini, allontanandosi immediatamente dalla zona.

Elementi della compagnia tedesca sparavano in direzione delle finestre sovrastanti e dei tetti,un pò all'impazzata,poichè in un prim

./.

105

momento credevano che l'attentato fosse stato effettuato con lancio di bombe a mano da una delle case.

Sul luogo rimanevano uccisi,oltre ai militari tedeschi,due civili, dei quali per uno (un bambino) si è accertato,dato il particolare laceramento del corpo,che la morte avvenne a seguito dello scoppio della bomba,per l'altro,in mancanza di un accertamento medico legale del tempo e di precise dichiarazioni testimoniali sulla natura delle lesioni,è rimasto incerto se la morte abbia avuto luogo a seguito della bomba o della sparatoria successiva.

Immediatamente giungevano sul posto il Gen.Maeltzer,comandante della città di Roma,il Col.Dolmann ed alcuni funzionari di polizia italiani. Successivamente arrivava il Console tedesco a Roma signor Moellhausen con alcuni gerarchi del partito fascista repubblicano,i quali avevano sentita la detonazione dal vicino Ministero delle Corporazioni,dove avevano partecipato ad una cerimonia celebrativa della fondazione dei fasci di combattimento.

Il Gen.Maeltzer alla vista dei militari tedeschi morti e feriti era preso da una forte eccitazione. "Sul posto il comandante della Piazza – dichiarava il teste Moellhausen (vol.VIII f.4) – andava e veniva,gridava,gesticolava ed anche piangeva,non si poteva trattenere. Secondo lui si sarebbero dovuti fucilare sul posto individui arrestati nelle vicinanze e far saltare,con i suoi abitanti,il blocco di immobili davanti al quale aveva avuto luogo l'attentato".

Intanto ufficiali e sottufficiali del comando di polizia tedesca di Roma,subito accorsi sul luogo,eseguivano un'accurata perquisizione nelle case di Via Rasella e facevano scendere sulla strada tutti gli abitanti,che erano condotti in Via Quattro Fontane ed erano allineati lungo la cancellata del Palazzo Barberini.

./.

106

Alle ore 15,30 circa il Ten.Col.Kappler giungeva al comando di polizia tedesca in Via Tasso. Informato di quanto era accaduto si avviava subito verso Via Rasella. Lungo la strada,in Via Quattro Fontane,egli era fermato dal Console Moellhausen,che ritornava da Via Rasella dove aveva avuto un forte diverbio con il Generale Maeltzer nel tentativo di fare procastinare le intenzioni di vendetta che questi manifestava sotto l'impulso di una forte eccitazione,ed era pregato da quel diplomatico di agire sull'animo del comandante della Città quanto mai furibondo e capace di commettere una pazzia (dichiarazioni Moellhausen e Kappler).

Il Kappler,giunto in Via Rasella,s'incontrava con il Gen.Maeltzer ancora molto eccitato,al quale,dopo un fugace scambio di impressioni rivolgeva preghiera di essere incaricato di quanto riguardava l'attentato. Avuta risposta affermativa,egli prendeva subito contatto con i suoi dipendenti diretti,fra i quali il Cap.Schutz ed il Cap.Dominiani che già si trovavano sul posto.

Nelle prime indagini venivano raccolte quattro bombe a mano del peso di circa quattro chilogrammi,colorate in rosso e grigio e munita di miccia. Dette bombe,che risultavano essere di fabbricazione italiana,venivano avvolte dal Kappler in un fazzoletto e fatte portare su una macchina della polizia tedesca,che,a dire del Kappler,poco dopo sarebbe stata sottratta da ignoti.

Intanto il Kappler,seguendo le istruzioni del Gen.Maeltzer,disponeva che i civili fermati nelle case di Via Rasella fossero condotti in una vicina caserma della polizia italiana e di essi fosse fatto un elenco onde accertare quanti risultavano già segnalati negli uffici di polizia.

Alle ore 17 circa,accompagnato dal Cap.Schutz che aveva già inter-

./.

rogato i superstiti della compagnia, egli si recava al comando della Città di Roma. Ivi, alla presenza del Gen. Maeltzer e di altri ufficiali del detto comando, esprimeva l'opinione che l'attentato fosse stato effettuato da italiani appartenenti a partiti antifascisti. Circa le modalità di esecuzione dell'attentato egli affermava che "esso fosse stato compiuto mediante lancio di un ordigno principale da una certa altezza e di bombe probabilmente lanciate da diverse persone dai tetti di diverse case" (f.5, vol. VII).

Altro argomento di conversazione era dato dalle misure di rappresaglia da adottare in relazione all'attentato.

Mentre si svolgeva la discussione il Gen. Maeltzer parlava spesso al telefono. In una di queste telefonate egli usava con frequenza le parole misure di rappresaglia. Ad un certo momento il generale tedesco faceva cenno al Kappler di avvicinarsi e, quindi, passatogli il ricevitore ed informatolo che all'apparecchio c'era il Gen. Mackensen, lo invitava a parlare con quel generale.

Il Gen. Mackensen, dopo aver chiesto alcuni particolari in merito all'attentato, entrava subito in argomento circa le misure di rappresaglia intorno alle quali, a giudicare dal suo modo di parlare, egli aveva già discusso con il Gen. Maeltzer (Dich. Kappler, f.6 retro, vol. VII). Alla domanda di quel generale, intesa a conoscere su quali persone potevano essere eseguite le misure di rappresaglia, il Kappler rispondeva che, secondo accordi con il Gen. Harster, la scelta avrebbe dovuto cadere su persone condannate a morte o all'ergastolo e su persone arrestate per reati per i quali era prevista la pena di morte e la cui responsabilità fosse stata accertata in base alle indagini di polizia. Il Gen. Mackensen, quindi, rispondeva di essere disposto a

./.

dare l'ordine, ove fosse stata data a lui la facoltà, di fucilare dieci persone, scelte fra le categorie indicate, per ogni militare tedesco morto. Aggiungeva che si sarebbe accontentato che venisse fucilato solo il numero di persone disponibili fra le categorie suddette. Una conseguenza logica di questo accordo, secondo l'imputato (f. 7-vol. VII), era che non si sarebbe fatta parola nè con il Gen. Maeltzer nè con le autorità superiori e che si sarebbe cercato di far conoscere l'accaduto ai rispettivi superiori al più tardi possibile.

Dopo questa conversazione il Kappler si congedava dal Gen. Maeltzer senza comunicargli i precisi termini della conversazione ma con l'intesa di preparare un elenco di persone sulle quali doveva effettuarsi la rappresaglia, e si portava alla Questura di Roma onde controllare gli schedari in merito alle persone fermate in Via Rasella. Comunicato lo scopo della visita al Questore Caruso, lasciava alcuni suoi dipendenti negli uffici della Questura per il controllo degli schedari e si allontanava.

Giunto in ufficio il Kappler dava disposizioni perchè fossero accelerate le indagini circa l'attentato con l'aiuto di tutti i collaboratori italiani.

Poco dopo veniva chiamato al telefono dal Magg. Bo[illegible], addetto al comando della Città di Roma. Quest'ufficiale lo informava che poco prima al suo comando era giunto un ordine in base al quale entro le ventiquattro ore doveva essere fucilato un numero di italiani decuplo di quello dei soldati tedeschi morti. A richiesta del Kappler, il Magg. Bo[illegible] precisava che l'ordine proveniva dal comando del Maresciallo Kesselring.

Poichè il contenuto di quest'ordine si mostrava in contrasto con quanto convenuto nel suo colloquio con il Gen. MacKensen, il Ten. Col.

Kappler chiedeva la comunicazione con il comando del Maresciallo Kesselring. Dopo circa dieci minuti egli parlava con l'ufficio I a T, che si occupava delle questioni territoriali. L'ufficiale addetto a quest ufficio, alla domanda intesa a conoscere se l'ordine ricevuto in precedenza proveniva dal comando superiore sud-ovest, rispondeva: "No, viene da molto più in alto".

Alle ore 21 il Kappler aveva una conversazione telefonica con il Generale Harster, capo del BdS con sede in Verona, al quale riferiva in merito all'attentato ed al suo sviluppo. Gli comunicava pure che, in base ai dati poco prima fornitigli dalle sezioni dipendenti, egli disponeva di circa duecentonovanta persone, delle quali però un numero notevole non rientrava nella categoria dei todesmurdige. Circa cinquantasette, difatti, erano ebrei detenuti solo in base all'ordine generale di rastrellamento ed in attesa di essere avviati ad un campo di concentramento. Aggiungeva che delle persone arrestate in Via Rasella, secondo informazioni dategli poco prima dai suoi dipendenti, solo pochissime risultavano pregiudicate ovvero erano state trovate in possesso di cose (una bandiera rossa, manifestini di propaganga ecc.) che davano possibilità di una denunzia all'autorità giudiziaria militare tedesca. A conclusione della conversazione rimaneva di accordo col suo superiore d'includere degli ebrei fino a raggiungere il numero necessario per la rappresaglia.

Dopo tale telefonata egli dava disposizioni perchè, il mattino successivo, i fermati di Via Rasella fossero liberati ad eccezione di quei pochi che, per motivi vari, risultavano pregiudicati.

Nella stessa serata egli chiedeva al Presidente del Feldgericht Rome, di autorizzarlo ad includere nell'elenco le persone condannate dal Tribunale Militare alla pena di morte, le persone condannate a pene detentive anzichè alla pena di morte per concessione di circo-

./.

110

4)

stanze attenuanti inerenti alla persona ed,infine,le persone denun-
te ma non ancora processate. Quel Presidente autorizzava l'inclusi-
delle persone della prima e della terza categoria,ma,in ordine alle
persone della seconda categoria,non intendendo assumersi la respons
bilità,rappresentava l'opportunità di chiedere l'autorizzazione del
Chefrichter dell'O.B.S.W.- Questa autorizzazione richiesta giungeva
poche ore dopo.

Nella notte l'imputato,con l'aiuto dei suoi collaboratori,esamin-
va i fascicoli delle persone considerate todesmurdige sulla base de
precedenti accordi.

Intanto si aveva notizia che altri soldati tedeschi,fra quelli gi
venerate feriti,erano deceduti. Alle ore otto del mattino successiv
il numero complessivo dei morti ammontava a 32.

Il mattino successivo,alle nove,il Kappler aveva un colloquio con
il Commissario di P.S. Aliarello,che pregava di chiedere,con la mass
ma urgenza,al vice capo della polizia Carruti se la polizia italiana
era in grado di fornire cinquanta persone. Il Carruti poco dopo gli
comunicava che avrebbe mandato da lui il Questore Caruso perchè pren
desse accordi in merito alla richiesta di cinquanta uomini.

Alle 9,45 il Caruso,accompagnato dal Ten.Koch,che in quel tempo
svolgeva funzioni di polizia non ben definite,si presentava dal Kap-
pler. Questi spiegava ai due come,per completare una lista di person
da fucilare in conseguenza dell'attentato di Via Rasella,aveva biso-
gno di cinquanta persone arrestate a disposizione della polizia ita-
liana e spiegava i criteri in base ai quali egli aveva già compilato
una lista di 270 persone.

A conclusione di questo colloquio si stabiliva che il Questore Ca-
ruso avrebbe fatto pervenire al Kappler per le ore 13 un elenco di
cinquanta persone.

./.

111

Nell'elenco compilato dal Kappler con l'aiuto dei suoi collaboratori numerosi erano i detenuti per reati comuni e gli ebrei arrestati per motivi razziali; fra gli altri poi una persona assolta dal Tribunale Militare tedesco e due ragazzi di 15 anni, dei quali uno arrestato perchè ebreo.

Alle 12 circa l'imputato si recava nell'ufficio del Gen.Maeltzer il quale, qualche ora prima, gli aveva fatto sapere che l'attendeva per tale ora. Mentre quel generale lo informava che l'ordine della rappresaglia proveniva da Hitler, giungeva il maggiore Dobrik del Battaglione "Bozen", che era stato convocato qualche ora prima.

Il Ten.Col. Kappler informava il generale di avere compilato una lista di 270 persone che gli consegnava. A questa lista, diceva, dovevano aggiungersi i nominativi di cinquanta persone che, per le ore 13, gli sarebbero stati dati dal Questore Caruso, scelti fra i detenuti che questi aveva a sua disposizione. Complessivamente, quindi, si raggiungeva il numero di 320 persone, pari al decuplo dei militari tedeschi che fino a quel momento erano deceduti.

Il Generale Maeltzer, informato dall'imputato dei criteri adottati nella compilazione della lista, si rivolgeva al Dobrik dicendogli che spettava a lui eseguire la rappresaglia con gli uomini che aveva a sua disposizione. Quest'ufficiale esponeva una serie di difficoltà (il fatto che i suoi uomini erano anziani, poco addestrati all'uso delle armi, superstizioni ecc.) con l'evidente scopo di sottrarsi al compito affidatogli. Due giorni dopo, difatti, il Ten.Col. Kappler riferiva questo episodio al Generale Wolf per fare un addebito al Maggiore Dobrik. "Dissi - egli afferma parlando di questo colloquio (vol.VII, f.37 retro) - che Dobrik, al quale sarebbe toccato di eseguire la fucilazione, si era tirato indietro, e con ciò io presentavo ufficialmente la mia lagnanza contro Dobrik a Wolf.

./.

112

Stante le difficoltà poste dal Dobrik, il Gen.Maeltzer telefonava al Comando della 14^ armata e parlava con l'allora Col.Hanser,al quale,dopo aver prospettato quanto detto da quell'ufficiale,chiedeva venisse comandato un reparto di quell'armata per l'esecuzione. L'Hanser rispondeva testualmente: "la polizia è stata colpita,la polizia deve fare espiare". Il Gen.Maeltzer ripeteva ai due ufficiali presenti questa frase e quindi dava ordine a Kappler di provvedere lui all'esecuzione.

Congedatosi dal Gen.Maeltzer,il Kappler si portava nel suo ufficio in Via Tasso. Qui chiamava a rapporto gli ufficiali dipendenti e li informava che fra qualche ora avrebbe dovuto eseguirsi la fucilazione di 320 persone in conseguenza dell'attentato di Via Rasella.

Al termine della riunione il Kappler impartiva l'ordine che tutti gli uomini del suo comando,di nazionalità tedesca,dovessero partecipare all'esecuzione. Contemporaneamente ordinava al Cap.Schutz di dirigere l'esecuzione e gli dava disposizioni particolari in merito alle modalità dell'esecuzione medesima. "Dissi poi a Schutz - egli afferma (vol.VII,f.29) - che per la ristrettezza del tempo,si sarebbe dovuto sparare un sol colpo al cervelletto di ogni vittima e a distanza ravvicinata per rendere sicuro questo colpo,ma senza toccare la nuca con la bocca dell'arma". Inoltre incaricava il Cap.Koehler di trovare immediatamente,in qualche vicina località adatta per la esecuzione,una cava " in modo che la stessa potesse essere trasformata in camera sepolcrale,chiudendone gli ingressi".(vol.VII,f.29)-

Date queste disposizioni,il Kappler si recava a Mensa. Ivi qualche tempo dopo il Cap.Schutz lo informava di avere appreso poco prima della morte di un trentatreesimo soldato tedesco fra quelli rimasti feriti in seguito all'attentato. Il Kappler,saputo da quell'ufficiale

./.

113

che nella mattinata erano stati arrestati oltre dieci ebrei, dava ordine a quest'ultimo di includere dieci di questi fra quelli che dovevano essere fucilati. Intanto giungeva a mensa il Cap.Kochler, il quale riferiva al Kappler che la cava per l'esecizione era stata trovata e "che l'ufficiale del genio, che aveva visto il luogo, riteneva tecnicamente semplice chiudere l'imboccatura della cava stessa" (vol.VII, f.29 retro). L'imputato si dirigeva subito, assieme al Cap. Kochler, verso il luogo scelto per l'esecuzione.

Nel momento in cui il Kappler usciva assieme al Kochler, cioè pochi minuti dopo il colloquio avvenuto fra il prim ed il Cap.Schutz, all'ingresso si trovava un autocarro sul quale quest'ultimo faceva_ lire le vittime. Queste erano legate, con funicelle, con le mani dietro la schiena. Ad esse nulla era stato detto circa la loro sorte. " Chiesi infine a Schutz -afferma l'imputato nel suo interrogatorio (vol.VII, f.31) confermato a dibattimento - se aveva avvertito le vittime della loro sorte: Schutz mi rispose che aveva effettivamente pensato in un primo tempo di avvertirli, ma che poi non lo aveva fatto per evitare che qualche prigioniero del primo autocarro, durante la strada, potesse gridare che era condotto alla fucilazione col probabile risultato che al passaggio degli autocarri successivi si verificassero dei tentativi di liberazione".

Il Kappler si recava alla cava scelta dal Cap.Kochler, che trovavasi nella località delle cave Ardeatine ad un chilometro dalla Porta S.Sebastiano. Ivi giunto, ispezionava la cava e, quindi, si riportava all'aperto. Uscito trovava sul piazzale il primo autocarro di vittime giunto mentre egli trovavasi nell'interno della cava. Mentre egli si aggirava nei pressi delle cave Ardeatine, il Cap.Schutz, il quale, come detto, aveva avuto l'incarico di dirigere l'esecuzione,

riuniva gli ufficiali ed i sottufficiali e,spiegate le modalità con le quali doveva essere effettuata la fucilazione delle vittime,diceva che quanti non si sentivano di sparare non avevano altra via di uscita che mettersi al fianco dei ~~tedeschi~~ tedeschi e che anche essi avrebbero avuto un colpo.

Quindi s'iniziava l'esecuzione: cinque militari tedeschi prendevano in consegna cinque vittime,le facevano entrare nella cava,che era debolmente illuminata da torce tenute da altri militari posti ad una certa distanza l'uno dall'altro,e le accompagnavano fino in fondo,facendole svoltare in altra cava che si apriva orizzontalmente; qui costringevano le vittime ad inginocchiarsi e,quindi,ciascuno di essi sparava contro la vittima che aveva in consegna.

Il Kappler partecipava,una prima volta,alla seconda esecuzione, che egli racconta brevemente. "Vicino l'autocarro - egli dice (vol. VII,f.31 retro) - presi in consegna una vittima,il cui nome veniva da Priebke cancellato su di un elenco da lui tenuto. Altrettanto fecero gli altri quattro ufficiali. Conducemmo le vittime sullo stesso posto,e con le stesse modalità vennero fucilate,un pò più indietro delle prime cinque".

Narrazione analoga dell'esecuzione è fatta dall'imputato Clemens.

" Quando sparai io -egli afferma (vol.VII,f.103) - le cinque vittime furono portate nella cava da soldati,noi ci disponemmo dietro e,all'ordine,sparammo un colpo solo. Le vittime erano in ginocchio e,dopo che caddero,alcuni soldati trasportarono i cadaveri verso il fondo delle caverne dove si trovavano già i cadaveri delle prime.Io poi uscii dalla cava e non rientrai più,ma ritengo che le altre esecuzioni siano avvenute allo stesso modo".

Gli altri imputati confermavano sostanzialmente le modalità descritte.

Il tetro spettacolo dei cadaveri che,dopo le prime esecuzioni,si presentava alla vista delle vittime,quando queste entravano nella cava e s'inginocchiavano per essere fucilate,è espresso sinteticamente dal teste Amon,il quale fu presente all'esecuzione,ma non sparò perchè non ebbe la forza. " Avrei dovuto sparare -egli dice- (ud.del 12.6.1948) ma quando venne alzata la fiaccola e vidi i morti svenni... Rimasi inorridito a quello spettacolo. Un mio compagno mi diede un colpo e sparò per me".

Le vittime dei primi autocarri provenivano dal carcere di Via Tasso,le altre dal Carcere di Regina Coeli. Ivi si trovava il ten.Tunath accompagnato dall'interprete s.ten.Koffler,del comando di polizia tedesca di Roma,il quale provvedeva a fare avviare alla cava Ardeatina i detenuti del terzo braccio a disposizione dell'autorità militare tedesca.

Ultimato il prelevamento di questi detenuti,il Tunath si rivolgeva al Direttore del carcere per avere i cinquanta che erano a disposizione della polizia italiana e che,secondo precedenti accordi,dovevano essere consegnati dal Questore Caruso. Poichè ancora non era giunta la lista se ne faceva richiesta telefonica al Caruso,da cui si aveva promessa di un sollecito invio a mezzo di un funzionario. Il tempo trascorreva senza che giungesse tale lista. Il Tunath telefonava ancora alla Questura e parlava con il Commissario Alianello,al quale violentemente diceva " che se non si mandava subito l'elenco avrebbe preso il personale carcerario" (dich.Alianello,Ud.del 26.6.948). Dopo un pò di tempo il Tunath,stanco di aspettare,incominciava a prelevare dei detenuti in maniera indiscriminata. Poco dopo,sull'imbrunire,arrivava

./.

116

il Commissario Allanello con una lista di cinquanta nomi datagli da Questore Caruso,che consegnava al Direttore del Carcere. Questi cancellava undici nomi,precisamente quelli indicati con i numeri progressivi da 40 a 49 e con i numeri 21 e 27 e li sostituiva con altri undici nomi relativi a persone che già erano state portate dal Ten. Gunath e che non erano comprese nella lista. La cancellatura degli ultimi nominativi della lista era determinata dal fatto che la compilazione di questa era stata fatta iniziando dalle persone ritenute più compromesse per continuare con quelle che si trovavano in posizione migliore,il depennamento dei nomi indicati con i numeri 21 e 27 veniva effettuato invece perchè l'una persona era ammalata grave all'ospedale e l'altra non si riusciva a trovarla.

Tutti gli imputati prendevano parte all'esecuzione,sparando una o più volte. Il Kappler,dopo circa mezz'ora dall'inizio dell'esecuzione e dopo aver partecipato ad una fucilazione,si allontanava recandosi all'ufficio in Via Tasso.

Espletate alcune pratiche ritornava alle cave Ardeatine e partecipava ad altra fucilazione.

Gli altri imputati rimanevano sul posto sino alla fine dell'esecuzione.

Questa aveva termine alle ore 19 circa. Subito dopo si facevano brillare delle mine,chiudendosi in questo modo quella parte della cava nella quale i cadaveri,ammucchiati fino all'altezza di un metro circa,occupavano un breve spazio.

Il giorno successivo,il 25 marzo,il Cap.Schutz e il Cap.Priebke riferivano al Kappler che da un riesame delle liste,risultava che i fucilati erano 335.

Il secondo di quegli ufficiali spiegava che la fucilazione di ci

./.

117

que persone in più del numero stabilito dal Kappler era dovuto al fatto che nella lista del Questore Caruso le vittime non erano segnate con un numero progressivo ed erano cinquantacinque invece di cinquanta. (Interr.Kappler,Ud.dell'8.6.948)-

Il 25 marzo i giornali italiani,che in quel tempo venivano pubblicati alle ore 12,recavano la notizia dell'attentato di Via Rasella e della fucilazione di dieci "comunisti badoglieni" per ciascuno dei 32 soldati tedeschi morti.

I fatti esposti succintamente circa l'attentato di Via Rasella e la fucilazione effettuata alle Cave Ardeatine risultano provati dalle dichiarazioni dei testi Moellhausen,Presti,Galloni,Frigenti,Amora Kappler,Allegnello,Usai,Delle Moracce,Paris,Felicangeli,D'Annibale,i quali presenziarono ciascuno ad alcuni degli avvenimenti narrati e dalle confessioni degli stessi imputati.

In merito alla preparazione ed alle modalità di esecuzione dell'attentato del 23 marzo 1944 si accertava (dich.Bentivegna,Solinari Calamandrei) ciò che ormai era noto per le notizie pubblicate dai giornali dopo la liberazione di Roma,e cioè che in quel giorno una squadra di partigiani comandata da Carlo Solinari aveva avuto affidato il compito,in base ad ordine del capo della formazione militare di cui faceva parte quella squadra,di attaccare una compagnia tedesca che da diversi giorni era solita fare un uguale percorso attraverso il centro di Roma. Alle ore 14 del detto giorno il partigiano Rosario Bentivegna,travestito da spazzino,percorreva Via Rasella spingendo una carretta da spazzatura,entro la quale erano stati messi una cassetta carica di 12 chilogrammi di esplosivo ed attorno a questa altri sei chilogrammi di esplosivo. Giunto a metà circa della strada,all'altezza del palazzo Tittoni,il Bentivegna si fermava,in

./.

attesa che giungesse la compagnia tedesca,che soleva passare per quella strada alle ore 14,30 circa.

Un pò più in giù del posto in cui era stata fermata la carretta, all'angolo di Via Boccaccio,si trovavano altri partigiani compagni di squadra di Bentivegna. Con essi era anche il comandante della squadra Solinari ed il v.comandante Calamandrei.

Alle ore 15 circa quest'ultimo si toglieva il cappello per indicare al Bentivegna che la compagnia aveva imboccato Via Rasella e che la miccia per l'esplosione doveva essere accesa. Quest'ultimo accendeva la miccia,chiudeva il coperchio della carretta e si allontanava verso via Quattro Fontane. Appena egli imboccava queste strada avveniva lo scoppio dell'esplosivo contenuto nella carretta.

La compagnia veniva investita dallo scoppio dell'esplosivo: molti soldati morivano immediatamente altri rimanevano più e meno gravemente feriti.

Intanto i partigiani che si trovavano in Via del Boccaccio attaccavano con lancio di bombe a mano la compagnia quanto mai disordinata e,quindi,si allontanavano.

Risultava poi (dich.Amendola,Pertini,Bauer) che l'attentato rientrava in quelle direttive di carattere generale della Giunta Militare tendenti a costringere i tedeschi a rispettare la posizione di città aperta di questa capitale,direttive che ciascun componente della Giunta era chiamato a fare attuare alla formazione a lui dipendente.

Un punto di grande rilievo,che va chiarito nei suoi giusti termini per le conseguenze giuridiche che ne derivano,è quello del numero delle vittime e del modo come si giunse ad esso.

La popolazione,attraverso il citato comunicato del 25 marzo e la

./.

119

propaganda della stampa, sapeva che il numero delle vittime era di 320 e di esse, qualche mese dopo l'esecuzione, conosceva i nomi a mezzo di elenchi compilati da funzionari italiani molto vicini al comando di polizia tedesco. Solo a seguito del disotterramento delle vittime effettuato vari mesi dopo la liberazione di Roma, si scopriva che il numero di esse era di 335.

Si è esposto come si giunse a questo numero, occorre ora determinare l'esatta causa che condusse alla fucilazione di 15 persone, di cui si è sempre taciuto da parte delle autorità tedesche.

Il Kappler dichiara, come si è visto, di avere ordinato la fucilazione di dieci persone in aggiunta alle 320 perchè aveva saputo, dopo aver date le disposizioni per l'esecuzione, che era morto un altro soldato tedesco fra quelli rimasti feriti in Via Rasella.

Accettata questa versione, è necessario stabilire se egli aveva la facoltà di ordinare questa ulteriore fucilazione.

Dal complesso degli elementi scaturiti dal giudizio risulta che il Kappler non aveva quella facoltà. Invero, il Gen. Maeltzer gli disse che l'ordine ricevuto, il cui contenuto relativo alla proporzione era stato notificato al Kappler dal Maggiore Dobbin perchè avesse modo di preparare la lista delle vittime, proveniva da Hitler e, quindi, gli diede ordine di provvedere alla fucilazione delle 320 persone delle quali si era discusso. Quest'ordine fu dato al Kappler, come si è visto, dopo che quel generale era stato informato circa i criteri adottati nella compilazione delle due liste e dopo che era stata scartata l'idea di fare eseguire la fucilazione da militari del Battaglione "Bozen" o della 14^ armata. L'ordine generico ricevuto dal Maeltzer si trasformò nei confronti del Kap

./.

120

pler in un ordine concreto di fucilare le 320 persone comprese nelle due liste. Ciò trova una conferma agl fatto che la competenza di approvare la scelta dei fucilandi era del Gen.Maeltzer,al quale fu portata la lista di duecentosettanta persone e fu detto che entro un'ora si sarebbe ricevuta l'altra di cinquanta persone,compilata con gli stessi criteri adottati per la prima.

- Inoltre,posto che il compilatore della lista poteva essere diverso da quello che provvedeva all'esecuzione (il che sarebbe avvenuto se l'esecuzione fosse stata effettuata dal Battaglione "Bozen" o da un reparto della 14^ armata come era intenzione primitiva del Generale Maeltzer) è logico dedurre che l'esecutore aveva la sola facoltà di fucilare il numero di persone ordinategli dal comandante della Città di Roma,e messogli a disposizione. Il che,d'altra parte,risponde alla pratica degli assetti nei quali gli ordini possono essere generici per gli organi di comando o direttivi,mentre sono sempre tassativi per gli organi meramente esecutivi.

Altra prova contraria alla facoltà assuntasi del Kapller è data dal comunicato del 25 marzo,nel quale il numero dei fucilati è dato come decuplo a quello dei 32 soldati tedeschi morti. D'imputato afferma che dopo avere ordinato la fucilazione delle dieci persone in questione si dimenticò di informare l'ufficio Stampa dell'Ambasciata per una rettifica del comunicato,che nella mattinata era stato completato in base ai dati da lui forniti. La questa giustificazione è un ripiego difensivo assai fragile,sia perchè il fatto nuovo era di una tale importanza da non potere essere dimenticato come una qualsiasi banale pratica burocratice,sia perchè l'imputato,sempre ordinato e preciso nell'espletamento delle sue funzioni,non era l'uomo che tralasciava di segnalare un episodio di grande importanza.

L'imputato ha dichiarato che,alle ore 11 del 24 marzo,su richiesta

./.

121

dell'Ufficio Stampa dell'Ambasciata tedesca,aveva informato che il numero dei soldati tedeschi morti era di 32. Ma questa affermazione, che vuole costituire il sostrato per fare reggere in parte la mancata rettifica,è illogica ed infondata. E' noto,difatti,che i comunicati relativi all'attività militare nella città di Roma venivano passati alla stampa dal Comando Militare tedesco di questa città. Di conseguenza,se l'Ufficio Stampa dell'Ambasciata intervenne in tale questione,sicuramente lo fece sulla scorta dei dati forniti dal Comando Militare della Città di Roma. Una prova della ingerenza di questo comando sui resoconti della stampa romana è data da un convegno di direttori di giornali romani che,qualche giorno dopo l'esecuzione delle Fosse Ardeatine,si tenne presso quel comando,alla presenza del Generale Maeltzer, onde discutere dell'attentato di Via Rasella,delle misure adottate e dell'opportunità di esortare la popolazione a reagire contro gli attentatori.

Va poi messo in rilievo che nei giorni successivi al 25 marzo la stampa romana (per esempio Messaggero del 28 marzo,prima pagina),seguendo le direttive impartite in tale convegno dal Generale Maeltzer continuò a parlare della fucilazione di 320 persone in relazione alla morte di 32 soldati tedeschi. Eppure era noto a quel comando militare che il numero delle vittime era di 335 e i militari tedeschi morti erano aumentati di una unità. Perchè questo silenzio? Se la fucilazione delle Fosse Ardeatine aveva avuto lo scopo,come dice il Kappler, di prevenire altri attentati,con una durissima esecuzione in massa, non contrastava con questa finalità il rendere noto alla popolazione l'inferiore a quello effettivo? Gli è che il Comando Militare di Roma non aveva condiviso l'azione arbitraria del Kappler,che si aggiungeva ad un atto di guerra di per se stesso inumano,e non aveva voluto ret-

tificare ~~quelle~~ le cifre date in precedenza per il completamento del comunicato.

E' bene notare che anche lo stesso Kappler alcuni giorni dopo il 24 marzo parlava della fucilazione di 320 persone." Qualche giorno dopo (il 25 marzo)- dichiara il teste Allenello (Vol.VIII f.33) -in mia presenza e potendo io sentire,Kappler disse che lui e tutti i suoi ufficiali come pure i suoi uomini,avevano preso parte alla rappresaglia contro 320 uomini civili alle Fosse Ardeatine ".

Ciò costituisce ancora altro argomento a favore di quanto si è detto.Se l'iniziativa dell'imputato,difatti,fosse stata approvata certamente non si sarebbe taciuto da parte di questi e dall'autorità superiore un fatto che rendeva ancora più dura un'esecuzione in massa,che avrebbe dovuto costituire un esempio di prevenzione per altri attentati.

Circa la fucilazione delle altre cinque persone effettuata per errore,il Collegio ritiene che i motivi addotti dal Kappler sulla base delle informazioni a suo tempo fornitegli dal Cap. Schutz e dal Cap. Priebke rispecchiano in parte la vera causa di tale fucilazione.

Non è esatto, difatti,che le cinque persone fucilate in più siano fra quelle che erano a disposizione della polizia Italiana e che esse siano sfuggite al controllo perchè la lista di accompagnamento del Caruso indicava le persone senza numeri progressivi.

In base al riconoscimento delle salme ,che finora si riferisce a 332 persone,è risultato che 49 di esse ~~sono~~ erano detenuti che erano a disposizione della polizia Italiana e corrispondono a 49 nominativi della lista Caruso.Per il completamento di questa lista manca un nominativo,quello di De Nicola Cosimo,la cui salma non è stata ancora riconosciuta ed è da presumere sia una delle due non identificate.

./. 123

Devesi ritenere, pertanto, che le cinque persone in più provengano dai detenuti a disposizione dei tedeschi.

Va poi osservato che non è esatto che la lista di accompagnamento dei 50 detenuti a disposizione della polizia Italiana provenisse dall'ufficio del Caruso, essendo risultato che il commissario Aliamello portò due copie della lista Caruso e di esse una la diede al Direttore del Carcere, l'altra la trattenne.

D I R I T T O

La prima questione che il Collegio di pone è quella relativa alla giurisdizione, sollevata dalla difesa nella discussione finale e risoluta, in linea principale, nel senso della incompetenza dell'autorità giudiziaria italiana, subordinatamente, per l'incompetenza dell'autorità giudiziaria militare.

La difesa, prendendo le mosse dal fatto che gli imputati sono prigionieri di guerra degli inglesi, ha sostenuto l'incompetenza dell'autorità giudiziaria italiana in base all'art.45 della Convenzione di Ginevra 27 luglio 1929, resa esecutiva in Italia con il R.D. 23 ottobre 1930, n.1615, secondo il quale "i prigionieri di guerra sono soggetti alle leggi, ai regolamenti ed agli ordini vigenti nell'esercito della Potenza detentrice", ed all'art.12 c.p.m.guerra, il quale ripete sostanzialmente il contenuto di quella norma.

Questa tesi è stata esposta dalla difesa, nel corso di un formale incidente, nell'udienza del 30 giugno 1948 ed è stata respinta dal Collegio con una ordinanza dello stesso giorno.

Come si affermò in tale ordinanza, le norme in questione si riferiscono agli atti commessi dai prigionieri di guerra dopo che assunsero questo status, non alle azioni compiute anteriormente allo stato di prigionia. Il principio, che la Convenzione di Ginevra intese porre e la norma interna volle ripetere, è dato dalla esigenza di estendere al prigioniero di guerra le stesse garanzie che vigono per i militari della Potenza detentrice. Non si intese, nè vi era alcuna ragione per farlo, stabilire una esenzione dal diritto comune

./.

125

nei confronti dei prigionieri di guerra,i quali sono sempre stranieri dimoranti nel territorio nazionale,malgrado la maniera singolare per la quale essi vi si trovano. Perchè questa esenzione sussistesse "sarebbe necessaria - come scrive il Balladore Pallieri (La Guerra, Padova 1935,pag.212) - una apposita norma che così disponesse,in considerazione appunto della speciale ragione per cui quegli individui si trovano nel territorio dello Stato: ma la prova dell'esistenza di questa norma è impossibile dare,anzi non vi è nessun elemento da cui ricavarla,e nemmeno di solito la formulano le convenzioni fra Stati: la Convenzione di Ginevra,ad esempio,pur occupandosi di questa materia e regolando i procedimenti penali contro i prigionieri di guerra, non parla per nulla di una loro esenzione dalla giurisdizione penale per fatti commessi prima della cattura,e non lascia per nulla intendere di voler sancire o presupporre simile limitazione".

Non cambia la situazione la circostanza, attinente al caso in esame, che il prigioniero di guerra venga giudicato,per fatti commessi anteriormente alla prigionia nel territorio di uno Stato diverso da quello detentore,dall'autorità giudiziaria dello Stato in cui furono compiuti i fatti medesimi ed al quale è stato affidato dalla Potenza detentrice perchè il relativo giudizio abbia luogo. A parte che questo comportamento della Potenza detentrice è collegato all'impegno,da essa assunto con le altre Potenze alleate,di disporre l'invio dei militari tedeschi autori di crimini di guerra nel territorio dello Stato in cui quei delitti furono commessi,perchè questo li sottoponga a giudizio,c'è da osservare che sulla regolarità di un procedimento penale non incidono le modalità inerenti al sorgere della dimora della persona soggetta al procedimento medesimo. Difatti, lo Stato esplica la sua potestà punitiva nei confronti di una perso-

na per il solo fatto di averla in suo potere, non influendo il motivo per cui si verificò la soggezione a quel potere.

Dimostrata l'infondatezza della tesi relativa all'incompetenza dell'autorità giudiziaria italiana, rimane da esaminare la richiesta subordinata circa l'incompetenza del giudice militare.

La tesi dell'incompetenza dell'autorità giudiziaria militare è basata sull'art.103, terzo comma, della Costituzione, per il quale "i Tribunali militari in tempo di pace hanno giurisdizione solo per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate".

Questa norma, come altre della Costituzione le quali contengono principi modificativi del sistema giuridico vigente all'atto della loro entrata in vigore, è stata oggetto di particolare esame da parte della dottrina e della giurisprudenza. Il problema postosi consiste nello stabilire se le norme costituzionali contengono dei principi che valgono per il legislatore e, pertanto, di per se stesse incapaci di modificare il diritto vigente, ovvero delle norme che trovano immediata attuazione.

Secondo l'indirizzo di gran lunga prevalente il problema va risolto nel senso che delle norme costituzionali alcune, dette direttive, sono dirette al futuro legislatore, altre, denominate precettive contengono veri e propri comandi giuridici di applicazione diretta ed immediata.

Norme della prima specie possono trovarsi in tutte le costituzioni, anche in quelle a carattere rigido. I principi costituzionali a carattere direttivo, difatti, come è stato osservato recentemente contro l'opinione che esclude l'esistenza di norme direttive nelle costituzioni rigide, restano direttivi anche in un ordinamento a

gido e le leggi da essi divergenti non sono invalide semplicemente per questo.

Problema delicato e controverso è stabilire quali siano le norme costituzionali che rientrano nella prima o nella seconda categoria. Al Collegio interessa l'esame dell'art.103 terzo comma e su questa norma sofferma la sua attenzione.

La giurisprudenza ormai può dirsi consolidata nell'affermazione che l'art.103 può ricevere immediata applicazione, non abbisognando di norme integrative, sia perchè contiene norme di competenza, sia perchè non può sopravvivere una norma di competenza quando una legge costituzionale l'ha soppressa.

Questo indirizzo appare pienamente convincente ed è rispondente allo spirito della norma in questione. Occorre tenere presente, difatti, che con tale norma il legislatore ha voluto attribuire alla cognizione del giudice ordinario quei fatti delittuosi, i quali, col cessare della guerra, non presentino forti legami con la compagine militare e con i piani che questa è chiamata ad attuare. In tempo di guerra un principio base vuole che gli interessi comuni siano subordinati agli interessi militari, anche se questi siano di minore entità dei primi, quando fra di essi vi sia un legame di connessione. Ciò perchè le forze armate, alle quali spetta l'attuazione del fine di difesa dello Stato, verso cui nella situazione di guerra convergono altri fini statuali, possano agire su tutti quei fattori che in maniera immediata o mediata abbiano attinenza con la preparazione e con lo sviluppo delle operazioni belliche. Diversamente accade in tempo di pace, in cui non si verifica l'accentuata subordinazione degli interessi comuni a quelli militari. In sostanza, con la nuova Costituzione ed, in particolare, con l'art.103 si è verificata una

./.

128

modificazione nei fini dello Stato e, conseguentemente, si è operata una trasformazione, per il tempo di pace, nella sfera di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria e di quella militare in relazione a quella sussistente in base al codice penale militare di pace ed al codice di procedura penale, emanati quando, sotto l'influsso del regime fascista, lo Stato aveva assunti i suoi fini spesso con una accentuazione diversa di quella attuale.

Stabilito che la norma dell'art.103 trova immediata applicazione rimane da esaminare se il Tribunale Militare abbia competenza in ordine al presente giudizio.

In primo luogo il Collegio ritiene che per l'esatta applicazione di questa norma bisogna distinguere la competenza dei tribunali militari in naturale ed acquisita: la prima si riferisce a quei reati previsti dall'art.232 primo comma n.1,3,4,5 e secondo comma n.1 e 2 c.p.m.guerra, per i quali in tempo di guerra possono giudicare solo i Tribunali Militari; la seconda riguarda i reati comuni commessi in tempo di guerra da militari, di competenza del giudice militare in base all'art.232 n.2 c.p.m.guerra, i cui procedimenti possono sempre essere rimessi dal giudice militare (art.233 c.p.m.guerra), per ragioni di convenienza, al giudice ordinario. La competenza naturale con il passaggio allo stato di pace, rimane radicata nei Tribunali Militari in quanto i fatti delittuosi ad essa inerenti sono strettamente collegati ad esigenze di guerra, la cui valutazione può essere fatta con una più spiccata sensibilità dai Tribunali Militari a causa della loro particolare composizione. Trattasi in questi casi, difatti, di interessi ~~privilegiati~~ militari che non possono essere scissi dal momento di guerra in cui sono stati lesi.

Da quanto detto deriva la competenza del giudice militare in or-

./.

179

dine al crimine di guerra contestato a tutti gli imputati giusta il disposto dell'art.232 n.5 c.p.m.guerra.

Relativamente al reato di estorsione va osservato che il P.M., nelle sue conclusioni,ha chiesto il cambiamento di rubrica e la condanna dell'imputato,anzichè per tale reato, [illegible] per quello militare di requisizione arbitraria previsto e punito dall'art.224 c.p.m.guerra.

Anticipando quanto sarà sviluppato in seguito,il Collegio opina che questa conclusione sia pienamente fondata in quanto l'imputato, nella imposizione del tributo dell'oro,agì non per fini privati,ma nella sua qualità di organo dell'amministrazione militare tedesca e nell'interesse di questa,senza averne alcuna autorizzazione e senza che vi fossero ragioni di necessità. Va cambiata,pertanto,la rubrica e va pronunziata condanna,per i motivi che saranno addotti in seguito,per il reato militare di requisizione arbitraria. Di conseguenza anche relativamente al secondo addebito,che rientra nella competenza naturale del giudice militare,si verificano i presupposti per il permanere della competenza di questo giudice.

Osserva ancora il Collegio come,anche a prescindere dalle esposte considerazioni circa la competenza naturale del giudice militare, sussista la competenza di questo giudice in ordine al crimine di guerra ed al reato di requisizione arbitraria oggetto del presente giudizio,in quanto si verificano le due condizioni,qualità militare degli imputati e reato militare,richieste dall'art.103 della Costituzione perchè abbia luogo quella competenza.

Invero,questo articolo parla di "forze armate" senza altra aggiunta,mentre il codice penale militare di pace,all'art.2,nel definire la nozione di "militari" usa l'espressione "forze armate dello Sta-

./.

130

to". Espressione quest'ultima derivata dalla legge di guerra, la quale, all'art.26, parla di "forze armate dello Stato italiano" e pone una norma avente contenuto uguale a quello successivamente assunto dall'art.2 c.p.m.pace.

La dizione adottata dalla norma costituzionale in esame, assai più generica di quella usata dalle citate norme ordinarie, è indice di quella esigenza politico giuridica la quale vuole che le norme costituzionali siano formulate in maniera da contenere, più che precetti adattabili ad una serie ristretta di casi, principi giuridici di larga estensione. E' opera dell'interprete definire il contenuto generico e sintetico delle norme costituzionali, ricorrendo ai criteri d'interpretazione in generale ed a quelli particolari per la materia costituzionale.

Il codice penale militare di guerra contiene un titolo contro le leggi e gli usi di guerra, le norme del quale possono essere violate, in virtù dell'art.13 dello stesso codice, anche da appartenenti alle forze nemiche.

L'art.232 n.5 c.p.m.guerra poi attribuisce ai Tribunali Militari di guerra la cognizione dei reati contro le leggi e gli usi di guerra commessi da appartenenti alle forze armate nemiche.

E' bene notare che le norme del titolo in esame tutelano interessi internazionali militari, interessi, cioè, posti a base di norme di diritto internazionale bellico. Quelle norme hanno assunto a loro contenuto principi accolti in convenzioni ed in consuetudini internazionali.

La giurisdizione militare, relativamente a questi reati, non viene meno in tempo di pace poichè nella dizione "appartenenti alle forze armate" vanno compresi anche i militari dell'esercito nemico. Quest interpretazione è suffragata dalla esigenza, che certamente non è

./.

131

sfuggita al legislatore nel formulare genericamente l'art.103,di non sottrarre alla giurisdizione militare reati,a conoscere i quali occorre una particolare competenza tecnico-militare,che manca nei tribunali ordinari,mentre è specifica nei tribunali militari.per la loro composizione. Difatti,in quel titolo ricorrono assai spesso nozioni la cui interpretazione ai fini di un giudizio presuppone una preparazione nelle cose di guerra che trovasi in maniera spiccata,per studi e per pratica di professione,negli ufficiali delle varie armi.

D'altra parte il riconoscimento internazionale di cui godono le forze armate nemiche,non poteva non portare a lasciare alla competenza dei Tribunali Militari in tempo di pace i reati commessi da militari stranieri in tempo di guerra.

Interpretando diversamente la citata norma si giungerebbe alla conclusione che,con il passaggio al tempo di pace,per i reati contro le leggi e gli usi di guerra commessi da militari italiani siano competenti i Tribunali Militari,mentre per gli stessi reati commessi da militari nemici siano competenti i Tribunali ordinari. Ma questa situazione urterebbe contro quel principio di diritto internazionale,per cui gli appartenenti alle forze armate siano posti, per i reati commessi quando avevano tale qualità,in una situazione di parità anche quando si trovino in potere di uno Stato nemico.Questa posizione di parità,per quanto riguarda la materia penale,è collegata ai militari dello Stato che abbia subito un'azione delittuosa da appartenenti alle forze armate nemiche non già,come si è accennato,al solo criterio soggettivo desunto dallo Stato detentore.

Per le esposte considerazioni il Collegio ritiene che l'espressione "appartenenti alle "forze armate" dell'art.103 della Costitu-

./.

132

zione deve essere intesa in modo generico, comprendendovi anc
appartenenti alle forze armate nemiche relativamente ai rea
quali essi sono tenuti a rispondere alla stessa stregua dei
ri italiani in base alle norme di diritto sostanziale.

Risolta la questione della giurisdizione nel senso della
tenza dell'autorità giudiziaria militare il Collegio passa a
minare il merito della causa.

La difesa ha sostenuto che la fucilazione di 330 persone
ta alle Fosse Ardeatine, costituì una legittima rappresaglia.
la fucilazione delle altre cinque persone fu dovuta ad un e
terminato da colpa. Ha aggiunto che, qualora non si ravviss
presaglia per la qualificazione dell'attentato di Via Rase
atto individuale non riportabile ad una attività statuale,
cilazione in massa, per i criteri usati nella scelta delle
dovrebbe considerarsi come una legittima repressione collet

L'esame delle tesi difensive porta, innanzi tutto, alla q
zione dell'attentato di Via Rasella poichè, solo in conseguen
un atto illegittimo che si riporta direttamente o indiretta
l'attività di uno Stato, sorge in altro Stato danneggiato di
l'atto il diritto di agire in via di rappresaglia, mentre di
criminoso individuale, commesso a danno dello Stato occupan
ritorio di occupazione da parte di cittadini civili di que
deriva, qdando la scoperta dei colpevoli si sia dimostrata
ficoltosa anche per la solidarietà della popolazione, la fa
applicare sanzioni collettive.

Dal dibattimento è risultato che l'attentato di Via Ra
effettuato da una organizzazione militare a seguito di di
carattere generale date ad essa da uno dei componenti del
Militare, direttive che traducevano l'indirizzo della Giun

./.

133

ma (deposizioni degli On. ~~Bonomi~~, Amendola, Pertini, Bauer). Nel marzo 1944 quasi tutte le più importanti organizzazioni militari clandestine, sorte per combattere i tedeschi, risultavano inquadrate, come si è detto, nella Giunta Militare, la quale, fra l'altro, aveva il compito di dare impulso unitario all'attività di quelle organizzazioni.

Mancava un capo responsabile del complesso di quelle organizzazioni, per cui ciascuna organizzazione agiva in maniera indipendente, attenendosi solo alle direttive della Giunta, tramite il proprio capo.

Per volontà del Governo legittimo era stato nominato capo di una organizzazione militare clandestina il Col. Montezemolo e, successivamente, il Gen. Armellini.

Ma questa organizzazione, la quale in linea di massima raccoglieva militari già in servizio alla data dell'8 settembre 1943, era una delle varie organizzazioni che operavano nel territorio di occupazione e non era inquadrata nella Giunta Militare. Fra questo ente e quell'organizzazione sussistevano ottime relazioni, molto spesso aveva luogo uno scambio di idee, ma non passava un rapporto organico di preminenza o di subordinazione. ~~Tra quelle delle organizzazioni militari, quelle che erano espressione di partiti o di movimenti politici, era inquadrata nella Giunta Militare, rappresentata dal Comitato di Liberazione Nazionale.~~

Nel marzo 1944 il movimento partigiano aveva assunto proporzioni di largo rilievo ed una discreta organizzazione, ma non aveva ancora acquistata ~~(ciò ha luogo solo nei mesi successivi)~~ quella fisionomia atta ad attribuirle la qualifica di legittimo organo belligerante. Ciò non è una particolarità del movimento partigiano italiano, ma è una nota caratteristica di tutti i movimenti partigiani, che nella recente guerra costituirono una delle migliori manifesta-

./.

134

zioni dello spirito di resistenza delle popolazioni dei territori occupati. Le formazioni partigiane, in genere, sono sorte spontaneamente, hanno agito nei primi tempi per necessità nell'orbita della illegalità fino ad assumere, come avvenne in proseguo di tempo anche per il movimento partigiano italiano, una organizzazione capace di acquistare la qualifica di organo legittimo belligerante.

In questa genesi è la nota peculiare di un movimento di massa, la quale, in difesa della sua libertà, si scuote, si affratella e si organizza, agendo, per necessità di cose, in un primo momento illegalmente, in seguito legittimamente contro il nemico.

Secondo il diritto internazionale (art.1 della Convenzione dell'Aia del 1907) un atto di guerra materialmente legittimo può essere compiuto solo dagli eserciti regolari ovvero da corpi volontari, i quali ultimi rispondano a determinati requisiti, cioè abbiano alla loro testa una persona responsabile per i suoi subordinati, abbiano un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza e portino apertamente le armi.

Ciò premesso, si può senz'altro affermare che l'attentato di Via Rasella, qualunque sia la sua materialità, è illegittimo per essere stato compiuto da appartenenti ad un corpo di volontari il quale, nel marzo 1944, non rispondeva ad alcuno degli accennati requisiti.

Stabilito che l'attentato di Via Rasella costituì un atto illegittimo di guerra occorre ancora accertare, per le diverse conseguenze giuridiche che ne derivano, quale era la posizione degli attentatori nei confronti dello Stato italiano.

Essi, come si è detto, facevano parte di una organizzazione militare inquadrata nella Giunta Militare. Questa, alla stessa stregua del Comitato di Liberazione Nazionale, per il riconoscimento impli-

./.

cato ad fatto, attraverso numerose manifestazioni, dal Governo legittimo e per i fini propri di quest'ultimo (lotta contro i tedeschi) che essa attuava in territorio occupato, si poneva come organo legittimo, almeno di fatto, dello Stato italiano. Questa interpretazione trova una conferma nel fatto che lo Stato, successivamente, considerò come propri combattenti i partigiani, i quali avessero combattuto effettivamente contro i tedeschi.

Chiariti questi concetti si può esaminare la tesi della difesa, secondo la quale la fucilazione delle Fosse Ardeatine costituì una legittima rappresaglia.

Per rappresaglia s'intende una via di fatto contro lo Stato che abbia commesso una violazione di diritto internazionale, posta in essere dallo Stato che abbia subito quella violazione al fine di far cessare questa o per ottenere una soddisfazione. La sua attuazione può aver luogo sia in tempo di pace sia in tempo di guerra. In quest'ultima situazione può essere disposta, oltre che dall'autorità statale facultata nei rapporti internazionali, anche dal comandante supremo o dal comandante di grande unità.

L'istituto della rappresaglia è stato oggetto di accurato esame da parte della dottrina internazionalista, la quale, sulla base delle pratiche invalse, ne ha formulato il fondamento, il contenuto ed i limiti.

Il fondamento della rappresaglia è dato dalla necessità di attribuire allo Stato offeso un mezzo di autotutela in conseguenza ed in relazione ad un atto illecito di uno Stato straniero. L'esercizio di essa è strettamente collegato alla esistenza di una responsabilità a carico dello Stato cui si riporta quell'atto. E' sulla base di questo presupposto che allo Stato offeso è dato colpire, per rappresaglia, un qualunque interesse dello Stato offensore.

./.

136

Quanto al contenuto è principio unanimamente accolto che la rappresaglia deve essere proporzionata all'atto illecito contro cui si dirige,ma non necessariamente della stessa natura.

Il principio della proporzione caratterizza l'istituto della rappresaglia. Questa deve avere scopo repressivo e preventivo,non vendicativo. Con la rappresaglia si vuole fare cessare un'attività illecita ovvero si agisce perchè non si ripeta un atto lesivo. Essa,quindi,deve agire come controspinta idonea a tale scopo,non in maniera superiore poichè altrimenti si trasforma a sua volta in atto ingiusto. Questo concetto è pacifico nella dottrina internazionalista.

Un limite generale esiste per la rappresaglia ed è dato dal divieto di non violare con essa quei diritti che sanzionano fondamentali esigenze. Già negli scrittori del secolo passato si trova formulato questo principio, il quale trovò una precisa affermazione nel preambolo della Convenzione dell'Aia del 18 ottobre 1907,dove è posto un limite all'attività degli Stati,determinato dai "principes du droit des gens,tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées,des lois de l'humanité et des exigences de la coscience publique".

— L'espressione è un pò vaga,ma quando l'interprete si riporta alla più autorevole dottrina anteriore a quella formulazione ed all'opinione degli scrittori posteriori,i quali hanno cercato di stabilirne la estensione,non è difficile determinarne il contenuto. In questa ricerca hanno un particolare valore i precedenti,i quali siano stati assunti come pratiche rispondenti ad una esigenza di diritto. Non tutti i comportamenti,difatti,possono assumersi per la ricerca di una norma consuetudinaria,ma solo quelli che si sia-

./.

137

no affermati come leciti nella credenza giuridica dei consociati.

Sebbene in questi ultimi tempi la dottrina (Ferrara,Francheschelli,Bobbio) la quale ritiene che la consuetudine sia formata dal solo elemento materiale abbia trovato un seguito maggiore che nel passato va osservato che anche per gli scrittori seguaci di questo indirizzo,almeno secondo la più recente formulazione,il comportamento costante e generale in tanto forma una consuetudine giuridica in quanto ponga delle regole incidenti sulla struttura,sulla natura e sulle finalità del gruppo sociale,ponga cioè una norma essenziale per la esistenza del gruppo. Ma non si può individuare la particolare natura di un rapporto e giudicare se la consuetudine che lo disciplina sia essenziale o meno senza riportarsi all'idea che si è maturata,mediante estrinseche manifestazioni,nella collettività. Non il rapporto in se stesso,come qualcosa di indipendente può aiutare a stabilire se la consuetudine che lo disciplina sia essenziale,ma la particolare essenza che essa ha assunto nella credenza dei consociati. Comunque s'intenda la consuetudine,pertanto, non si può prescindere dalla valutazione che si sia fatta di un determinato comportamento.

Dopo questo accenno alla rappresaglia,prima di concludere sulla qualificazione giuridica della fucilazione delle Fosse Ardeatine, il Collegio ritiene di esaminare il problema,che molto spesso si è posto la dottrina,circa la possibilità del ricorso a tale istituto nel territorio militarmente occupato da parte dello Stato occupante per un torto subito ad opera dello Stato che ha perduto il territorio ovvero della popolazione civile stanziata nella zona occupata.

Il problema va risolto avendo riguardo ai principi generali sul-

./.

138

la responsabilità internazionale degli Stati. Invero,nel caso di occupazione militare,non si crea una situazione speciale la quale postula una diversità di principi,ma si determina uno stato di fatto al quale vanno collegati i principi relativi a tale responsabilità internazionale.

Dopo le critiche del Trieppel,dell'Anzillotti,del Monaco,ormai può dirsi superata la dottrina la quale faceva risalire allo Stato la responsabilità di un atto individuale nel presupposto di una complicità fra l'individuo agente e lo Stato medesimo,come pure può dirsi superata la dottrina della responsabilità oggettiva dello Stato,secondo la quale si risponde in base al solo danno,prescindendosi dal fatto che il danno derivi o meno da un'attività illecita.

La dottrina oggi comunemente accolta è quella che fa derivare la responsabilità dello Stato dal comportamento di questo,dal fatto cioè che si sia violato l'obbligo di prevenzione o quello di repressione,che sono sanciti da una norma consuetudinaria generale.

Com'è noto,con l'occupazione militare lo Stato occupante è investito dell'esercizio di funzioni sovrane nel territorio occupato. Senza soffermarsi sulla estensione di tali funzioni va posto in rilievo come l'obbligo di prevenzione e di repressione,da cui deriva la responsabilità internazionale per fatti individuali,può essere imposto al titolare di sovranità su un determinato territorio solo se questo sia unico ad essere investito d'imperio entro quel territorio. Ma,quando l'esercizio di funzioni sovrane sia passato nell'occupante,non possono addossarsi allo Stato occupato fatti individuali lesivi,in quanto manca l'accennato pre-

./.

supposto che qualifica la responsabilità internazionale.

Si può concludere, pertanto, che nel territorio occupato non sono ammissibili rappresaglie relativamente ad azioni manifestatesi per la insufficiente attività di prevenzione o di repressione dell'autorità occupante; sono possibili, invece, rappresaglie, quando la violazione del diritto internazionale verificatasi in territorio militarmente occupato si riporti direttamente alla volontà dello Stato che abbia perduto quel territorio.

In questa ipotesi il criterio della insufficiente prevenzione o repressione non entra in funzione poichè vi è un'attività diretta a causare una violazione.

Dell'accennato rapporto sussistente fra il movimento partigiano e lo Stato italiano deriva che, in conseguenza dell'atto illegittimo di Via Rasella, aveva il diritto di agire in via di rappresaglia.

La questione, quindi, si risolve nell'accertare se la fucilazione di 335 persone alle Fosse Ardeatine costituisca una rappresaglia ovvero un'azione diversa.

Prima di dare una risposta al quesito è necessario premettere che nell'esecuzione delle Fosse Ardeatine si devono distinguere due momenti ben distinti, come si è chiarito nella esposizione del fatto.

Difatti, mentre la fucilazione di 320 persone si riporta all'ordine ~~dato~~ dal Gen. Maeltzer, la fucilazione di altre dieci persone, in relazione alla morte di un trentatreesimo soldato tedesco dopo la trasmissione di quell'ordine, costituisce un'attività diretta ed immediata del Kappler. La fucilazione, infine, delle altre cinque persone dipende da un errore di cui in seguito

./.

140

saranno valutate le conseguenze.

Distinta la fucilazione delle Fosse Ardeatine negli accennati due momenti,ne viene come conseguenza che il quesito postosi dal Collegio si riferisce solo alla fucilazione di 320 persone,che si riporta ad un ordine emanato dall'autorità competente a disporre rappresaglie,non alla fucilazione delle altre dieci persone,la quale,essendo stata disposta da un organo incompetente ad ordinare rappresaglie,costituisce attività che,sotto il lato oggettivo, è senz'altro fuori dell'orbita della rappresaglia.

Alla questione per il Collegio deve darsi risposta negativa.

Invero,come si è visto,un'azione commessa da uno Stato in violazione del diritto internazionale può assumersi come rappresaglia solo se costituisce la risposta ad una violazione subita e sia proporzionata a questa. Il principio della proporzione caratterizza il contenuto della rappresaglia,comunque questa s'inquadri nella teoria del diritto. Difatti,si riconosca nella rappresaglia un mezzo di autotutela,di sanzione o di legittima difesa,deve assumersi necessariamente a suo contenuto il concetto di proporzione fra violazione subita e violazione causata se non si vuole cadere nell'antigiuridicità. Chi agisce per autotutela,in via di sanzione o per leggittima difesa di un suo diritto,quando la legge gliene ne riconosca il potere,solo in quanto proporzioni la sua azione alla violazione subita può accampare a sua difesa la causa giustificatrice dell'antigiuridicità. Oltrepassando volontariamente i limiti della proporzione egli risponde del fatto commesso poichè,traendo occasione da una situazione legittimatrice di un dato evento,ne ha voluto causare altro più grave.

./.

141

Fra l'attentato di Via Rasella e la fucilazione delle Cave Ardeatine vi è una sproporzione enorme sia in relazione al numero delle vittime sia in relazione al danno determinato. Invero, anche valutando, come ha fatto la difesa, la violazione causata con l'attentato di Via Rasella sotto il riflesso del danno determinato nel quadro delle operazioni belliche, nelle quali un soldato coopera in maniera più accentuata di un civile estraneo alle forze armate, si ha sempre una grande sproporzione, maggiore di quella esistente sotto il riflesso numerico, in quanto fra i fucilati delle Cave Ardeatine vi furono cinque ufficiali generali, undici ufficiali superiori, fra i quali il Colonnello Montezemolo che era a capo di una importante organizzazione clandestina, ventuno ufficiali inferiori, sei sottufficiali, persone queste conosciute dai tedeschi per il grado e per l'attività di comando da esse svolta.

Stabilito che la rappresaglia, nella maniera nella quale fu disposta, deve considerarsi illegittima, rimane da esaminare se l'azione delle Cave Ardeatine possa ritenersi commessa fuori dei casi in cui questa è consentita dalle leggi e dalle convenzioni internazionali, e ciò al fine di accertare se il fatto incriminato rivesta gli estremi del reato previsto dall'art.176 c.p.m.guerra, al quale in linea subordinata si è richiamata la difesa.

La citata norma, punendo gli atti di ostilità compiuti a titolo di rappresaglia fuori dei casi consentiti dalle leggi e dalle convenzioni internazionali, intende riferirsi a quelle azioni commesse in relazione ad una violazione subita e proporzionatamente a questa, ma sui beni giuridici sui quali, per le norme internazionali, non può essere effettuata una rappresaglia. Per esempio, una rappresaglia compiuta su prigionieri di guerra è punita a norma

./.

142

del citato articolo poichè in base all'art.2 della convenzione di Ginevra del 1929 è proibito far cadere la rappresaglia su prigionieri di guerra.

Perchè la norma in esame entri in funzione è necessario che la rappresaglia si manifesti in maniera proporzionata alla violazione contro cui si dirige,ma relativamente a beni giuridici sottratti all'azione di rappresaglia. L'art.176 è posto a tutela dei limiti della rappresaglia,non già a tutela del contenuto. Venendo meno questo per inosservanza della proporzione il fatto diventa delittuoso e va valutato alla stregua della sua entità oggettiva e soggettiva.

La qualificazione data all'attentato di Via Rasella e la definizione formulata circa il rapporto sussistente fra il movimento partigiano,cui appartenevano gli attentatori,e lo Stato italiano escluderebbe l'esame dell'altra tesi difensiva,secondo la quale,se non si considera l'esecuzione delle Cave Ardeatine come legittima rappresaglia,la si deve valutare come legittima repressione collettiva. Ma,dovendosi il giudice riportare alla situazione creatasi subito dopo l'attentato,in cui gli elementi idonei per accertare la posizione degli attentatori potevano essere dubbi,e considerandosi d'altra parte il fatto che,a giudicare dall'assunto difensivo del Kappler,la rappresaglia sarebbe stata adottata con alcuni criteri propri della repressione collettiva,il Collegio esamina l'esecuzione del 23 marzo anche in relazione a quest'istituto giuridico Nè ad escludere questo esame basta il fatto che gli imputati abbiano sempre designata la fucilazione delle Cave Ardeatine come una rappresaglia,in quanto è noto che nella pratica è invalsa l'abitudine di qualificare rappresaglie le repressioni colletive,se

./.

143

fra i due istituti sussista una netta differenza.

Dell'istituto della repressione collettiva si occupa l'art.50 della Convenzione dell'Aia del 1907,contenuto nella sezione III intitolata "De l'autorità militaire sur le territoir de l'Etat ennemi". In detto articolo è detto: " Aucune peine collective,pécuniaire ou autre,ne pourra être èdictée contre les popolations à raison de faits individuels dont elles ne pourraient ètre consdirées comme solidairement responsables".

L'istituto ha una portata molto estesa in quanto con l'espressione "solidairement responsables" si pone un concetto di complicità che non presenta alcuna relazione con l'analogo principio penalistico. Quella forma di responsabilità,difatti,opera quando non sia dato applicare la complicità penalistica in quanto non è stato possibile scoprire gli autori del fatto delittuoso. Trattasi di una norma eccezionale,la quale opera nel territorio di occupazione quando non si sia giunti a risultati positivi con i normali procedimenti. In sostanza,la responsabilità collettiva può sorgere quando si sia dimostrata impossibile l'individuazione del colpevole o dei colpevoli. Questo concetto si ricava facilmente quando si tenga presente che la facoltà prevista dal citato art.50 è eccezionale nei confronti dei poteri normali riconosciuti all'occupante con gli articoli 43 e seguenti.

L'art.50 non opera di per se stesso,ma in quanto l'occupante lo abbia tradotto in una norma di diritto interno,valevole nel territorio di occupazione,con la quale sono posti i criteri per la determinazione della solidarietà collettiva.

Numerosi sono gli esempi di ordinanze,emanate nei territori occupati da parte dell'autorità militare occupante,nelle quali vengo-

./.

146

no stabiliti i criteri di determinazione della solidarietà collettiva (esercizio di una funzione di prevenzione o di vigilanza, dimora adiacente al luogo dell'attentato ecc.)

L'emanazione di una norma di diritto interno, sulla base di quell'articolo, è il necessario, presupposto per il sorgere di una responsabilità collettiva della popolazione nel senso specificato.

A prescindere dal fatto che non sembra che le repressioni collettive in questione possano attuarsi su persone, va osservato come gli elementi emersi dal dibattimento abbiano messo in chiaro rilievo che lo Stato occupante non si è attenuto ad alcuno degli accennati principi. Nessun tentativo, difatti, è stato effettuato onde scoprire gli autori dell'attentato. Il Kappler ha dichiarato che le bombe inesplose ed alcuni residui della bomba esplosa, dopo l'attentato, furono sottratti da ignoti insieme con la macchina sulla quale erano stati posti. Questa circostanza affermata dall'imputato non appare verosimile al Collegio. Invero, la sottrazione di una macchina, subito dopo l'attentato, effettuata in Via Quattro Fontane, dove erano affluiti numerosi militari tedeschi, sembra impresa quanto mai difficile, la cui utilità, inoltre, è di gran lunga inferiore al rischio.

D'altra parte, va posto in rilievo che nessuno dei partigiani che prese parte all'attentato di Via Rasella accennò a tale sottrazione, che avrebbe costituito un'impresa di particolare coraggio.

Comunque, anche se vera la circostanza suddetta, avrebbero potuto seguirsi ugualmente le tracce inerenti a tali bombe, che erano state osservate dal Kappler e che, circa un'ora dopo l'attentato, avevano permesso a questi di affermare alla presenza del Gen. Maeltzer e di altri ufficiali tedeschi, che l'attentato era stato effettuato da partigiani italiani, i quali erano soliti servirsi di quelle bombe alquanto rudimentali. Solo la sera tardi, dopo che era stato stabilito

165

di effettuare una rappresaglia, erano stati decisi i criteri per la formazione delle liste dei ~~ostaggi~~ olandi e l'attività del comando di polizia della Città di Roma era a buon punto nella compilazione di tali liste, il Kappler dispose perchè tutti gli informatori di Roma venissero incaricati di cercare elementi relativi agli attentatori. Prima di quel momento non vi era stata alcuna attività di polizia in merito se il Cap. Schutz, che a dire del Kappler avrebbe dovuto interessarsi delle indagini poichè ciò rientrava nella specifica competenza della sezione da lui presieduta, lo aveva seguito al Comando del Gen. Maeltzer prima ed alla Questura di Roma dopo. La ricerca degli attentatori non costituì l'attività prima del comando di polizia tedesca, ma fu effettuata in maniera olanda come azione marginale e successiva alla preparazione degli atti di rappresaglia. Nella specie, quindi, è mancata una delle condizioni che giustificano la repressione collettiva. Va poi messo in rilievo che le persone ~~giustiziate~~ olandate non potevano, nella maggioranza, considerarsi come solidalmente responsabili con gli attentatori. Sebbene la solidarietà collettiva costituisca, come si è detto, un concetto molto più largo di quello della complicità del diritto penale, è certo che, onde essa possa entrare in funzione, è necessario che passi una stretta relazione di ubicazione, di servizio o di ufficio fra gli autori di un attentato e la popolazione civile. Il che non può dirsi ~~per coloro~~ per moltissimi dei ~~giustiziandi~~ detenuti per reati comuni o per ragioni razziali.

D'altra parte la solidarietà collettiva non può essere presunta, ma deve essere accertata caso per caso. Anche gli scrittori, i quali attribuiscono alla solidarietà collettiva l'estensione più larga, affermano la necessità di un sommario giudizio sia pure in via am-

./.

160

ministrativa.

Per il Balladori Pallieri (La guerra cit.p.343),il quale è fra questi scrittori,"le collettività andranno esenti da sanzioni solo quando potranno provare di non avere nessuna responsabilità,nemmeno passiva". Procedimento questo che non fu seguito nella esecuzione delle Fosse Ardeatine,in cui le vittime seppero la fine che le attendeva sul luogo dell'esecuzione e pochi minuti prima di essere uccise. Nè può dirsi che tale procedimento sommario sia stato adottato nella compilazione delle liste,in cui si seguì,come affermò il Kappler,il criterio della pena inflitta dall'autorità giudiziaria o il criterio della pena che importava il reato inerente al fatto per cui la persona era stata denunziata ovvero il criterio razziale.

Infine,va osservato che dal dibattimento non è risultato che lo Stato occupante abbia emanato,sulla base dell'art.50,una norma contenente i criteri circa la solidarietà collettiva,i quali sarebbero stati applicati nel territorio di occupazione; norma che,come si è detto,costituisce il necessario presupposto per il sorgere di una responsabilità colletiva della popolazione civile. L'ordinanza relativa alla uccisione di dieci italiani per ogni militare tedesco morto a seguito di attentati,la quale sembra sia stata pubblicata dal comando tedesco,non può assumersi come una norma del genere,in quanto in essa si prescinde da un qualsiasi criterio di solidarietà e si pone a principio di responsabilità solo lo status della cittadinanza. Ciò che non è rispondente alla norma di diritto internazionale,la quale,comunque s'interpreti,è certo che pone un concetto di solidarietà che va desunto,come si è detto,da concreti elementi (ub

./.

cazione,ufficio,associazione,funzione ecc.) che stabiliscano una stretta relazione fra talune persone e gli autori del fatto illecito contrario allo Stato occupante.

Dimostrate infondate le tesi della rappresaglia e della repressione collettiva,la fucilazione delle Cave Ardeatine assume la qualificazione di un omicidio continuato.

Difatti,è risultato pienamente provato che 330 persone furono uccise in conseguenza dell'attentato di Via Rasella,mentre le altre cinque furono fucilate per errore. Il movente relativo alla uccisione delle 330 persone,collegato alla guerra,porta ad esaminare il fatto alla stregua dell'ipotesi delittuosa prevista dall'art.185 c.p.m.guerra,contestato agli imputati,il quale punisce gli atti di violenza o di omicidio commessi,senza necessità o senza giustificato motivo,per cause non estranee alla guerra,da militari italiani o nemici a danno di civili nemici che non prendono parte alle operazioni.

La necessità,cui fa riferimento l'articolo in esame,non può essere lo stato di necessità,che costituisce una nozione giuridica generale e va applicata a tutti i reati senza bisogno di un espresso richiamo del legislatore per ogni singolo reato. La circostanza che essa sia richiamata nel primo comma dell'articolo in esame,in cui soggetto attivo è il militare,mentre nessun riferimento ad esso trovasi nell'ultimo comma,in cui il soggetto attivo è il civile del territorio occupato,il fatto che tale articolo sia compreso nel titolo dei reati contro le leggi e gli usi di guerra e che in tale norma si ponga il movente nella causa non estranea alla guerra,induce a ritenere che la necessità di cui trattasi sia quella bellica. Anche la necessità bellica è una nozione generale di diritto

./.

158

internazionale,ma il richiamo ad essa,superfluo in una norma internazionale,è necessario in una norma di diritto interno. Questa interpretazione trova una conferma nell'esame dell'altra causa giustificatrice.

Con il richiamo al giustificato motivo,difatti,il legislatore ha inteso riferirsi a quegli istituti di diritto internazionale,i quali,nei rapporti internazionali,giustificano una condotta di per se stessa illecita. Le cause giustificatrici,cui si riferisce lo articolo 185,sono di diritto internazionale e sono richiamate perchè trovino applicazione nel diritto interno.

Per la necessità bellica comunemente s'intende un pericolo grave ed attuale che impone un determinato comportamento perchè un'azione militare,anche di secondaria importanza,abbia successo.

L'attualità e la gravità del pericolo deve essere preventivamente accertata e determinata. Mancando questi presupposti non può invocarsi la necessità bellica come causa giustificatrice di un comportamento illecito.

La situazione determinatasi a seguito dell'attentato di Via Rasella non costituiva un pericolo grave ed attuale ai fini delle operazioni militari o per la sicurezza delle truppe in Roma. Invero subito dopo l'attentato una calma assoluta regnava nella città. La sparatoria verificatasi nella prima mezz'ora in Via Rasella e nelle vie adiacenti era opera di militari tedeschi e ciò era stato subito chiarito. Nella serata da parte della polizia non veniva segnalato alcun incidente o pericolo.

Nè può dirsi che il pericolo grave ed attuale fosse costituito dai vari attentati che si erano verificati in precedenza a Roma. E' noto che nelle zone militarmente occupate gli attentati si verifi-

./.

149

cano con frequenza per l'ostilità delle popolazioni contro gli eser
citi occupanti. Ciò non costituisce un pericolo grave ed attuale
fino a quando non si sia accertato che la popolazione agisca orga-
nizzata,sia bene armata e possa svolgere un'azione di particolare
rilievo idonea a modificare l'andamento delle operazioni o di una
qualche azione dell'esercito occupante. In sostenza,la gravità e
l'attualità del pericolo si valuta in relazione alla efficienza che
un'azione può assumere nel quadro generale o particolare delle ope-
razioni. Pertanto va esclusa la sussistenza di tale situazione quan-
do fin dal primo momento risulta chiaro,come avvenne il pomeriggio
del 23 marzo,che un'azione contraria all'esercito occupante esauri-
sce immediatamente quasi del tutto i suoi effetti e non agisce co-
me causa modificatrice delle operazioni di quell'esercito. I soli
effetti morali derivanti da un attentato non agiscono subito,ma si
proiettono nel tempo e, [illegible], escludono l'attualità del perico-
lo.

Nella fucilazione delle Cave Ardeatine,nel modo in cui fu ef-
fettuata,va pure esclusa la sussistenza di un giustificato motivo.
L'attentato di Via Rasella giustificava,come si è detto,un'azione
di rappresaglia o di repressione collettiva,a seconda della quali-
ficazione giuridica che l'esercito occupante avesse attribuito al-
l'attentato,condotta nel modo voluto dalle norme e dalle consuetu-
dini internazionali; ma,dato che furono fucilate persone in numero
di gran lunga sproporzionato a quello dei militari tedeschi uccisi
nell'attentato e senza che avessero alcun rapporto di solidarietà
con gli attentatori,l'esecuzione delle Cave Ardeatine rimane scis-
sa dalla causa giustificatrice. Un'azione la quale giustifica un
determinato evento non può assumersi come causa giustificatrice di

150

un evento più grave che sia stato voluto coscientemente dall'agente.

Inquadrata la fucilazione delle Cave Ardeatine nella figura del reato previsto dall'art.185 c.p.m.guerra,rimane da esaminare quale sia stata soggettivamente la posizione degli attuali imputati in quella esecuzione.

La difesa del Kappler ha sostenuto che,quand'anche si ritenesse l'illegittimità della rappresaglia o della repressione collettiva, dovrebbe assolversi quell'imputato per avere egli agito in adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o,quanto meno,da un ordine non sindacabile del superiore. In sostanza,l'assunto difensivo è il seguente: posto che l'ordine della fucilazione è stato emanato dal Fuehrer,quest'ordine,per la competenza legislativa, oltre che esecutiva,di cui quell'organo era investito nell'ordinamento costituzionale tedesco e per la preminenza di esso sugli altri organi costituzionali,costituiva una vera e propria norma giuridica o,comunque,un ordine insindacabile.

In merito va precisato che il Kappler non fu chiamato ad eseguire un ordine di Hitler,ma un ordine di Maeltzer,che aveva a sua base un ordine di quel capo di Stato e di cui egli era a conoscenza. In sostanza,come si è osservato,dal momento che il Gen.Maeltzer ordinò al Kappler di fucilare le 320 persone delle quali si era discusso e ciò sulla base di un ordine di Hitler che disponeva una rappresaglia da 10 a 1,non può affermarsi che l'ordine di quel generale relativo alla fucilazione di un determinato numero di persone avesse lo stesso contenuto dell'ordine del Fuehrer.

Tuttavia,stante che l'ordine del Maeltzer prendeva le mosse da un ordine di Hitler e di ciò era a conoscenza l'imputato,la tesi

./.

151

difensiva merita di essere esaminata.

Per le considerazioni già svolte, il Collegio ritiene che il problema prospettato dalla difesa vada posto relativamente alla fucilazione di 320 persone, non alla fucilazione delle altre persone, la cui causale è scissa dall'ordine in esame.

In merito alla tesi difensiva, il Collegio osserva come non sia esatto qualificare norma giuridica un ordine proveniente da un determinato organo solo perchè questo abbia anche competenza legislativa. Non è la competenza di un organo, difatti, che determina la natura di un imperativo, ma il contenuto di questo. Pertanto quando l'imperativo si rivolge ad un caso particolare, come nel fatto in esame, qualunque sia la competenza dell'organo che l'ha posto, va escluso possa trattarsi di precetto legislativo, la cui caratteristica principale è l'astrattezza.

Infondata è pure l'altra tesi relativa alla insindacabilità dell'ordine del Fuehrer. Invero, pur non potendosi disconoscere la grande forza morale che l'ordine del Fuehrer aveva nell'organizzazione militare ed in modo speciale in quelle organizzazioni, come per esempio quella delle SS., che erano maggiormente legate a quell'organo, va esclusa sotto il profilo giuridico una insindacabilità di quell'ordine. Anche la legislazione penale militare tedesca, difatti, alla stessa stregua dei moderni ordinamenti giuridici, pone il principio per il quale l'inferiore che abbia commesso un fatto delittuoso per ordine del superiore risponde di quel fatto, tranne che abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo. Principio questo sostanzialmente uguale a quello dell'art.40 c.p.m.pace, in base al quale va esaminato l'aspetto della colpevolezza.

Quest'esame va fatto riportandosi ai principi che disciplinava-

./.

152

no l'organizzazione delle SS.,della quale il Kappler faceva parte. A quest'uopo bisogna tenere presente che in quell'organizzazione vigeva una disciplina rigidissima e veniva osservata una prassi che aggravava maggiormente i principi di quella disciplina. Dal dibattimento è risultato che le denunzie ai Tribunali Militari delle SS.,per reati commessi dagli appartenenti a quest'organizzazione,non venivano trasmesse direttamente,ma tramite il capo di quell'organizzazione Himmler, il quale spesso in calce alle denunzie,specie in quelle più gravi,esprimeva delle direttive,cui i giudici rigorosamente si attenevano.

Questi elementi,i quali dimostrano il livello di degradazione cui avesse portato un sistema politico di accentuato statalismo, deveno essere tenuti presenti in un'indagine sul dolo,qualunque sia stata l'attività delle SS. in tempo di pace ed in tempo di guerra,dato che la stessa organizzazione faceva parte dell'ordinamento amministrativo tedesco.

Ciò premesso, il Collegio ritiene che l'ordine di uccidere dieci italiani per ogni tedesco morto nell'attentato di Via Rasella, concretatosi,attraverso il Gen.Maeltzer,nell'ordine di uccidere 320 persone in relazione a 32 morti,pur essendo illegittimo in quanto quelle fucilazioni costituivano,per le considerazioni esposte,degli omicidi,non può affermarsi con sicura coscienza che tale sia apparso al Kappler.

Il modo dell'esecuzione,crudele verso le vittime,se queste stando ad attendere sul piazzale all'imboccatura della cava sentivano,frammiste con le detonazioni,le angosciose grida delle vittime che le avevano precedute e di esse quindi,nell'interno della cava,scorgevano al chiarore delle fiaccole i cadaveri spar-

si o ammacchiati,costituisce un elemento obbiettivo di prova circa la coscienza dell'illegittimità dell'ordine. Ma non è da escludere che quelle modalità siano collegate,più che ad una volontà cosciente circa l'illegittimità dell'ordine,ad uno stato d'animo di solidarietà verso i tedeschi morti anch'essi della polizia,sfociato, per odio contro gli italiani concittadini degli attentatori,in una crudeltà nell'esecuzione.

Questa deduzione,l'abito mentale portato all'obbedienza pronta che l'imputato si era formato prestando servizio in un'organizzazione della disciplina rigidissima,il fatto che ordini aventi lo stesso contenuto in precedenza erano stati eseguiti nelle varie zone d'operazioni,la circostanza che un ordine del Capo dello Stato e Comandante Supremo delle forze armate,per la grande forza morale ad esso attinente,non può non diminuire,specie in un militare,quella libertà di giudizio necessaria per un esatto sindacato, sono elementi i quali fanno ritenere al Collegio non possa affermarsi con sicurezza che il Kappler abbia avuto coscienza e volontà di obbedire ad un ordine illegittimo.

Diversa,invece,è la posizione dell'imputato per la fucilazione di 10 ebrei,da lui disposta,come si è visto,per avere appreso che era morto altro soldato tedesco e senza che in merito avesse avuto alcun ordine. Per questa azione la sua responsabilità è piena sia dal lato oggettivo sia da quello soggettivo.

Sotto il profilo oggettivo va escluso che si tratti di rappresaglia,in quanto,a prescindere da altre considerazioni,il soggetto che dispose la fucilazione delle dieci persone non aveva competenza ad ordinare rappresaglie. Queste,difatti,secondo l'ordinamento tedesco alla stessa stregua di altri ordinamenti,possono essere dispo-

./.

154

ste da comandanti di grande unità.

In tanto si può parlare se per un'azione sussista o meno una causa giustificatrice dell'antigiuridicità in quanto il soggetto che commise tale azione sia lo stesso facultato dalla legge a comportarsi,in particolari situazioni ed entro determinati limiti, nella maniera attinente a tale causa.

Per la stessa ragione va negato che la fucilazione delle dieci persone costituisca una rappresaglia fuori dei casi consentiti, punita a norma dell'art.176 c.p.m.guerra. Perchè questa norma entri in funzione,difatti,è necessario,fra l'altro,che il comandante,il quale abbia ordinato la rappresaglia fuori dei casi consentiti,sia competente a disporre un atto del genere.

Va pure escluso che l'esecuzione in questione rientri nella repressione collettiva,in quanto,come si è detto parlando della esecuzione in generale a proposito di quest'istituto,non si è verificata alcuna delle condizioni del procedimento della repressione collettiva.

Come si è detto nell'inquadrare giuridicamente la fucilazione in genere delle Cave Ardeatine,questa esecuzione rientra nell'ipotesi delittuosa prevista dall'articolo 185 c.p.m.guerra la cui concreta applicazione è stata oggetto di esame da parte del Collegio.

Trattasi,difatti,anche in questa ipotesi di omicidi commessi in relazione all'attentato di Via Rasella,cioè per una cau-

./.

155

sa non estranea alla guerra,senza necessità,come si è dimostrato nel discutere della fucilazione in genere,e senza giusto motivo dal momento che va negata,come si è detto,la sussistenza delle cause giustificatrici inerenti alla rappresaglia ed alla repressione collettiva.

L'imputato ordinò la fucilazione dei dieci ebrei in questione,come si è detto nella esposizione del fatto,sapendo di fare cosa che non rientrava nell'ordine ricevuto. Egli agì in maniera arbitraria sperando che le più alte gerarchie,attraverso quest'azione,avrebbero visto in lui l'uomo di pronta iniziativa,capace di colpire e di reprimere col massimo rigore.

Non era questa la prima volta che il Kappler agiva arbitrariamente ed illegalmente nell'intento di porre in rilievo la sua personalità come quella di chi,superiore ad ogni pregiudizio di carattere giuridico o morale, adotta pronte,energiche e spregiudicate misure.

Anche per l'oro degli ebrei,come si è visto,egli agì con la stessa spregiudicatezza ed illegalità.

La causale dell'uno e dell'altro delitto è nella sfrenata ed aberrante ambizione dell'uomo.

Egli è il nazista tipico: il suo interrogatorio ed il suo comportamento mettono in rilievo un uomo permeato di quei prin-

./.

cipi nazisti che,nella guerra,dovevano necessariamente sfociare nella non considerazione della personalità dei nemici e nella spiegata subordinazione di tutti gli interessi e quelli della Germania e delle forze armate tedesche. In questo piano non c'è norma giuridica che possa frenare: il diritto esiste nei rapporti interni dei tedeschi; per le popolazioni nemiche c'è la legge della forza. E' questo il piano sul quale si muovono i nazisti in guerra. Il Kappler poi,che è intransigente,ambizioso e permeato fino all'esasperazione di nazismo,opera con grande libertà d'azione perchè vuole essere un operatore di primo piano,non un semplice esecutore di ordini,e rompe gli indugi che,vecchi uomini della Wermacht, educati in base a principi meno spregiudicati,potrebbero eventualmente frapporre.

Nella ricostruzione di un fatto delittuoso la personalità dell'imputato quale scaturisce dalle risultanze processuali costituisce l'elemento propulsore nella ricerca della verità. Ed è sulla base di questa personalità e di tutti quegli altri elementi obbiettivi,scaturiti dal giudizio e messi in rilievo,che il Collegio trae la sicura convinzione che il prevenuto nella fucilazione delle dieci persone in questione agì avendo coscienza e volontà di operare in maniera arbitraria,non in base ad un ordine ricevuto.

Le dieci fucilazioni,pertanto,concretano dieci omicidi volontari i quali,essendo stati commessi in conseguenza di uno stesso disegno criminoso,devono farsi rientrare nella figura giuridica dell'omicidio continuato.

La fucilazione delle altre cinque persone fu dovuta,come si è detto nella esposizione dei fatti,ad un errore che,per l'occasio-

./.

157

ne in cui si manifestò,dimostra come in Kapller e nei suoi collaboratori più vicini sia mancato il più elementare senso di umanità.

Queste cinque persone,prelevate in più del numero stabilito fra i detenuti a disposizione dei tedeschi e portate alle Fosse Ardeatine,furono fucilate perchè il Cap.Schutz ed il Cap. Prichke,preposti alla direzione dell'esecuzione ed al controllo delle vittime, nella frenetica foga di effettuare l'esecuzione con la massima rapidità,non s'accorsero che essi erano estranee alle liste fatte in precedenza.

Chiunque sia stato l'ufficiale od il sottufficiale che effettuò erroneamente il prelevamento delle persone in questione,è certo che la loro uccisione si riporta alle insufficienti ed inopportune direttive date dal Kappler per l'esecuzione ed alla straordinaria negligenza di quei due capitani,contro i quali in questa sede non si procede per essere stato il relativo procedimento stralciato in istruttoria. Il Kappler si preoccupò di raccomandare ai suoi inferiori di agire con la massima celerità nell'esecuzione,ma non si curò di controllare l'operato di quelli e di accertarsi che non si verificassero delle omissioni fatali,la cui possibilità non era difficile stante il ritmo accelleratissimo con cui i detenuti erano prelevati e fucilati.

Vi è stata da parte di questo imputato un'omissione relativamente alle opportune misure per un'esecuzione in grande massa da eseguirsi in poche ore ed è a tale omissione che si riporta l'errore che condusse alla morte queste cinque persone.

Essendo avvenuto che oltre le persone contro le quali era di-

./.

retta l'offesa,siano state fucilate cinque persone per un errore nel controllo delle vittime,il Collegio ritiene che il fatto rientri nell'ipotesi delittuosa dell'art.82,2°comma c.p.- Invero, l'errore nel controllo delle vittime può ben farsi rientrare in quella "causa" generica,che costituisce una delle condizioni di applicabilità della norma in esame quando siasi cagionata offesa, oltre che alla persona alla quale essa era diretta,anche a persona diversa.

Oltre che dei dieci omicidi dei quali si è ampiamente discusso, il Kappler risponde,stante l'accennato rapporto di causalità,anche di questi cinque omicidi a norma dell'art.82,2°comma C.P.-

Stabilito che dagli elementi emersi è dubbio se il Kappler abbia avuto coscienza e volontà di ubbidire ad un ordine illegittimo,quale era quello datogli per la fucilazione di 320 persone,ed accertata la responsabilità di quest'imputato relativamente ai quindici omicidi,occorre esaminare la posizione degli altri imputati.

Costoro ricevettero ordine dal Kappler di partecipare alla fucilazione di 320 italiani (Dich.Kappler,vol.VII f.[illegible]) in conseguenza dell'attentato di Via Rasella ed in relazione ad un ordine che a lui era stato dato da un'autorità superiore,che alcuni ritennero,in base alle parole non chiare di quello,fosse il Maresciallo Kesselring,altri capirono essere il Generale Maeltzer.

Alcuni di questi imputati,sebbenne avessero presenziato alle prime indagini sul luogo dell'attentato,come Domizlaff ed il Clemens,ovvero avessero collaborato con il Kappler nella compilazione delle liste,non erano a conoscenza di tutti gli elementi di fatto noti al loro superiore e tanto meno del contenuto dei colloqui che questi aveva avuto con le autorità superiori. Altri,come lo Schutz

./.

159

ed il Wiedner,non avevano svolta alcuna attività in merito all'a-
tentato,ma erano stati riuniti qualche ora prima dell'esecuzione
per ricevere l'ordine di partecipare a questa e,quindi,assieme
agli altri erano stati condotti alle Cave Ardeatine.

Questi imputati non sapevano che dieci persone venivano fatte
fucilare dal Kappler al di fuori dell'ordine ricevuto nè interve-
nivano in quella attività che doveva determinare per errore,come
si è visto,la morte di cinque persone.

Sulla base di questi elementi,considerato che gli imputati ap-
partenevano ad un'organizzazione della disciplina rigidissima,do-
ve assai facilmente si acquistava un abitato mentale portato alla
obbedienza pronta,tenuto presente che il timore di una denuncia
ai Tribunali Militari delle SS. quanto mai rigidi ed ossequienti
ai voleri di Himmler non poteva non diminuire la loro libertà di
giudizio,valutata infine la circostanza che gli imputati erano
ignari della esatta situazione che portava alla fucilazione delle
Cave Ardeatine mentre erano a conoscenza che ordini aventi lo stes-
so contenuto di quello ad essi impartito dal Kappler spesso erano
stati eseguiti in zone d'operazioni,il Collegio ritiene debba e-
scludersi che essi avessero coscienza e volontà di eseguire un
ordine illegittimo.

Il dubbio sulla colpevolezza,relativamente alla fucilazione di
320 persone,sussiste nei confronti del Kappler che ha potuto ave-
re una tenue libertà di giudizio stante la conoscenza dei fatti
inerenti all'attentato,non sussiste per l'esecuzione in genere re-
lativamente a questi imputati,che furono chiamati all'ultimo mo-
mento ad eseguire un ordine e non seppero che il numero delle vit-
time,dopo l'ordine ricevuto,era aumentato. Essi,pertanto,vanno

./.

180

solti dal reato loro ascritto in rubrica per avere agito nell'esecuzione di un ordine.

Il reato di omicidio volontario continuato, di cui si è ritenuto responsabile il Kappler, è aggravato a norma dell'art. 61 n.4 C.P. in quanto in ciascuno di quegli omicidi si è agito con crudeltà verso le vittime.

E' risultato, difatti, che le vittime in genere ed a maggior ragione quelle delle quali trattasi (giunte alle Cave Ardeatine dal carcere di Regina Coeli quando erano state fucilate oltre cento persone giunte dal carcere di Via Tasso) erano trattenute ad attendere, con le mani legate dietro la schiena, sul piazzale all'imboccatura della cava, da dove frammiste con le detonazioni, esse udivano le ~~ultime~~ angosciose grida delle vittime che le avevano precedute. Esse poi, entrate nella cava per essere fucilate, scorgevano, alla luce delle ~~fiamme~~ torce, i numerosi cadaveri ammucchiati delle vittime precedenti (Dich. Amon). Infine, esse venivano fatte salire sui cadaveri accatastati e qui erano costrette ad inginocchiarsi con la testa reclinata in avanti per essere colpite a morte, come si è accertato dalle dichiarazioni dei medici legali Prof. Ascarella e Dott. Carella, i quali basano le loro asserzioni su un ragionamento che al Collegio sembra pienamente convincente, e cioè se i cadaveri delle vittime furono trovati ammucchiati fino ad un'altezza di un metro circa, con le gambe genuflesse, così come esse erano nel momento della fucilazione, significa che caddero in quel posto poichè, se presi ed accostati subito dopo la fucilazione come affermano gli imputati, si sarebbero necessariamente stirati nelle gambe dal momento che non avevano potuto ancora acquistare

./.

la rigidità cadaverica.

Le accennate circostanze,conosciute dal Kappler per avere egli partecipato a due esecuzioni,delle quali una quando la maggior parte delle vittime era stata fucilata,dimostrano chiaramente che le vittime,prima di essere fucilate,furono sottoposte ad una grande, disumana e crudele sofferenza morale.

Il Collegio ritiene poi che gli omicidi in esame siano stati commessi con premeditazione. Invero,il Kappler,saputo che era morto un altro soldato tedesco,s'informò se vi erano dei detenuti disponibili e,conosciuto l'arresto di altri dieci ebrei effettuato nella mattinata,diede ordine poichè dieci di questi fossero fucilati onde accrescere,come si è detto,il suo prestigio di fronte ai suoi capi nazisti con un'azione assai energica e spregiudicata ma conforme a quelli che egli riteneva gli interessi delle forze armate. E' stata in lui,quindi,riflessione circa l'esecuzione del delitto e macchinazione se dovette pensare al modo di procurarsi le vittime e queste trovò negli ebrei arrestati poche ore prima. Non vi è stato un dolo d'impeto,ma un dolo riflessivo,sfociato,dopo che furono trovate le vittime,nella uccisione di dieci ebrei. Il fatto che egli abbia adottato la sua decisione in breve volgere di tempo non incide negativamente sulla premeditazione,la quale,com'è insegnamento dottrinale e giurisprudenzale,prescinde dal tempo,ma richiede riflessione e coordinamento di mezzi per la commissione del delitto.

Il reato inoltre è aggravato a norma dell'art.61,n.5 C.P. in quanto,col fucilare persone detenute,si profittò di una circostanza di luogo che ostacolava la loro difesa. Invero,una persona detenuta si trova in uno stato di soggezione tale da non potere opporre alcuna difesa contro attentati alla sua vita,specie poi quando questi attentati provengono da coloro nel cui potere essa si trova.

./. 162

Agli imputati è contestata l'aggravante prevista dall'art.1,lettera a) del R.D.L. 30.11.1942,n.1365 secondo il quale,quando la circostanza aggravante preveduta dal citato art.61,n.5 ricorre in dipendenza dello stato di guerra,per i delitti di omicidio,si applica la pena di morte.

Questa aggravante,il cui contenuto è dato da una stretta relazione della circostanza di fatto che la sostanzia con lo stato di guerra,non può ricorrere relativamente all'art.185 c.p.m.guerra, in cui si è inquadrato il fatto incriminato,in quanto il movente di tale reato è " la causa non estranea alla guerra " ed il presupposto lo stato di guerra,trovandosi il reato medesimo nel titolo dei reati contro le leggi e gli usi di guerra del codice penale militare di guerra. Se lo stato di guerra costituisce il presupposto di un reato,non può assumersi a presupposto di una circostanza aggravante inerente a quel reato. Va esclusa,pertanto,la sussistenza dell'aggravante in questione.

Sussistono,infine,le aggravanti previste dall'art.47,n.2 e 58 C.P. per essere il Kappler rivestito di un grado e per essere concorso nel reato assieme a suoi inferiori.

Come si è detto,la richiesta di 50 Kg.di oro agli ebrei romani, effettuata dal Kappler nella sua qualità di organo dell'amministrazione militare tedesca e nell'interesse di questa,non per un fine personale,concreta gli estremi del reato di requisizione arbitraria,non già quello dell'estorsione per cui ha avuto luogo il rinvio a giudizio.

Il motivo della richiesta,come si è visto,è dato dall'ambizione dell'imputato di attuare un proprio piano,che sperava fosse ap-

./.

163

provato dalle autorità di Berlino. Mentre queste,difatti,tendevano all'arresto immediato degli ebrei ed al loro invio in un campo di concentramento,il Kappler riteneva politicamente più opportuno giungere a questa misura gradualmente,pensava cioè di togliere in un primo momento l'oro,che per lui costituiva un'arma in mano di quelli,per attirare,quindi,con quest'atto di apparente clemenza,nell'orbita del servizio spionaggio tedesco quanti di quelli egli riteneva fossero collegati con circoli finanziari nemici e procurarsi in questa maniera utili informazioni,per abbandonarli infine alle estreme misure quando ormai nulla c'era da ricavare da essi.

Il Kappler agì senza autorizzazione dell'autorità competente,come egli ammette nel suo interrogatorio,e senza necessità. [illegible] causale della imposizione del tributo è quella specificata,se nel settembre 1943 la Germania si trovava in piena efficienza bellica tanto da sostenere fortemente l'urto degli eserciti nemici sulle varie fronti e teneva sotto dominio quasi tutta l'Europa,se alla fine della guerra i 50 Kg. di oro si trovavano nell'ufficio del [illegible] Dott. Kaltenbrunner,cui erano stati inviati,va escluso che l'imputato abbia agisto per ragioni di necessità.

L'imposizione del tributo dell'oro fu attuata,come si è detto, sotto la minaccia di deportazione di duecento ebrei in un campo di concentramento,qualora nel termine stabilito di trentasei ore non fosse effettuato il versamento dell'oro richiesto.

Sulla base di questi elementi va affermata la responsabilità del Kappler per il reato di requisizione arbitraria previsto dall'art.224 primo e secondo comma c.p.m.guerra.

La gravità dei fatti,i moventi e le modalità di esecuzione di essi,come pure la personalità dell'imputato,portato per ambizione

./.

164

Kappler Herbert -75

...dannato in data odierna ha integra...

...a nullità avanti al Tribunale Supremo Militare.

addì 21-7-1948 Il Cancelliere

...

...

...

Il Tribunale Supremo Militare, con sentenza del 25-10-1952 ha rigettato il ricorso prodotto dal Kappler. La predetta sentenza, nei confronti stesso reo, è divenuta esecutiva lo stesso giorno.

Roma 27-10-52

IL CANCELLIERE TRIBUNALE MILITARE
(Cap. G. M. Siracusa)

La Corte Suprema di Cassazione
1ª Sez. Penale, con sentenza in
data 19-12-1953, ha dichiarato
inammissibile il ricorso prodotto
dal Kappler avverso la sentenza
del T.S.M. Supremo Militare del
25-10-1952.

Roma 10-1-1954.

Con la sent. 25/10/52 del T.S.M. è stata
disposta l'eliminazione del dispositivo della
presente sentenza dell'aggravante di cui
al N. 3 dell'art. 577 C.P.

Roma li 20/9/901